

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Dipartimento di Giurisprudenza

Dottorato di ricerca in Economia e Diritto dell'impresa

XXXIV ciclo

IL POTERE DI CONTROLLO DEL SOCIO NON
AMMINISTRATORE DI S.R.L. E LA TUTELA DEI
DATI

Relatore: Chiar.mo Prof. Enrico Ginevra

Tesi di Dottorato

MARIA CLAUDIA DOLMETTA

Matricola n. 1058309

ANNO ACCADEMICO 2021 / 2022

INDICE

CAPITOLO 1

Oggetto e impostazione dell'indagine

1.- La protezione dei dati nel contesto del dibattito sul diritto del socio non amministratore di s.r.l. Spunti.....	4
2.- Struttura del lavoro.....	10

CAPITOLO 2

Art. 2476 comma 2 c.c.: profili critici dell'approccio prevalente

1. - Il diritto di controllo del socio di s.r.l.....	13
1.1. - (Segue). La disciplina e la comune lettura estensiva.....	17
1.2. - La titolarità.....	22
2. - I dati: le fonti.....	29
2.1. - (Segue). I caratteri essenziali della tutela.....	31
2.2. - I principi e i ruoli.....	40
2.3. - Le categorie di dati.....	43
3. - Il segreto industriale.....	46
4. - Profili critici della lettura estensiva. L'esigenza di tutela sostanziale e l'ampiezza della messa a rischio.....	52
4.1. - L'orientamento del Garante per la protezione dei dati personali. Spunti di riflessione.....	55
4.2. - Il ruolo degli amministratori.....	61
4.3. - La lettera della norma. Gli atti dell'amministrazione. I soci non amministratori.....	66

CAPITOLO 3

Natura del diritto del socio. Interesse individuale o rilevanza sociale?

1. - Spiegazione tipologica dei diritti del socio di s.r.l. La società tra imprenditori e controllo dei soci verso i gestori.....	72
2. - La s.r.l. aperta.....	78
3. - Il confronto con le società di persone. L'interpretazione dell'art. 2261 c.c. e il comma 3 dell'art. 2320 c.c.....	88
4. - L'alterità del socio rispetto alla società. Soggettività e personalità.....	96
5. - Funzionalità del diritto al controllo nel merito della gestione. Estensione dell'orientamento del Garante. Selezione dei dati.....	101
6. - La conferma di interessi contrapposti: il controllo individuale del socio nell'ambito dei gruppi societari.....	105

CAPITOLO 4

Esiti applicativi

1. - Limite intrinseco e limite esterno.....	109
2. - I dati particolari.....	114
3. - Il segreto industriale.....	115
BIBLIOGRAFIA.....	119

CAPITOLO 1

Oggetto e impostazione dell'indagine

SOMMARIO: 1. La protezione dei dati nel contesto del dibattito sul diritto del socio non amministratore di s.r.l. Spunti. - 2. Struttura del lavoro.

1. *La protezione dei dati nel contesto del dibattito sul diritto del socio non amministratore di s.r.l. Spunti.*

Seguendo l'indicazione portata dal titolo del lavoro, l'elaborato ha per oggetto l'incidenza della normativa di protezione dei dati personali sul potere di controllo¹ del socio non amministratore di s.r.l., come delineato dall'art. 2476 comma 2 c.c. Si intende qui esaminare, cioè, la richiamata norma societaria dallo specifico angolo visuale della normativa di protezione dei dati personali al fine di verificare, in particolare, se quest'ultima possa intendersi come opportunità *sub specie* funzionale all'attività d'impresa della società interessata dalla richiesta del socio o se assuma, per contro, i caratteri di ostacolo alla stessa.

Questa scelta di impostazione - il punto di osservazione che si intende assumere, quindi - fa riferimento e segue a una serie di spunti tratti dalla letteratura che si è formata sul tema e che fanno emergere, in modo diretto o indiretto, ma comunque in modo chiaro, l'opportunità di un'indagine così orientata.

Nei fatti - va altresì aggiunto, a maggior chiarimento dello sviluppo dell'elaborato - la tematica della protezione dei dati, pur presente (come

¹ In questo elaborato si ritiene di seguire quella dottrina che utilizza, per indicare i diritti in esame, indifferentemente i termini diritto e potere. Ciò in quanto, vista l'innegabile ampiezza degli stessi, si considera il termine potere come quello che meglio esprime la portata degli stessi.

appena sottolineato) nella letteratura che fa riferimento all'art. 2476 comma 2 c.c., non fa tuttavia parte dei temi centrali di questa materia secondo quanto risulta prospettato nello stato attuale del diritto vivente.

L'interazione tra tale disciplina e i poteri di controllo del socio non amministratore di s.r.l., infatti, viene prospettata, appena accennata, ma mai approfondita. Ciò posto, considerata l'inarrestabile espansione che la disciplina di protezione dei dati sta conoscendo e l'incremento esponenziale che il trattamento dei dati ha nella società contemporanea, si ritiene possa essere utile (per non dire necessaria) un'indagine volta a verificare la reale portata della disciplina di protezione dei dati e della *privacy* rispetto ad uno specifico campo del diritto societario, quello dei poteri di controllo del socio non amministratore di s.r.l., considerati anche i molteplici risvolti pratici che la tematica incontra, verificando, tra l'altro, il rapporto con le norme dettate a tutela del segreto industriale².

Nell'esaminare *funditus* la materia regolata (come modificata dalla riforma del 2003) dal comma 2 dell'art. 2476 c.c. autorevole dottrina³ ha espresso una serie di rilievi importanti, che vengono a riflettersi sul tema del presente lavoro.

Si è evidenziato, dunque, come nella letteratura l'analisi del potere informativo del socio non amministratore di s.r.l. non abbia, di solito, riguardato “*i limiti intrinseci all'oggetto del diritto di controllo*” stesso, seppure appaia chiara l'esigenza di una simile indagine.

Si è aggiunto che il necessario passaggio per l'esercizio del potere di controllo rappresentato dagli amministratori (“*i soci che non partecipano*”

² Ciò considerato che, come si vedrà più approfonditamente nei capitoli successivi, la disciplina di protezione dei dati, oggi, non tutela i soggetti diversi dalle persone fisiche. Per tale ragione, viste le esigenze di riservatezza che permangono in capo agli enti collettivi, alle persone giuridiche, le norme a tutela del segreto industriale possono delineare la disciplina che, con riferimento agli enti collettivi, più si avvicina a quella di protezione dei dati.

³ G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, in *S.r.l. commentario*, a cura di Dolmetta e Presti, Milano, 2011, p. 656-658.

all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori”), sia per ottenere informazioni sia per ottenere i documenti da consultare, costituisce un possibile filtro alle richieste dei soci. Con la formulazione del comma 2 della norma in esame la legge contempla la possibilità che alcuni dati relativi all'attività societaria non vengano ostesi agli istanti, assegnando così un ruolo significativo agli amministratori. Il ruolo attribuito agli stessi è tanto più delicato se si considera che l'art. 2625 c.c. prevede una fattispecie di illecito amministrativo per gli amministratori che *“occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali”* (comma 1) e una fattispecie di reato nel caso in cui dalla predetta condotta derivi un danno ai soci (comma 2). Evidente, quindi, il delicato compito attribuito agli amministratori nel consentire l'esercizio dei diritti di controllo nei limiti in cui lo stesso possa essere esercitato.

Seguendo gli spunti offerti dalla dottrina citata si può, quindi, sostenere che i principi generali dell'ordinamento (v. la clausola generale di buona fede) e la tecnica giuridica del bilanciamento degli interessi in gioco (propria, anche, della disciplina di protezione dei dati personali) costituiscano ineludibile guida delle necessarie scelte degli amministratori nel momento in cui venga loro presentata un'istanza *ex art. 2476 comma 2 c.c.*

I limiti che il potere del socio non amministratore può incontrare (e i conseguenti limiti all'ostensione che condizionano le scelte degli amministratori) vengono illustrati con alcuni significativi esempi dalla dottrina citata, nei quali è presente, in particolare, anche il tema della protezione dei dati.

Il socio di una s.r.l., che svolge attività di concia e tintura delle pelli, *“non può pretendere di avere accesso alle ricette chimiche che indicano le modalità di preparazione dei prodotti giacché si tratta non di documenti relativi all'amministrazione ma della documentazione direttamente inerente allo svolgimento dell'attività d'impresa”*. Altro limite al potere dei soci non

amministratori può incontrarsi nell'ambito di una s.r.l. che svolge attività sanitaria (una clinica): in tale contesto *“non è possibile che il socio acceda a documenti dai quali possa evincere dati sensibili come la sottoposizione di un soggetto a determinati trattamenti terapeutici”*. Risulta evidente come in tale specifica situazione sia inevitabile che l'amministratore bilanci l'interesse del socio a conoscere, da un lato, con le esigenze di *privacy* e di protezione dei dati proprie dei dati personali (sensibili⁴), dall'altro. Ancora, se una società svolge attività di investigazione privata, a fronte di una richiesta *ex art. 2476 comma 2 c.c.*, *“il socio non solo non può avere accesso alla reportistica destinata al cliente [...], ma neppure alla lista dei clienti di quel particolare servizio”*.

Da tali esempi emerge chiaramente - si è precisato - come *“il diritto di controllo del socio [debba] essere inserito nel contesto dell'ordinamento e non [possa] considerarsi un a priori impermeabile agli altri valori protetti dal sistema”*⁵.

Si deve, dunque, rilevare come la disciplina di protezione dei dati e la *privacy* rientrino *pleno titolo* nel novero dei principi generali che governano in modo diretto la materia contenuta nel comma 2 dell'art. 2476 c.c., non potendosi ritenere, tra l'altro, che gli unici limiti a tali poteri siano quelli derivanti dai principi di buona fede e correttezza, per le ragioni che verranno illustrate nel presente elaborato.

Spunti di ordine diverso, ma non meno interessanti sul tema, si possono poi cogliere leggendo alcune pronunce, soprattutto della giurisprudenza di merito, tra le quali, in particolare, la pronuncia del Tribunale di Milano 28 novembre 2016⁶. A fronte di una richiesta *ex art. 2476 comma 2 c.c.*, la

⁴ Da intendersi, oggi, come dati appartenenti a categorie particolari di dati *ex art. 9 del Regolamento Ue 2016/679*.

⁵ G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., p. 658.

⁶ Trib. Milano, Sez. imprese B, 28 novembre 2016, in *Le Società*, 5/2017.

pronuncia, nel richiamare propri precedenti⁷, ha precisato che *“il contrasto tra il diritto di accesso del socio di s.r.l. e le esigenze di riservatezza della società debba essere risolto alla luce del principio di buona fede, la cui applicazione allo specifico rapporto sociale «comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia possa trovare specifica limitazione – attraverso l'accorgimento del mascheramento preventivo dei “dati sensibili” presenti nella documentazione, quali, ad esempio, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori – laddove alle esigenze di controllo “individuale” della gestione sociale – cui è preordinato il diritto del socio ex art. 2476 c.c. secondo comma - si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società”*. In tale specifico caso il giudice ha stabilito che il potere del socio ricorrente di consultare la documentazione richiesta rimaneva subordinato al *“previo mascheramento [...] dei dati individuanti l'identità di clienti e fornitori, la documentazione relativa alla amministrazione della società e in particolare le fatture di acquisto e di vendita per gli anni 2014 e 2015 nonché gli estratti correnti intestati alla società”*.

È da notare: il provvedimento citato, in modo obliquo ricorrendo a un linguaggio proprio della protezione dei dati, sembra alludere, posto che non tratta direttamente la tematica, al bagaglio concettuale, e normativo, che è proprio della protezione dei dati; dunque, alla possibilità che il potere informativo di cui all'art. 2476 comma 2 c.c. incontri limiti e precisazioni nella relativa disciplina di protezione dei dati personali.

Il diritto vivente fa in tale modo emergere, pur se in modo per così dire trasversale, la presenza di *“sovrapposizioni”* lessicali tra normativa dei dati personali e potere informativo del socio ex art. 2476 c.c. E a questa constatazione non può non seguire la domanda se - meglio, in che misura - a

⁷ Trib. Milano, ordinanza 29.9.2015 nel proc. Rg. N. 41539/2015 reperibile sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it.

quella lessicale non sia combinata (o da combinare) pure una sovrapposizione di tratto disciplinare.

Ulteriori spunti di interesse possono trarsi - è ancora da rilevare - dall'esame di certe altre decisioni della giurisprudenza di merito.

Accade, dunque, che in più occasioni si sia fatto (generico) riferimento al tema della riservatezza della società, alla sua *privacy*, e alla normativa che a ciò si connette, in relazione all'esigenza di individuare - o di concorrere a individuare - l'effettivo "*perimetro dei poteri di ispezione del socio di s.r.l. sui documenti relativi all'amministrazione della società*", specie in casi in cui la richiesta di informazione del socio veniva diretta nei confronti di "*tutta la documentazione contrattuale, amministrativa, contabile, fiscale e di qualsiasi altro genere riguardante l'attività e la gestione della società*"⁸.

Come si vede, in questi casi la tematica della *privacy* (quindi la disciplina di protezione dei dati) viene a essere assunta come potenzialmente incidente in misura assai "*larga*" - per qualità e quantità - sul potere informativo del socio.

Anche da quest'angolo visuale, perciò, il confronto tra la normativa contenuta nell'art. 2476 comma 2 c.c. e normativa di protezione dei dati e *privacy* si manifesta particolarmente importante. Ciò considerato, altresì, che dal 2011 in Italia il soggetto tutelato dalla disciplina di protezione dei

⁸ Tribunale di Milano, 30 novembre 2004; Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 27 settembre 2017 – Perozziello – T. s.r.l. c. TRIH. s.r.l.; Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, 30 giugno 2015 Macri – C. A. c. L. B. S.r.l. di G. A. & figli; Tribunale di Napoli, 31 luglio 2019.

Tracciata la prospettiva riferita nel testo, il Tribunale di Milano, ha poi ritenuto che "*l'esigenza di riservatezza aziendale ovvero di rispetto della privacy di terzi non costituisce un limite astratto e intrinseco al diritto di controllo del socio, bensì concreto ed estrinseco: estrinseco nel senso che il rispetto della riservatezza opera semmai nei confronti del socio verso l'esterno, perciò avente il diritto di acquisire conoscenza di documentazione riservata ma non di divulgarla; concreto nel senso di una effettiva congruenza dell'esercizio del diritto di controllo rispetto alla specifica situazione*". In tale pronuncia viene anche precisato che "*lo «sbilanciamento» a favore del controllo del socio rispetto alle esigenze di riservatezza della società appare voluto dal legislatore, onde non appare consentito al giudice ridisegnare quell'assetto con l'introduzione di limiti all'esercizio del diritto di controllo in quanto tale*".

dati è solo la persona fisica, in quanto, per una scelta legislativa volta anche a conformarsi a quanto deciso negli altri ordinamenti dei Paesi dell'Unione europea, non rientrano più nel novero dei soggetti *interessati* le persone giuridiche, gli enti e le associazioni⁹. Ciò posto, risulta necessario verificare se discipline “vicine” a quella di protezione dei dati possano costituire un idoneo completamento di tutele nel caso in cui i dati oggetto di trattamento si riferiscano a soggetti diversi dalle persone fisiche.

Richiamati taluni degli spunti offerti dalla letteratura, si deve adesso aggiungere che nella giurisprudenza del Garante per la protezione dei dati personali, quindi nei provvedimenti adottati dall'Autorità, non risultano, allo stato, interventi che affrontano direttamente il tema dei rapporti correnti tra potere informativo del socio *ex art. 2476 comma 2 c.c.* e vigente normativa di protezione dei dati. Non mancano, tuttavia, provvedimenti che riguardano (come si vedrà) temi limitrofi e per più versi lambenti la materia oggetto del presente lavoro, dai quali possono trarsi fondamentali principi la cui portata può estendersi fino all'oggetto di questo elaborato.

Anche tale dato - specie se letto in unione con gli spunti di interesse che dottrina e giurisprudenza vengono a proporre - non può, naturalmente, non sollecitare lo svolgimento di un'analisi intesa a porre a diretto confronto la normativa dell'*art. 2476 comma 2 c.c.* con i principi e le regole proprie del sistema della protezione dei dati, come pure a indirizzare il percorso da seguire in proposito.

2. Struttura del lavoro.

La lacunosità del comma 2 dell'*art. 2476 c.c.*, i numerosi studi in proposito e la molteplicità di pronunce della giurisprudenza di merito, considerati i continui richiami, anche indiretti, alla disciplina di protezione dei dati,

⁹ Il soggetto *interessato* ai sensi della disciplina di protezione dei dati è colui intorno al quale è costruito il sistema di garanzie e tutele.

hanno spinto verso lo studio dei riflessi di tale disciplina sugli amplissimi (ad una prima analisi quasi illimitati) diritti gestori attribuiti ai soci che non siano amministratori di una società a responsabilità limitata.

I pericoli derivanti da un'interpretazione eccessivamente ampia di tali poteri e la struttura della norma che dietro un'apparente semplicità di formulazione racchiude una varietà di questioni giuridiche da risolvere sono stati considerati dei necessari punti di partenza per verificare se, nel rispetto dello svolgimento dell'attività d'impresa, i diritti di cui all'art. 2476 comma 2 c.c. incontrino dei limiti intrinseci al loro esercizio, intrinseci in quanto derivanti dall'oggetto stesso del controllo: le informazioni, quindi, i dati.

L'analisi del presente elaborato si svilupperà, pertanto, dopo una ricostruzione sistematica dei poteri in esame e dei profili centrali della disciplina di protezione dei dati, delineando, in primo luogo, le criticità derivanti dall'interpretazione maggioritaria dei confini dei poteri di controllo, avendo riguardo alle esigenze di tutela che soggiacciono ai diversi interessi in gioco, al ruolo attribuito per espressa disposizione normativa agli amministratori, quindi all'oggetto del controllo e alla titolarità dei poteri. Verranno, inoltre, esaminati i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di informazione, ispezione e controllo dei soci che, seppur non riguardino direttamente i poteri oggetto del presente elaborato, offrono spunti interessanti da tenere in considerazione per l'indagine che si intende svolgere.

Si procederà, quindi, ad un'analisi della natura dei diritti di controllo, alla luce del ruolo che il socio ha all'interno della società, confrontando il sistema dei controlli nella s.r.l. come delineata dalla riforma delle società di capitali del 2003 con la s.r.l. "aperta". Si esaminerà anche la struttura del comma 2 dell'art. 2476 c.c. nel confronto con l'analoga previsione dell'art. 2261 c.c. dettato per le società di persone, nonché con il comma 3 dell'art. 2320 c.c. Nel sottolineare, poi, l'alterità del socio rispetto alla società che

continua a caratterizzare la s.r.l. si affronterà il tema del rapporto tra soggettività giuridica e personalità giuridica.

Le conclusioni a cui, infine, si giungerà dopo avere esaminato i citati temi saranno volte ad individuare soluzioni per bilanciare i diritti informativi riconosciuti al socio non amministratore di s.r.l. con le diverse e contrapposte esigenze della società e di terzi, tra cui quelle di riservatezza, anche societaria, e quelle derivanti dalla disciplina di protezione dei dati.

CAPITOLO 2

Art. 2476 comma 2 c.c.: profili critici dell'approccio prevalente

SOMMARIO: 1. - Il diritto di controllo del socio di s.r.l. - 1.1. (Segue). La disciplina e la comune lettura estensiva. - 1.2. La titolarità. - 2. - I dati: le fonti - 2.1. (Segue). I caratteri essenziali della tutela. - 2.2. I principi e i ruoli. - 2.3. Le categorie di dati. - 3. Il segreto industriale. - 4. - Profili critici della lettura estensiva. L'esigenza di tutela sostanziale e l'ampiezza della messa a rischio. - 4.1. L'orientamento del Garante per la protezione dei dati personali. Spunti di riflessione. - 4.2. - Il ruolo degli amministratori. - 4.3. - La lettera della norma. Gli atti dell'amministrazione. I soci non amministratori.

1. Il diritto di controllo del socio di s.r.l.

Il diritto di controllo individuale che l'art. 2476 comma 2 c.c. riconosce in capo a ciascun socio non amministratore di s.r.l. rappresenta un potere, seppur non nuovo, sensibilmente più ampio e con connotati peculiari rispetto a quelli previsti in precedenza dall'art. 2489 c.c. (nel testo ora abrogato)¹.

L'analisi dei contorni di tali diritti deve cominciare necessariamente dalla considerazione degli aspetti principali della riforma delle società di capitali del 2003 con riferimento alla s.r.l., posto che dal principio di centralità del socio che l'ha animata derivano le più rilevanti modifiche ai poteri in esame², per poi verificare quali siano gli aspetti fondamentali della disciplina degli stessi.

¹ In tal senso L. DE ANGELIS, *Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata*, relazione tenuta all'incontro di studio sul tema *La riforma del diritto societario* svoltosi a Roma il 25 febbraio 2003 per iniziativa del Consiglio Superiore della Magistratura, pp. 484, 485; M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, in *Le società*, 6/2005, p. 760.

² La legge delega n. 366 del 2001, all'art. 3, comma 1, ha disposto che "La riforma della disciplina della società a responsabilità limitata è ispirata ai seguenti principi generali:

La previsione del comma 2 dell'art. 2476 c.c., che ricalca (quasi pedissequamente) il contenuto dell'art. 2261 c.c.³ dettato per le società di persone, nel prevedere ampi poteri di controllo in capo ai soci non amministratori di s.r.l., rappresenta infatti *“un efficace paradigma dei principi espressi nella legge delega n. 366 del 2001, laddove viene esaltata «la rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci»”*⁴. In questo senso è stato osservato come il riconoscimento di tali poteri valorizzi, in un'ottica di tutela, il ruolo del socio nella *governance* della società conformemente a quanto previsto dalla legge delega⁵.

Chiara, quindi, la volontà del legislatore: delineare un tipo societario, pur sempre nell'ambito delle società di capitali, caratterizzato in modo strutturale dalla rilevanza centrale del socio⁶.

Dal 1942 a oggi l'istituto della società a responsabilità limitata è stato oggetto di significative modifiche che, considerata la profondità delle stesse, sono state qualificate come vere e proprie *“mutazioni”* del tipo società a responsabilità limitata⁷. La riforma del 2003 ha così attribuito al tipo s.r.l.

a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci; b) prevedere un'ampia autonomia statutaria; c) prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi”.

³ Il comma 1 dell'art. 2261 c.c., sotto la rubrica, *“controllo dei soci”*, prevede che *“i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti”*.

⁴ E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, in *Giurisprudenza comm.*, 2005, p. 788.

⁵ M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit.

⁶ E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 803, sottolinea *“l'impostazione spiccatamente «privatistica» che il legislatore ha voluto imprimere all'assetto normativo della nuova società a responsabilità limitata e il connesso principio della rilevanza centrale del socio”*.

⁷ P. BENAZZO, *Categorie di quote, diritti di voto e governance della “nuovissima” s.r.l.*, in *Rivista di diritto societario*, 3/2019, p. 633, il quale osserva come *“la s.r.l. [sia] infatti passata da un'anelastica sudditanza rispetto al tipo azionario che ne ha caratterizzato l'adolescenza, a una plastica flessibilità rispetto al modello organizzativo capitalistico-corporativo che ne ha accompagnato la maturità, per arrivare, nella sua terza età, a una antagonistica (e, all'interno delle società di capitali, endo-competitiva) polimorfia rispetto alla società per azioni”*.

caratteri propri, tanto da consentirle di abbandonare la veste di “piccola società per azioni senza azioni” e stagliarsi in via autonoma⁸ rispetto alla società per azioni: hanno assunto rilevanza centrale il socio e le relazioni fiduciarie interpersonali, il contratto quale strumento di negoziazione, di mediazione e di gestione delle dinamiche endo-societarie⁹.

Risulta evidente come il tratto distintivo della s.r.l. uscita dalla riforma del 2003 sia stato l’elevato grado di autonomia riservata allo statuto¹⁰ grazie al quale la società a responsabilità limitata può ricevere la connotazione più adeguata e rispondente alle esigenze per le quali i soci hanno deciso di costituirla, sotto il profilo della formazione della volontà decisionale, delle regole dell’amministrazione e della struttura dei controlli interni, tanto che è stato precisato come la stessa sia caratterizzata da una struttura organizzativa a “geometria variabile”¹¹.

Nell’ambito delle modifiche apportate dalla riforma del 2003 risulta immediatamente chiaro l’ampliamento, rispetto al passato¹², del novero delle modalità di esercizio nonché dell’oggetto dei poteri di controllo previsti dall’art. 2476 comma 2 c.c.¹³. Tale potere, è stato sottolineato, è funzionale a una molteplicità di finalità, per cui sarebbe riduttivo ritenere che i diritti d’informazione e di consultazione siano finalizzati esclusivamente all’esercizio dell’azione di responsabilità; tali poteri

⁸ Anche a seguito della riforma delle società di capitali del 2003, però, la disciplina delle società a responsabilità limitata è caratterizzata da molteplici rinvii alla disciplina delle s.p.a.

⁹ In tal senso P. BENAZZO, *Categorie di quote, diritti di voto e governance della “nuovissima” s.r.l.*, cit., p. 634.

¹⁰ M. G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, in *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, p. 3, 4.

¹¹ L. DE ANGELIS, *Amministrazione e controllo nella società a responsabilità limitata*, in *Rivista delle società*, 2003, p. 471.

¹² L’art. 2489 c.c. previgente prevedeva che “Nelle società in cui non esiste il collegio sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione. È nullo ogni patto contrario”.

¹³ E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 788, 789.

consentono, tra l'altro, l'esercizio consapevole (cioè informato) del diritto di voto in assemblea, così come l'esercizio del diritto di opzione o del diritto di recesso, nonché la valutazione della revoca dei gestori¹⁴.

Se gli elementi di novità introdotti nel 2003 sono stati esaltati come peculiarità di una “nuova” società a responsabilità limitata, è stato, però, anche osservato come l'ampia *deregulation* su profili essenziali della disciplina possa essere inopportuna considerato che non tutte le imprese aventi forma di s.r.l. sono composte da soci imprenditori tutti esperti allo stesso modo e in grado di autotutelarsi¹⁵: il legislatore intervenendo in tale modo sulla disciplina della s.r.l., nel voler tutelare l'autonomia privata, si è astenuto dal dettare regole specifiche, lasciando così vuoti di disciplina¹⁶.

Posta la lacunosità della regolamentazione dettata per il tipo s.r.l., contraltare dell'ampia autonomia lasciata ai soci, considerata l'apparente chiarezza del comma 2 dell'art. 2476 c.c., può essere utile riflettere sui confini che i poteri di controllo del socio non amministratore di s.r.l. conoscono, verificando, in particolare, quali siano i limiti all'esercizio degli stessi, verificando se siano sufficienti i principi di buona fede e correttezza o se, invece, debbano essere individuati limiti ulteriori.

Un elemento fin da subito risulta certo e può essere considerato come punto di partenza dell'analisi che si intende svolgere nel presente elaborato: la lacunosità del comma 2 dell'art. 2476 c.c. ha comportato l'insorgere di molteplici interrogativi che dottrina e giurisprudenza hanno risolto in modi differenti.

¹⁴ V. SANGIOVANNI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. e autonomia statutaria*, in *Notariato*, 6/2008, p. 671 e ss.

¹⁵ M. G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 4.

¹⁶ Tali critiche hanno portato taluni, tra l'altro, anche a interrogarsi sulla persistenza della società a responsabilità limitata come tipo societario, valutando il suo affermarsi quale mera “*etichetta*” cui possono corrispondere una varietà di modelli organizzativi a seguito del definitivo superamento del principio di tipicità delle società, tra questi M. G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 4 e ss.

La norma oggetto di esame cela, dietro un'apparente immediatezza di lettura, numerose questioni problematiche la cui soluzione non può considerarsi semplice né tantomeno scontata. Sono, infatti, numerosi i risvolti pratici legati ai confini dei poteri di controlli; la giurisprudenza in proposito è invero molto ricca e l'analisi della stessa offre scenari utili per comprendere il peso, nel concreto, delle scelte interpretative¹⁷.

1.1. (Segue). La disciplina e la comune lettura estensiva.

In dottrina, con riferimento al comma 2 dell'art. 2476 c.c., è stato sottolineato come la scelta del legislatore di delineare un potere così penetrante¹⁸ si inserisca nel più ampio disegno di “*privatizzazione del controllo*” che ha caratterizzato la riforma del 2003¹⁹, tanto da ritenere tale diritto uno strumento di “*autotutela*” dei soci.

Qualora si voglia comprendere fino in fondo la reale portata innovativa dei diritti riconosciuti dal comma 2 dell'art. 2476 c.c. ci si deve, quindi, domandare se la scelta di delineare un tipo societario (s.r.l.) che ruoti

¹⁷ Tra le fattispecie sulle quali spesso deve pronunciarsi la giurisprudenza ricorre quella dell'istanza *ex art. 2476 comma 2 c.c.* presentata dal socio di s.r.l. che svolge anche attività concorrente rispetto alla propria società; ugualmente frequente è quella dell'istanza presentata dal socio che è al contempo persona interessata, per esempio per il lavoro svolto, ad altre imprese operanti nello stesso settore della propria s.r.l., senza che venga a configurarsi un vero e proprio rapporto di concorrenza specifico tra il socio e la società. Si pensi al socio che, progettista nel settore dell'*industrial design* anche per progetti usati dalla propria s.r.l., ma non vincolato da alcun rapporto di esclusiva rispetto alla stessa, abbia rapporti con altra società operante nello stesso settore della s.r.l., cfr. Trib. Milano, sez. imprese b, 28 novembre 2016, in *Le Società*, 5/2017. In particolare, la questione portata dinanzi al tribunale riguardava l'accertamento del diritto di accesso del socio non amministratore di una s.r.l. alla documentazione sociale relativa ad alcuni anni e, in particolare, alle fatture di acquisto e di vendita, nonché agli estratti dei conti correnti intestati dalla società.

¹⁸ E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 797.

¹⁹ Chiari sul punto N. ABRIANI, *I controlli*, in *Le società a responsabilità limitata*, a cura di Ibba C. e Marasà G., Milano, 2020, p. 2037, E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata* cit., p. 792.

intorno alla figura del socio²⁰, che sia così flessibile da potere soddisfare le diverse esigenze dell'imprenditore, abbia portato, come inevitabile conseguenza, alla totale sovrapposizione tra società e socio: può il socio, in virtù della posizione che ricopre, conoscere tutte le informazioni relative all'amministrazione della società e, pertanto, pretendere che l'amministratore consenta la consultazione di qualunque documento relativo all'amministrazione?

Molteplici sono gli autori secondo i quali, data la chiarezza estrema del dato letterale coniugata alle predette esigenze della riforma del 2003²¹, il comma 2 dell'art. 2476 c.c. riconosce un potere - di fatto - illimitato, al quale può essere opposto esclusivamente il limite (estrinseco) derivante dai principi di buona fede e correttezza²² e, quindi, dal divieto di abuso del diritto. Per giustificare l'ampia portata dei poteri in esame viene anche sostenuto che l'eventuale carattere riservato delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 2476 comma 2 c.c. costituirebbe *“un facile escamotage per vanificare il diritto dei soci all'informazione”* e che *“la facoltà di opporre il segreto da*

²⁰ In dottrina, però, c'è anche chi ha parlato di *“ingannevoli metafore della centralità del socio nella società a responsabilità limitata e della centralità dell'azione nella società per azioni”*: G. C. M. RIVOLTA sostiene che i principi ispiratori della riforma del 2003 (la rilevanza centrale del socio per la s.r.l. e la rilevanza centrale dell'azione per la s.p.a.) siano caratterizzati da *“una elasticità, per non dire vaghezza, di significati da lasciarsi difficilmente tradurre in precise linee normative”*. Secondo l'Autore, infatti, l'ampiezza dell'autonomia statutaria che caratterizza la riforma delle società di capitali *“impedisce di attribuire un significato rigido alle indicazioni di centralità del socio e, rispettivamente, di centralità dell'azione, perché quella rigidità paralizzerebbe l'autonomia statutaria”*. In particolare, l'interprete non potrebbe fare discendere dalle predette formule né la configurazione di una s.r.l. rigidamente *“personale”* né quella di una s.p.a. rigidamente *“impersonale”*, *Diritto delle società. Profili generali*, Giappichelli Editore, 2015, p. 202, 203

²¹ V. legge delega n. 366 del 2001, art. 3.

²² S. AMBROSINI, *Sub art. 2476*, in *Società di capitali*, a cura di Niccolini-Stagno D'Alcontres, Napoli, 2004, p. 1588, secondo il quale *“L'unico limite che può ammettersi in relazione all'esercizio di tali diritti si ricava dall'applicazione ai rapporti tra soci – e fra società e soci – dell'art. 1375, in quanto la condotta di ogni socio dev'essere pur sempre improntata a correttezza e buona fede”*; L. LAMBERTINI, *La società a responsabilità limitata*, Cedam, 2005, p. 119, precisa che *“ogni tentativo di limitare la portata della legge, a livello di interpretazione, non sembra convincente, stante la chiarezza del disposto normativo”*.

*parte degli amministratori appare invero incompatibile con l'esercizio stesso della funzione di controllo*²³.

La dottrina che segue l'interpretazione estensiva dei confini dei poteri di controllo, quasi tralasciando la considerazione della presenza di una molteplicità di funzioni che tali poteri perseguono, esalta esclusivamente lo stretto legame sussistente tra questi e i poteri sanzionatori attribuiti ai soci che consistono nella promozione dell'azione di responsabilità e nella richiesta di revoca degli amministratori: secondo questa ricostruzione il socio, attraverso i poteri di cui al comma 2 dell'art. 2476 c.c., può acquisire documentazione tale da comprovare le proprie deduzioni ed esercitare i predetti poteri²⁴.

I limiti derivanti dai principi di buona fede e correttezza - pacificamente riconosciuti anche dalla dottrina che sposa un'interpretazione molto estesa dei confini dei poteri di controllo - caratterizzano la fase di esercizio del diritto stesso; si tratta, quindi, di limiti operanti dall'esterno che, pertanto, non considerano, in effetti, il dato in sé. Nel rispetto di questi il socio deve esercitare il diritto di cui all'art. 2476 comma 2 c.c. *“in modo proporzionato rispetto alla situazione contingente e con modalità non emulative o finanche ostative dell'attività sociale”*²⁵.

Contrasta perciò con i principi di buona fede e correttezza, integrando la fattispecie di abuso del diritto, la condotta del socio non amministratore che voglia esercitare il potere di controllo animato esclusivamente da un intento speculativo (per esempio perché anche socio di altra società concorrente) o

²³ S. AMBROSINI, *Sub art. 2476*, cit., p. 1589.

²⁴ M. G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 15.

²⁵ In tal senso, v. N. ABRIANI, *Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*, commento sub art. 2476 in *Commentario del Codice civile*, diretto da E. Gabrielli, 2015, p. 606.

qualora lo eserciti al solo scopo di intralciare il normale svolgimento dell'attività sociale²⁶.

Dai principi di buona fede e correttezza deriverebbe, quindi, un dovere implicito²⁷ in quanto nel nostro ordinamento non è prevista una disposizione di carattere generale che disciplini espressamente il fenomeno dell'abuso del diritto e il legislatore della riforma non ha ritenuto di inserire nell'ambito della disciplina societaria un'espressa specifica disposizione regolante l'ipotesi di uso distorto del diritto riconosciuto al socio non amministratore di s.r.l. per controllare la gestione societaria.

Considerato che non è neppure presente una norma che preveda espressamente il rimedio in caso di esercizio abusivo dei poteri di cui all'art. 2476 comma 2 c.c., la dottrina ha ipotizzato che nel caso di uso abusivo dei poteri di controllo gli amministratori potranno legittimamente rifiutare la richiesta di esercizio del potere stesso una volta raggiunta la prova del comportamento ricattatorio/abusivo del richiedente nonché chiedere il risarcimento del danno al socio che abbia perseguito un fine illecito con l'acquisizione di informazioni e documenti relativi alla società²⁸.

Anche la giurisprudenza, nell'affrontare il contrasto tra il diritto di accesso del socio di s.r.l. e gli interessi a questo contrapposti (spesso riassunti nelle esigenze di riservatezza della società²⁹), risolve il problema dell'estensione dei limiti del controllo richiamando il principio di buona fede. In tal senso, i principi di buona fede e correttezza vengono infatti intesi quale canone di comportamento in applicazione del quale i soci non possono utilizzare il potere di controllo con modalità tali da arrecare intralcio alla gestione

²⁶ E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 805.

²⁷ E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 805.

²⁸ E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit. p. 806.

²⁹ In tal senso, si veda, tra le numerose, Trib. Milano, sez. imprese b, 28 novembre 2016., in *Le Società*, 572017, p. 544.

sociale o comportare uno svantaggio nell'ambito dei rapporti con altre imprese³⁰; i soci non possono neanche accedere ai locali aziendali in modo indiscriminato, senza cioè pattuirne *ex ante* le modalità con la società stessa³¹.

Dall'esame delle decisioni adottate in proposito, si può vedere chiaramente come massima rilevanza venga attribuita alla valutazione dell'interesse per il quale il socio non amministratore presenta istanza ai sensi dell'art. 2476 comma 2 c.c.³². La giurisprudenza, nel fare riferimento al concetto di abuso del diritto per limitare i poteri di controllo del socio, ha precisato, tra l'altro, che *“se il socio assomma in sé anche altra veste - quella di concorrente della società - e intenda fare un uso strumentale del diritto ex art. 2476 comma 2 c.c. in ragione di questa sua diversa posizione e per fini concorrenziali, si ha esercizio abusivo di quel diritto. Abuso del diritto in quanto l'iniziativa è sì secondo forma di legge, ma funzionale a scopi diversi da quelli suoi propri: segnatamente non allo scopo di garantire la posizione del socio, ma per servire la diversa veste di concorrente”*³³.

Può ravvisarsi, quindi, un esercizio abusivo del diritto di controllo individuale del socio quando tra la società e il socio sussista un rapporto di concorrenza e, in tale contesto, l'esercizio dei poteri da parte del socio risulti funzionale (e, quindi, direttamente volta a) a tutelare interessi concorrenziali e non la posizione del socio non amministratore all'interno della società stessa³⁴.

³⁰ Trib. Bologna, 6 dicembre 2006, in *Giur. Comm.* 2008, 1, II, 213.

³¹ Trib. Milano, 30 novembre 2004, in *Giur. It.*, 2005, 1245.

³² App. Milano, 13 febbraio 2008, in *Le Società*, 2009, 205, dove è stato rilevato che le modalità comportamentali del socio, nel caso di specie, avevano assunto *“prevalente valenza strumentale e provocatoria piuttosto che essere informate al mero interesse conoscitivo”*. Secondo Trib. Bologna 6 dicembre 2006, in *Giur. Comm.* 2008, II, 213, il socio non può formulare richieste di informazione *“che manifestino un carattere ingiustificatamente ripetitivo, vessatorio, ostruzionistico od emulativo”*.

³³ Trib. Bologna, 11.12.2012, in *Le Società*, 8-9/2013, p. 897.

³⁴ Trib. Milano, 15 giugno 2015.

La questione, allora, che la giurisprudenza ha dovuto affrontare è quella dell'allegazione probatoria necessaria ai fini di potere desumere il carattere abusivo della richiesta ex art. 2476 comma 2 c.c.; parte della giurisprudenza, atteso che la veste di concorrente, da sola considerata, non può essere ritenuta sufficiente, precisa che *“la valutazione di abusività si compie non ex ante e in astratto, bensì a posteriori, allorquando in concreto risulti ingiustificata la lesione dell'altrui interesse a fronte dell'esercizio, e per il modo del suo esercizio, ovvero in difformità dalla clausola di buon fede”*³⁵. Tale soluzione, però, è stata criticata da alcuni interpreti che l'hanno qualificata come *probatio diabolica*, considerato che in tal modo si imporrebbe alla società, nel momento della presentazione dell'istanza, di dimostrare *“un avvenimento futuro, praticamente impossibile da verificare persino con presunzioni”*³⁶.

1.2. La titolarità.

Ciò precisato in termini oggettivi, la questione dei confini dei poteri di cui al comma 2 dell'art. 2476 c.c. porta a delineare la titolarità degli stessi, che, per espressa disposizione normativa, vengono attribuiti ai *“soci che non partecipano all'amministrazione”*³⁷.

³⁵ Trib. Bologna, 11.12.2012, in *Le Società*, 8-9/2013, p. 897.

³⁶ F. RAFFAELE, *Esercizio abusivo del diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. e possibili tutele per la società*, commento a Trib. Bologna, ord., 11 dicembre 2012, in *Le Società*, 8-9/2013, p. 897 ss.

³⁷ Nell'ambito dei poteri di controllo di cui all'art. 2476 comma 2 c.c. appare evidente come i soggetti che entrano in gioco siano molteplici, alcuni necessari, altri eventuali. Tra i primi sono da includere, di certo, i soci non amministratori che sono i soggetti legittimati ad esercitare i predetti poteri, nonché gli amministratori che sono i soggetti necessari per consentire l'esercizio dei poteri di controllo e che, allo stesso tempo, costituiscono un filtro per le richieste presentate dai soci, a salvaguardia degli interessi della società. Tra i secondi, invece, rientrano i professionisti di fiducia: il legislatore del 2003 ha introdotto, infatti, la possibilità, per i soci non amministratori di s.r.l., di esercitare i poteri di controllo *“anche tramite professionisti di loro fiducia”*.

La locuzione utilizzata, nonostante la sua sinteticità³⁸, è carica di implicazioni. In particolare l'esercizio dei poteri di controllo è svincolato dalla necessaria mancanza dell'organo di controllo³⁹ e segna uno degli elementi di maggiore differenza rispetto alla s.p.a., avvicinando il sistema dei controlli nella s.r.l. a quello delle società di persone: nelle società a responsabilità limitata, infatti, il socio ha un potere più penetrante di quello riconosciuto al socio di s.p.a. in quanto quest'ultimo, per il combinato disposto degli artt. 2421 e 2422, comma 1, c.c., può ispezionare soltanto il libro soci e quello delle adunanze e deliberazioni assembleari e non quello delle adunanze e deliberazioni del c.d.a., del collegio sindacale o del comitato esecutivo⁴⁰. Nell'ambito della s.r.l., invece, il diritto di avere notizie in merito allo svolgimento degli affari sociali e di consultare direttamente i libri sociali e i documenti concernenti l'amministrazione spetta a tutti i soci anche in presenza del collegio sindacale o del revisore⁴¹. L'ampiezza della formulazione ha portato gli interpreti ad interrogarsi sull'inclusione o meno di determinati soggetti nell'ambito di coloro ai quali è riconosciuta la legittimazione all'esercizio del diritto individuale di controllo.

La prima questione che si è posta è se la formulazione della norma porti ad escludere gli amministratori dal novero dei soggetti titolari dei diritti in

³⁸ M.G. PAOLUCCI, *Art. 2476*, in *Comm. Cod, civ. Scialoja Branca Galgano*, V, Bologna, 2014, p. 485 e ss.

³⁹ Nella configurazione precedente alla riforma delle società di capitali del 2003 l'ipotesi in cui fosse presente il collegio sindacale doveva essere distinta da quella in cui la società non era dotata dello stesso. In presenza del collegio sindacale il socio di s.r.l. aveva gli stessi poteri di controllo riconosciuti al socio di s.p.a., quindi poteva esclusivamente esaminare, *ex art. 2490* ultimo comma c.c. abr. il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni; in assenza di collegio sindacale il socio aveva il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ai sensi dell'art. 2489 c.c. abr. Inoltre i soci che rappresentavano almeno un terzo del capitale sociale potevano fare eseguire annualmente e a proprie spese la revisione della gestione. M.G. PAOLUCCI, *Art. 2476*, cit., p. 485.

⁴⁰ M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 762.

⁴¹ M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 760.

esame. Sul punto gli interpreti si sono divisi, considerato che accanto a chi ha sostenuto che tali poteri non debbano essere riconosciuti agli amministratori, vi è chi ha sottolineato come si tratti, in realtà, di poteri che necessariamente devono essere riconosciuti anche agli stessi, ma che in relazione a questi ultimi una tale enunciazione sarebbe stata inutile, in quanto tali poteri trovano già fondamento nella disciplina dettata per l'esercizio delle funzioni loro attribuite⁴². Se, infatti, la previsione di poteri di tal genere risulti necessaria per i soci non amministratori, per gli amministratori il riconoscimento della titolarità degli stessi ha il proprio fondamento nelle norme dettate per l'esercizio delle loro funzioni e in particolare nelle regole relative alla loro responsabilità.

Ci si è poi domandato se possano esercitare tali poteri i soci ai quali siano attribuiti particolari diritti *ex art. 2468 comma 2 c.c.* e i soci che, pur non essendo forniti di una formale investitura, abbiano esercitato di fatto le funzioni di amministratore. In proposito vi è chi sostiene che a questi soci debba essere riconosciuto il diritto di esercitare i poteri di controllo in quanto si tratta di soci che non hanno acquisito formalmente la carica di amministratore⁴³ e che, quindi, fanno parte dei soggetti legittimati ad esercitare i poteri previsti dall'*art. 2476 comma 2 c.c.* Alcuni interpreti però hanno sostenuto che della categoria di soci che partecipano all'amministrazione, oltre ai soci amministratori, fanno parte anche i soci amministratori di fatto⁴⁴.

Gli interpreti si sono, inoltre, chiesti se tali poteri spettino a chi abbia validamente manifestato la volontà di recedere dalla società.

⁴² In tal senso G. M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società – Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Utet giuridica, 2006, 2007, p. 593, 594, precisa che *“il diritto all'informazione che compete ai soci amministratori si configura piuttosto come un potere-dovere connotato alle loro funzioni, anziché come un diritto individuale: tale diversa connotazione dipende, perciò, dalla differente posizione che i soggetti legittimati assumono, amministratori i primi, soci i secondi”*.

⁴³ In questo senso v. M.G. PAOLUCCI, *Art. 2476, cit.*, p. 486;

⁴⁴ G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori, cit.*, p. 652.

Risulta pacifico che per trovare una risposta a tale interrogativo sia determinante individuare il momento nel quale si verifica la cessazione dello *status socii* per effetto della dichiarazione di recesso. Il tema, di estrema rilevanza, è oggetto di un ampio dibattito: è stato sostenuto che si debba escludere che lo scioglimento del vincolo sociale si verifichi dalla dichiarazione del recesso (la società, infatti, può revocare la delibera da cui scaturisce il diritto di recesso e non è previsto nessun termine per l'esercizio della revoca); è stato ritenuto più opportuno che la cessazione dello *status socii* si ancori al termine ultimo entro il quale la società deve rimborsare la quota del recedente, *ex art. 2473, comma 4 c.c.* e, quindi, centottanta giorni dalla comunicazione del recesso. Secondo tale ricostruzione il socio recedente rimane socio fino al termine ultimo indicato e, in quanto tale, entro lo stesso può esercitare i poteri di controllo. Ciò per poter acquisire gli elementi necessari per calcolare il valore della quota di liquidazione, anche ai fini dell'eventuale nomina di un esperto *ex art. 2473 comma 3 c.c.* Il socio recedente non potrà, però, più esercitare i poteri di controllo una volta che la delibera di recesso sia divenuta irrevocabile e, quindi, gli effetti del recesso irreversibili⁴⁵.

Da altra parte è stato, inoltre, sottolineato come la comunicazione del recesso incida sulla posizione del recedente all'interno della società anche se non nel senso di determinare l'immediata cessazione della qualità di socio e che ciò comporta la necessità di valutare gli interessi meritevoli di tutela del socio uscente per comprendere quale rimanga la portata di esercizio dei diritti di controllo a seguito della comunicazione del recesso. In particolare è stato osservato come il potere di controllo possa essere esercitato dal recedente solo nei confronti delle informazioni relative alla

⁴⁵ M.G. PAOLUCCI, *Art. 2476*, cit., p. 488, 489; N. ABRIANI, *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, in *Giur. Comm.*, 2005, I, p. 160, e commento *sub art. 2476* in *Commentario del Codice civile*, diretto da E. Gabrielli; E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 795.

liquidazione della quota: il socio, infatti, mantiene un rilevante interesse patrimoniale (ricollegato al suo diritto alla liquidazione della quota) che giustifica il permanere dei poteri di controllo che, però, deve essere bilanciato con l'esigenza di riservatezza della società nei confronti di colui che ha manifestato la volontà di sciogliere il vincolo sociale⁴⁶.

Altre fattispecie oggetto di esame da parte degli interpreti sono state quella della comproprietà in relazione alla quale è stato sostenuto che il diritto di controllo spetta al rappresentante della comunione in esclusiva e non ai singoli comunisti⁴⁷, e quelle di pegno o usufrutto; in relazione a queste ultime, considerato l'art. 2352 comma 6 c.c., richiamato dall'art. 2471-bis c.c., titolari dei diritti di controllo sono ritenuti oltre al socio, il creditore pignoratizio o l'usufruttario, a meno che dal titolo o dal provvedimento del giudice non risulti diversamente. In proposito è stato sottolineato come attribuire poteri così penetranti a soggetti estranei alla compagine societaria (creditore pignoratizio e usufruttario) possa comportare un rischio per la riservatezza dell'attività sociale e che si auspica, pertanto, che *“al momento della costituzione del vincolo, ovvero per via statutaria si deroghi alla norma di cui all'art. 2352 che prevede un esercizio plurimo e disgiunto del controllo, precludendo al titolare dei diritti parziari”*⁴⁸. È stato, infatti, osservato come l'attribuzione di tali poteri a soggetti diversi dai soci *“renda ancora più difficile preservare la riservatezza dell'attività sociale. Si aggrava così una situazione potenzialmente fastidiosa, posto che [...] gli*

⁴⁶ M. G. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 596, 597. Evidente, quindi, come la manifestazione della volontà di recedere porti a una contrazione dei poteri di controllo in capo al recedente proprio a fronte del bilanciamento degli interessi in gioco, quello del socio alla liquidazione della propria quota e quello della società ad evitare che informazioni riservate vengano comunicate a colui che ha manifestato l'intenzione di non volere far più parte della società.

⁴⁷ M.G. PAOLUCCI, *Art. 2476*, cit., p. 489; E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 795.

⁴⁸ M.G. PAOLUCCI, *Art. 2476*, cit., p. 486, 487.

*incisivi poteri di controllo del socio potrebbero intralciare la gestione stessa della società*⁴⁹.

Nel caso di sequestro, poi, per opinione diffusa, il diritto di controllo spetterà esclusivamente al custode⁵⁰.

In ipotesi di cessione della partecipazione, infine, il diritto di controllo, indipendentemente dall'effettuazione degli adempimenti pubblicitari, viene immediatamente trasferito in capo all'acquirente⁵¹.

Va detto, poi, che, oltre a quella della titolarità, numerose sono le ulteriori questioni relative alla disciplina dei poteri previsti dal comma 2 dell'art. 2476 c.c. che sono oggetto di dibattito in dottrina e in giurisprudenza, il cui esame può avere delle ripercussioni sul tema dei limiti dei poteri di controllo⁵² e in relazioni alle quali prevale, seppur interessanti e non isolate

⁴⁹ M. G. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 599, 600.

⁵⁰ M.G. PAOLUCCI, *Art. 2476*, cit., p. 486, 487.

⁵¹ N. ABRIANI, *Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*, commento sub art. 2476 in *Commentario del Codice civile*, diretto da E. Gabrielli, 2015, p. 604.

⁵² Una delle questioni maggiormente affrontate dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riferimento ai poteri di controllo ex art. 2476 comma 2 c.c., in particolare in merito alle modalità di esercizio degli stessi, è se il socio non amministratore, nell'esercizio dei poteri di controllo, possa anche estrarre copia della documentazione esaminata. Ciò in quanto la norma nulla dice in proposito, non precisando il significato da attribuire al verbo "consultare", come sottolineato, tra gli altri, da E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 799. La soluzione alla predetta questione ha dei risvolti tutt'altro che teorici e di poco conto considerato che dall'estrazione di copia di documentazione relativa all'amministrazione della società possono derivare problemi in punto di riservatezza dei dati societari ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla consultazione degli stessi. La copia dei documenti, infatti, comporta una forma di trattamento ulteriore e diversa rispetto alla mera consultazione. È necessario, quindi, trovare un bilanciamento tra i diversi interessi in gioco: l'interesse della società alla riservatezza, da un lato, e l'interesse del socio a consultare i documenti sociali per poter svolgere un adeguato controllo sull'operato degli amministratori, dall'altro.

La questione si è posta in quanto la norma, caratterizzata, come sottolineato, da una evidente lacunosità che abbraccia molteplici aspetti, non prevede nulla in proposito. Parte della dottrina sostiene che, affinché la norma non sia svuotata di contenuto, sia necessario ritenere che ai poteri di controllo sia collegato il diritto di estrarre copia della documentazione consultata. Qualora si ritenesse preclusa la possibilità di estrarre copia, è stato sottolineato, si porrebbe il socio di s.r.l. in una posizione di svantaggio rispetto al socio di s.p.a.; conseguenza, quest'ultima, che non sarebbe in linea con la volontà del legislatore del 2003. La preclusione della possibilità di estrarre copia, inoltre, svuoterebbe di contenuto l'eventuale delega a professionisti di fiducia dell'esercizio del potere di

siano le posizioni più restrittive, comunque un'interpretazione estensiva dei confini degli stessi.

Ciò rende evidente come a fronte di una formulazione apparentemente chiara della norma, i dubbi applicativi siano numerosi, proprio considerati i diversi esiti a cui si giunge qualora si adotti un'interpretazione più o meno restrittiva⁵³.

consultazione: questi ultimi, infatti, non potrebbero corredare di un supporto cartaceo le conclusioni alle quali giungono, v. in tal senso M.G. PAOLUCCI, *Art. 2476*, cit., p. 476, 477. È stato ritenuto, infatti, che l'estrazione di copia sia ciò che attribuisce al potere di consultazione effettività: solo attraverso la copia dei documenti consultati sono possibili la selezione e la valutazione critica dei documenti esaminati, attività necessarie per assumere decisioni consapevolmente (F. ATTANASIO, *Sul bilanciamento tra il diritto di accesso del socio di s.r.l. e le esigenze di riservatezza della società*, in *Le società*, 5/2017, p. 548, 549). Anche tale dottrina ha, però, sottolineato che il diritto di consultazione non può comprendere il diritto di asportare, anche temporaneamente, libri o documenti dalla sede sociale ovvero dallo studio del professionista che assiste la società nel caso in cui gli stessi siano stati depositati (E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 799). Vi è, poi, chi, nel sottolineare l'esigenza di bilanciare i diritti in gioco, ritiene possa essere un buon compromesso negare il riconoscimento di un generale ed indiscriminato diritto di estrarre copia di tutta la documentazione sociale, ammettendolo, di contro, esclusivamente con riferimento alla documentazione effettivamente consultata e solo se strettamente funzionale al controllo sull'operato degli amministratori. Ciò in quanto l'estrazione di copia "potrebbe pregiudicare notevolmente il diritto alla riservatezza della società; di conseguenza, anche in considerazione del fatto che si tratta di una modalità di esercizio del diritto di consultazione non prevista legislativamente, si dovrebbe valutare con attenzione e rigore l'inesistenza di una condotta abusiva o emulativa dei soci", in tal senso M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 764.

Una parte della giurisprudenza, dal canto suo, nega che al diritto di consultazione sia correlato il diritto di estrarre copia ritenendo che, in un contesto già sbilanciato a favore del socio, si debba esaltare il dato letterale che non contempla la possibilità di estrarre copia: quest'ultima, infatti, sarebbe l'unica interpretazione che porterebbe a riequilibrare le situazioni facenti capo ai soggetti in gioco (Trib. Milano 30 novembre 2004; Trib. Parma 25 ottobre 2004, in *Le società*, 2005, 759, con nota di M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*; Trib. Chieti 25 agosto 2005). Altra parte della giurisprudenza, di contro, ritiene che, qualora si ritenesse che l'art. 2476 comma 2 c.c. non riconosce anche il diritto di estrarre copia, verrebbe vanificato il potere di controllo del socio (Trib. Roma 4 dicembre 2007, in *Riv. Not.*, 2009, 3, 668; Trib. Pavia 29 giugno 2007 e Trib. Pavia 1 agosto 2007, in *Giur. It.*, 2008, 126).

⁵³ Ulteriore questione che ha degli evidenti riflessi sul tema dei confini dei poteri previsti dal comma 2 dell'art. 2476 c.c. è quella del ruolo dei professionisti di fiducia: infatti, più si dilata la cerchia dei soggetti che vengono in contatto con i dati, maggiore è il rischio di una compromissione degli stessi. In proposito è stato fin da subito sottolineato come il riconoscimento dell'ausilio di professionisti di fiducia (e, quindi, l'automatica conseguente estensione dell'ambito dei soggetti non amministratori che vengono a conoscere informazioni societarie) denoti il carattere di un istituto che sacrifica gli interessi societari e valorizza, invece, gli interessi dei singoli soci⁵³ (v. in tal senso E. FREGONARA, *I nuovi*

2. - I dati: le fonti.

Affrontare il tema dei limiti ai poteri di controllo spinge inevitabilmente l'interprete ad esaminare le discipline che ruotano e si costruiscono intorno alla tutela delle informazioni, dei dati, in particolare la disciplina di protezione dei dati⁵⁴ e, considerato che quest'ultima è posta a difesa esclusivamente delle persone fisiche, le norme che disciplinano il segreto industriale; queste ultime, infatti, offrono un'interessante tutela all'esigenza di riservatezza della società.

Per quanto riguarda la disciplina di protezione dei dati si deve, in primo luogo, sottolineare il carattere trasversale che la porta a lambire ogni ramo dell'ordinamento delineando un sistema costruito intorno all'*interessato*⁵⁵ - il soggetto a cui i dati si riferiscono -, un sistema caratterizzato da tutele e garanzie poste a sua difesa.

Al centro di tale disciplina vi è il diritto fondamentale dell'individuo alla protezione dei dati personali tutelato dall'art. 8 della Carta dei diritti

poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata, cit., p. 799). È stato sottolineato come la società, per arginare i rischi derivanti dalla possibilità per il socio non amministratore di esercitare i poteri di controllo anche attraverso professionisti di fiducia, potrà tutelarsi prevedendo statutariamente che: la scelta dei professionisti debba avvenire tra coloro che risultano iscritti ad albi professionali (es. dottori commercialisti, ragionieri ed avvocati); possano essere nominati un numero massimo di professionisti di fiducia; i soci siano responsabili per l'operato dei propri consulenti di fiducia; il professionista di fiducia sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale, al segreto professionale; un proprio consulente partecipi all'attività di consultazione effettuata dal professionista di fiducia del socio non amministratore (E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 799).

⁵⁴ Le interazioni tra la disciplina di protezione dei dati personali e il diritto societario sono molteplici e cominciano ad essere sempre più oggetto di studio; tra queste rientra, per esempio, il tema relativo al ricorso a strumenti informatici in campo societario. In tale ambito, infatti, vengono trattati enormi quantità di dati e le tutele predisposte dal Regolamento Ue 2016/679 in relazione alle tecnologie processanti divengono precondizione di adeguata tenuta delle tutele societarie. Tra questi N. ABRIANI, G. SCHNEIDER, *Il diritto societario incontra il diritto dell'informazione. IT, Corporate governance, e Corporate Social responsibility*, in *Rivista delle società*, n. 5-6 2020, p. 1326 ss.

⁵⁵ La definizione di *interessato* si ricava da quella di dato personale ai sensi dell'art. 4 n. 1 del Regolamento Ue 2016/679.

fondamentali dell'Unione europea⁵⁶, fonte divenuta giuridicamente vincolante come diritto primario dell'Unione europea (cfr. l'articolo 6, paragrafo 1, del TUE) con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009.

Il paragrafo 2 dell'articolo 8 fa altresì riferimento ai principi fondamentali della protezione dei dati⁵⁷ e il paragrafo 3 esige che un'autorità indipendente controlli l'attuazione di questi principi⁵⁸.

Il diritto alla protezione dei dati personali è, inoltre, espressamente contemplato dall'art. 16 del TFUE, nella parte del trattato dedicata ai principi generali dell'Unione europea. Lo stesso articolo 16 conferisce all'Unione europea la competenza a legiferare in materia di protezione dei dati ed afferma che l'osservanza delle norme di protezione dei dati adottate in conformità del medesimo sono soggette al controllo di autorità di sorveglianza indipendenti; risulta evidente come questa norma sia stata essenziale per la riforma globale della disciplina in materia di protezione dei dati posta in essere con il Regolamento UE 2016/679 e la Direttiva UE 2016/680⁵⁹.

Per quanto riguarda il piano nazionale, seppur la Costituzione non contenga un articolo che espressamente prevede il diritto alla protezione dei dati personali, è pacifico che quest'ultimo entri a far parte dei diritti fondamentali della persona attraverso la clausola generale di cui all'art. 2 della Costituzione.

⁵⁶ UE (2012), Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, GU C 326 del 2012.

⁵⁷ I dati personali devono essere trattati “*secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica*”.

⁵⁸ Tale Autorità nell'ordinamento italiano è rappresentata dal Garante per la protezione dei dati personali.

⁵⁹ Si tratta della Direttiva UE 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Come precisato, la disciplina in materia di protezione dei dati personali è stata innovata, in particolare, con il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016⁶⁰, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché con la libera circolazione di tali dati che ha abrogato la Direttiva 95/46/CE⁶¹.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) è stato adeguato alle disposizioni dello stesso tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Per quanto riguarda l'ambito internazionale si sottolinea come l'unico strumento giuridicamente vincolante in materia di protezione dei dati sia la Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (Convenzione n. 108)⁶² che è vincolante per gli Stati che l'hanno ratificata. Quest'ultima è stata, inoltre, oggetto di un processo di modernizzazione cominciato nel 2011 e completato il 18 aprile 2018 con l'adozione del protocollo di modifica della Convenzione n. 108 (Protocollo CETS No. 223).

2.1. (Segue). I caratteri essenziali della tutela.

Individuate brevemente alcune tra le principali fonti del diritto alla protezione dei dati personali giova precisare come quest'ultimo si è affermato con il tempo e solo con il tempo ha preso le necessarie distanze da differenti situazioni giuridiche soggettive dalle quali, comunque, ha avuto

⁶⁰ Il Regolamento Ue 2016/679 è divenuto pienamente applicabile il 25 maggio 2018.

⁶¹ La direttiva 95/46/CE era stata recepita nel nostro ordinamento dalla l. n. 675 del 1996, prima legge in Italia che ha previsto una disciplina organica a tutela del diritto alla protezione dei dati personali.

⁶² Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, Consiglio d'Europa, STCE n. 108, 1981.

origine, in particolare il diritto al rispetto della vita privata; si tratta, infatti, di diritti connessi, ma certamente profondamente distinti⁶³.

Spesso, oggi, si parla indifferentemente di protezione dei dati e di *privacy*, non considerando che il concetto stesso di *privacy* ha conosciuto un'evoluzione con il trascorrere degli anni, passando da diritto di escludere gli altri dalla propria sfera personale a diritto di controllare come i propri dati vengono trattati. Protezione dei dati e *privacy* intesa come *the right to be let alone*⁶⁴, seppur abbiano una matrice comune (l'esigenza di tutelare l'autonomia e la dignità umana delle persone), infatti, differiscono in termini di formulazione e portata.

Il diritto al rispetto della vita privata⁶⁵ è tutelato da un divieto generale di ingerenza nella sfera personale di ogni individuo, ingerenza che viene giustificata solo in determinati casi e al ricorrere di specifiche circostanze. Consiste, quindi, nel diritto di escludere gli altri dalla propria sfera personale.

La protezione dei dati personali, invece, è un diritto che instaura un sistema di controlli ed equilibri volti a proteggere le persone ogni qualvolta siano trattati i loro dati personali. In base a questo diritto il trattamento dei dati riferiti all'interessato deve essere effettuato in modo conforme alla disciplina di protezione dei dati.

Il diritto alla protezione dei dati personali è, quindi, un diritto più ampio rispetto al diritto al rispetto della vita privata ed entra in gioco ogni volta vi

⁶³ Una chiara ricostruzione dei caratteri principali del diritto alla protezione dei dati personali e l'individuazione delle principali differenze rispetto al diritto al rispetto della vita privata si trova in *Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati*, Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Consiglio d'Europa, Corte europea dei diritti dell'uomo, Garante europeo della protezione dei dati, 2018. L'evoluzione che ha caratterizzato il diritto alla *privacy* viene chiaramente indicata anche da S. RODOTÀ, *Repertorio di fine secolo*, Sagittari Laterza, 1999, p. 189 e ss.: da *privacy* come “*diritto d'essere lasciato solo*”, quindi, come semplice riservatezza, a *privacy* come “*diritto di mantenere il controllo sulle proprie informazioni*”.

⁶⁴ Il riferimento è necessariamente al saggio *The right to privacy* del 1890 di D. WARREN e L. D. BRANDEIS.

⁶⁵ La Carta di Nizza all'art. 7 garantisce il rispetto della vita privata e della vita familiare.

sia un trattamento di dati personali. È un diritto che intende proteggere la persona da usi impropri o illegittimi delle informazioni che ad essa si riferiscono⁶⁶. È stato definito come il diritto all'autodeterminazione informativa, il diritto, cioè, che consente agli individui di avere contezza di come i propri dati vengano trattati e, quindi, di poter esercitare un controllo sulla circolazione degli stessi⁶⁷. Particolare importanza viene, pertanto, assunta dal diritto dell'interessato di avere informazioni relativamente al trattamento dei propri dati⁶⁸.

Affrontare il tema dell'interazione della disciplina di protezione dei dati personali⁶⁹ con i diritti riconosciuti al socio non amministratore di s.r.l. vuol dire, tra l'altro, comprendere i connotati propri di una disciplina che è intrinsecamente connessa ai cambiamenti tecnologici, sociali e politici della società contemporanea. Vuol dire prendere coscienza del carattere sempre più trasversale delle norme che la compongono e dell'impossibilità per i vari rami dell'ordinamento (quindi anche del diritto societario) di essere impermeabili alle conseguenze derivanti dall'applicazione di tale disciplina.

⁶⁶ R. LATTANZI, "Diritto alla protezione dei dati di carattere personale": appunti di un viaggio non ancora concluso, in "Hacia un nuevo derecho europeo de proteccion de datos", Artemi Rallo Lombarte Rosario Garcia Mahamut Editores, Valencia, 2015, p. 106, 107.

⁶⁷ S. RODOTÀ, *Repertorio di fine secolo*, cit., p. 197.

⁶⁸ Si tratta del diritto alla c.d. informativa. L'interessato ha diritto di avere, prima che il trattamento venga effettuato, informazioni in merito al trattamento stesso in base all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 qualora i dati personali vengano raccolti presso l'interessato. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, l'art. 14 del Regolamento UE 2016/679 precisa che il titolare fornisce la c.d. informativa "entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati sono ottenuti", "nel caso in cui i dati siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato" oppure "nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali". Ciò costituisce diretto corollario del principio di trasparenza del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento UE 2016/679). Il diritto all'informativa comporta, in capo al titolare, cioè colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento, l'obbligo di fornire determinate informazioni sul trattamento all'interessato, tanto che la mancanza dell'adempimento di tale obbligo porta alla configurazione di una responsabilità in capo allo stesso.

⁶⁹ Quindi anche della *privacy* che, seppur distinta dalla protezione dei dati, viene spesso in gioco quando si affronta il tema della tutela della sfera personale di un soggetto.

In proposito giova precisare come la disciplina di protezione dei dati trovi applicazione qualora vi sia un trattamento di dati personali.

A tal proposito deve essere tenuto presente che per dato personale si deve intendere “*qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)»* e si deve considerare identificabile “*la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale*”. Per trattamento deve invece intendersi “*qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione*”⁷⁰.

Ciò premesso, uno dei primi aspetti da comprendere quando si parla di disciplina di protezione dei dati personali è il campo di applicazione. Schematizzando, tale disciplina non trova applicazione qualora il trattamento riguarda dati che si riferiscono a persone giuridiche, enti e associazioni, quando i dati sono anonimizzati⁷¹ e quando il trattamento viene effettuato da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico⁷². La disciplina in materia di protezione dei dati si applica, quindi, solo nel caso in cui oggetto di trattamento siano dati riferiti a persone fisiche.

⁷⁰ V. art. 4 del Regolamento UE 2016/679 che contiene le definizioni essenziali relative al trattamento dei dati.

⁷¹ Quindi non più riconducibili al soggetto al quale si riferiscono.

⁷² V. art. 2 del Regolamento UE 2016/679.

Non è stato sempre così, però. La Direttiva 95/46/CE, infatti, aveva lasciato un ampio margine di manovra agli Stati membri affinché gli stessi potessero decidere se estendere la tutela derivante dalla normativa nazionale di recepimento anche alle persone giuridiche oppure, al contrario, decidere di limitare la tutela alle persone fisiche⁷³. L'Italia con la l. n. 675/1996⁷⁴, prima, e con il d.lgs. n. 196 del 2003, poi, fino alle modifiche apportate a quest'ultimo dal d.l. 201/2011⁷⁵ (convertito con l. n. 214 del 22.12.2011), aveva ricompreso all'interno del concetto di interessato sia le persone giuridiche sia le persone fisiche⁷⁶, contrariamente all'approccio adottato dalla maggior parte dei Paesi⁷⁷. Con le modifiche apportate dal d.l.

⁷³ Come sottolineato da G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza, la privacy nella società dell'informazione*, Giuffrè, 1997, p. 417, la Direttiva 95/46/CE disciplinava solo i dati relativi agli individui, ma precisava “che la possibilità di proteggere a livello nazionale anche i dati relativi alle persone giuridiche resta impregiudicata”.

⁷⁴ La legge 675/1996 è la prima legge in Italia che disciplina la materia della protezione dei dati. Norme specifiche regolanti la protezione dei dati erano state, seppur limitatamente introdotte, anche prima, ma mai in un copro normativo unitario: da questo punto di vista viene sostenuto, per esempio, che l'art. 4 della L. n. 300 del 1970 è una delle prime disposizioni introdotte nel nostro ordinamento, prima delle L. 675 del 1996, a tutela della riservatezza (nel caso specifico, nell'ambito dei rapporti di lavoro. La norma, infatti, contiene la disciplina sui c.d. controlli a distanza). La L. n. 675 del 1996, in particolare, aveva adottato dei correttivi per fare in modo, comunque, che certe disposizioni si applicassero esclusivamente alle persone fisiche.

⁷⁵ Art. 40, secondo comma: “Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

a) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole “persona giuridica, ente od associazione” sono soppresse e le parole “identificati o identificabili” sono sostituite dalle parole “identificata o identificabile”.

b) All'articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole “la persona giuridica, l'ente o l'associazione” sono soppresse.

c) Il comma 3-bis dell'articolo 5 è abrogato.

d) Al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo è soppresso.

e) La lettera h) del comma i) dell'articolo 43 è soppressa.

⁷⁶ G. BUTTARELLI, nell'analizzare il concetto di dato personale alla luce della l. n. 675 del 1996, sottolinea come “le informazioni protette dalla legge [siano] quelle relative alle persone fisiche e agli enti collettivi (persone giuridiche pubbliche e private – art. 11 s. cod. civ. – società – art. 2498 cod. civ. -, associazioni non riconosciute)”, in *Banche dati e tutela della riservatezza, la privacy nella società dell'informazione*, cit., p. 160.

⁷⁷ V. Garante per la protezione dei dati personali provv. n. 262 del 20 settembre 2012, doc. web n. 2094932, in ordine all'applicabilità alle persone giuridiche del Codice in materia di protezione dei dati personali a seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 201/2011, richiamato da A. R. POPOLI, “Le definizioni”, “I soggetti del trattamento: il soggetto

201/2011 al Codice *privacy* l'Italia ha, però, cambiato rotta, seguendo l'indirizzo europeo prevalente e decidendo di qualificare come interessato esclusivamente la persona fisica⁷⁸. Il legislatore ha giustificato la scelta con l'opportunità di perseguire finalità di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per le imprese. Risulta, allora, in proposito interessante domandarsi se il poter rivestire il ruolo di *interessato* da parte delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni potesse davvero costituire un

passivo del trattamento e il consenso", in *La protezione dei dati personali*, Zanichelli, p. 87.

⁷⁸ Nell'ambito del dossier di documentazione dell'8 dicembre 2011, predisposto dal Servizio Studi della Camera dei deputati a corredo del d.l. 201/2011 in merito alle modifiche apportate dall'art. 40, comma 2, del medesimo relativamente al D. Lgs. n. 196 del 2003 viene precisato che: "Per finalità di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, l'articolo 40, comma 2, modifica il cd. Codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003), escludendo persone giuridiche, enti ed associazioni dalla tutela offerta dalla disciplina sul trattamento dei dati personali.

Viene dunque modificata la definizione di "dato personale", che viene limitata a qualunque informazione relativa a persona fisica, escludendo invece le informazioni relative a persone giuridiche, enti ed associazioni (lettera a)).

Analogamente, la definizione di "interessato" è circoscritta alla persona fisica cui si riferiscono i dati (lettera b)).

Sono conseguentemente soppresse le ulteriori disposizioni del codice della privacy che riguardano specificamente la tutela di dati personali riferibili a persone giuridiche o enti.

In particolare:

§ è soppresso il comma 3-bis dell'art. 5, che esclude dall'applicazione del Codice i soli trattamenti di dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni ove effettuati nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per finalità amministrativo – contabili [256] (lettera c));

§ è soppresso l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 9, che detta le modalità del diritto di accesso ai dati personali ove l'interessato sia una persona giuridica, un'impresa o un'associazione (lettera d));

§ è soppressa la lett. h) del comma 1 dell'art. 49, che consente il trasferimento all'estero di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente alla UE, ove il trattamento concerna dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni (lettera e)).

Non viene invece modificata la definizione di "abbonato", che continua ad essere riferita sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche, enti o associazioni che siano parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatari di tali servizi tramite schede prepagate (art. 4, comma 1, lettera f), del codice della privacy).

Le persone giuridiche e gli enti continueranno pertanto a fruire della tutela prevista dal titolo X del codice della privacy per gli abbonati a servizi di comunicazione elettronica.

L'art. 121 del codice della privacy, che individua l'ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di comunicazione elettronica continua peraltro a fare riferimento al trattamento di "dati personali", definizione non più riferibile a persone giuridiche ed enti".

onere, un aggravio, un freno allo svolgimento delle proprie attività e se, di converso, il non poter “*usufruire*” dei vantaggi, delle tutele, delle garanzie derivanti dall’essere qualificato *interessato* fosse realmente un aiuto per chi persona fisica non è.

Se trovare risposte a tali interrogativi non è semplice, ciò che risulta comunque chiaro è che l’idea secondo la quale la disciplina di protezione dei dati personali costituisca un ostacolo allo sviluppo dell’attività d’impresa è ormai da considerarsi superata e sostanzialmente abbandonata in quanto l’analisi della realtà ha dimostrato come la predetta disciplina non possa che qualificarsi come un incentivo per uno sviluppo più coscienzioso nonché socialmente sostenibile di ogni attività economica e non economica. Non poter rivestire il ruolo di interessato comporta l’esclusione dalle tutele previste dalla disciplina di protezione dei dati, l’impossibilità di potere esercitare i diritti che il legislatore prevede in relazione ai dati personali (oggi previsti agli artt. 15-22 del Regolamento Ue 2016/679). Non è un gran vantaggio, quindi, verrebbe da osservare e forse neanche elemento di così grande semplificazione.

Certo, sul piano concreto non può ritenersi semplice la costruzione di tutele proprie della disciplina di protezione dei dati in capo agli enti collettivi⁷⁹ e allo stesso tempo non può non considerarsi l’esigenza di tutelare la persona giuridica in sé e per sé⁸⁰ nonché il graduale riconoscimento di diritti della personalità anche in capo a enti collettivi⁸¹.

⁷⁹ G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza, la privacy nella società dell’informazione*, cit., p. 418, seppur con riferimento all’impostazione della l. n. 675 del 1996, sottolinea la difficoltà di una configurazione, nel concreto, della protezione dei dati in capo agli enti collettivi e di come sia necessario salvaguardare la trasparenza delle attività economiche ed associative dal rischio di un uso distorto della disciplina di protezione dei dati personali.

⁸⁰ G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza, la privacy nella società dell’informazione*, cit. p. 140.

⁸¹ Risalente è il dibattito che ha animato la dottrina e la giurisprudenza in merito alla possibilità di riconoscere i diritti della personalità anche ai soggetti non persone fisiche. Il tema è sicuramente complesso ed articolato, ma con il passare del tempo si è diffusa la posizione che ha portato ad una estensione anche agli enti collettivi di caratteristiche ed

Allo stato, però, il Regolamento Ue 2016/679 - e, dunque, tutti gli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione europea vincolati al recepimento di quanto nello stesso previsto -, riconosce il diritto alla protezione dei dati personali limitatamente in capo alla persona fisica, con esclusione, quindi, delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni⁸². Conseguentemente i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22⁸³ del

attributi che l'ordinamento riconosceva, in origine, alle persone fisiche (es. diritto alla reputazione; diritto al nome; diritto all'identità personale; maggiore dibattito, invece, c'è sul diritto all'immagine). Più in dettaglio, l'estensione in via interpretativa dei diritti della personalità agli enti è stata realizzata seguendo due strade differenti: facendo ricorso alla *analogia legis*, da un lato; facendo ricorso alla *analogia iuris*, dall'altro. Le due modalità sono chiaramente spiegate da G. PINO, *Sul diritto all'identità personale degli enti collettivi*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2001, che precisa che qualora si faccia ricorso alla *analogia legis* “*si procede individuando singole disposizioni che – non sembrando dettate in via esclusiva per le persone fisiche – possono essere estese anche ad enti diversi, specialmente se dotati di personalità giuridica; il risultato sarà un'estensione selettiva dei diritti della personalità agli enti, diritti che a loro volta verranno individuati solo in presenza di indizi normativi sufficientemente precisi, secondo il modo di procedere proprio della teoria c.d. “pluralistica” dei diritti della personalità*”; qualora si faccia, invece, ricorso alla *analogia iuris* “*si prendono come punto di riferimento non (solo) singole disposizioni legislative, ma i principi generali (o fondamentali) dell'ordinamento giuridico; la letteratura in proposito evidenzia che lo schema di ragionamento adottato è di solito del seguente tenore: a) l'ordinamento giuridico tutela i diritti inviolabili dell'uomo, «sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» (art. 2 Cost.); b) gli enti diversi dalle persone fisiche sono “formazioni sociali”, e pertanto sono titolari di diritti fondamentali inviolabili ai sensi dell'art. 2 Cost.; c) i diritti della personalità sono diritti fondamentali inviolabili; d) gli enti sono titolari di diritti della personalità in base all'art. 2 Cost.*”. Seppur dottrina e giurisprudenza non siano state sempre concordi in merito al ragionamento giuridico da seguire per riconoscere agli enti collettivi diritti storicamente concepiti per le persone fisiche, un punto fermo è che il riconoscimento dei diritti della personalità agli enti non presuppone la personalità giuridica, ma solo la soggettività giuridica.

Il rapporto tra personalità giuridica e soggettività giuridica è risalente e tutt'ora acceso, contrapponendosi diverse teorie, si v. in proposito il cap. 3.

⁸² L'art. 1 del Regolamento Ue 2016/679 dispone che “*1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.*

2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

3. La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”.

⁸³ In particolare, l'art. 15 riconosce il diritto di accesso ai dati, l'art. 16 il diritto di rettifica, l'art. 17 il diritto alla cancellazione, l'art. 18 il diritto di limitazione del trattamento, l'art. 19 l'obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, l'art. 20 il diritto alla portabilità dei dati, l'art. 21 il diritto di opposizione e l'art. 22 il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento

Regolamento Ue 2016/679 sono riconosciuti solo in capo alle persone fisiche così come, di conseguenza, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo⁸⁴ ex art. 77 del Regolamento Ue 2016/679⁸⁵.

La scelta del legislatore nazionale al tempo del d.l. 201/2011 così come di quella del legislatore unionale non sono state oggetto di molti approfonditi studi; la maggior parte degli autori sembra vedere come un passaggio ineluttabile e non degno (si fatica, però, a comprenderne il motivo) di particolari disamine l'esclusione degli enti collettivi dal novero dei soggetti *interessati*⁸⁶.

Allo stato, il diritto alla protezione dei dati personali, quindi, è un diritto riconosciuto esclusivamente in capo alle persone fisiche e che, per scelta legislativa, non può essere riconosciuto in capo alle persone giuridiche⁸⁷.

automatizzato. Tali norme devono essere necessariamente lette in combinato disposto con l'art. 12 del Regolamento Ue 2016/679 che detta termini e modalità attraverso le quali i titolari del trattamento devono consentire l'esercizio dei diritti da parte degli interessati.

⁸⁴ In base all'art. 2-bis del D. Lgs. n. 196 del 2003 “L'autorità di controllo di cui all'art. 51 del regolamento è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali [...] di cui all'art. 153”.

⁸⁵ L'art. 7, comma 3, del regolamento interno del Garante della protezione dei dati personali n. 1 del 2019 dispone che “In caso di affare riguardante persone fisiche, la documentazione, anche difensiva, è presentata anche per il tramite di altra persona da questi espressamente delegata ovvero, su mandato di questi, da un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, con riguardo alla protezione dei dati personali”.

⁸⁶ Tra i non numerosi studi relativi alla questione della possibilità di includere gli enti collettivi tra i destinatari della disciplina dettata a tutela dei dati si segnala “*Data protection law: approaching its rationale, logic and limits*” di LEE A. BYGRAVE, 2002, Kluwer Law International. In particolare l'autore sostiene che per risolvere la questione del se le informazioni sugli enti collettivi debbano o meno essere tutelate dalla legislazione di protezione dei dati si debba considerare una serie di elementi tra cui: la misura in cui i dati relativi a enti collettivi siano già tutelati da altri tipi di leggi; l'esperienza del singolo Paese; il reale interesse dell'ente collettivo ad essere salvaguardato dalla disciplina di protezione dei dati.

⁸⁷ G. BUTTARELLI, nell'analizzare la definizione di interessato alla luce della l. n. 675 del 1996 sottolinea come la definizione di interessato “*consequ[e] alla scelta di tutelare anche le informazioni relative alle persone giuridiche pubbliche e private, agli enti di diritto e di fatto e alle associazioni, ivi compresi i partiti politici e i gruppi religiosi e sindacali: infatti, per effetto della definizione [di interessato], i soggetti predetti divengono parte dei rapporti giuridici nascenti dalle norme nelle quali si menziona «l'interessato»*”, *Banche dati e tutela della riservatezza, la privacy nella società dell'informazione*, cit., p. 174.

La questione concettuale e di ordine pratico di grande rilevanza che si pone⁸⁸, allora, è se le tutele (residue) previste dall'ordinamento per i dati riferiti alle persone giuridiche, agli enti e alle associazioni (in particolare, per quanto qui interessa, le società e in specie le s.r.l.), posto, tra l'altro, che si tratta di dati che possono avere contenuto economico e contenuto non economico, offrano un grado sufficiente di tutela o, se, al contrario, la disciplina di protezione dei dati personali avrebbe potuto riconoscere una opportunità di maggiori garanzie per i soggetti non persone fisiche da non sacrificare.

Ciò che è rimasto immutato, ora come allora, invece, è che il ruolo di *titolare del trattamento* può essere assunto sia da una persona fisica sia da una persona giuridica.

2.2. I principi e i ruoli.

Stabilito che a un determinato trattamento si applica la disciplina in esame, si deve verificare che lo stesso sia effettuato in conformità ai principi fondamentali enunciati nell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 che sono, in particolare: i principi di liceità, correttezza e trasparenza secondo i quali i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; di limitazione della finalità in base al quale i dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; di minimizzazione dei dati in base al quale i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; di esattezza secondo cui i dati devono essere esatti e, se necessario,

⁸⁸ Nell'elaborato ci si limita ad affrontare la questione dal punto di vista della reale portata dei poteri di controllo attribuiti ai soci non amministratori di s.r.l. di cui all'art. 2476 comma 2 c.c., ma le problematiche ricollegate alla esclusione dal concetto di interessato delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni sono molteplici e non circoscrivibili esclusivamente alla predetta norma societaria.

aggiornati; di limitazione della conservazione per cui i dati devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; di integrità e riservatezza secondo cui i dati devono essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Qualora il titolare del trattamento ponga in essere un trattamento in violazione di tali principi l'autorità di controllo competente esercita i poteri attribuiti dall'art. 58 del Regolamento UE 2016/679 tra cui quello di imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento, e quello di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie *ex art.* 83 del Regolamento UE 2016/679.

Dopo avere stabilito che a un determinato trattamento si applica la disciplina di protezione dei dati personali risulta altresì centrale l'operazione di individuazione, oltre di colui che assume la qualifica di “*interessato*”, dei soggetti che, rivestendo diversi ruoli, gravitano nell'orbita del trattamento di dati. I concetti di “*titolare del trattamento*”, di “*contitolare del trattamento*” e di “*responsabile del trattamento*”, infatti, svolgono un ruolo fondamentale nell'applicazione della disciplina di protezione dei dati in quanto determinano il riparto di responsabilità e le modalità attraverso le quali gli interessati possano esercitare in concreto i propri diritti. Si tratta, infatti, di concetti funzionali, che mirano, cioè, a ripartire le responsabilità in funzione dei ruoli effettivi rivestiti dalle parti⁸⁹.

Precipitato di ciò è che lo *status* giuridico di un soggetto in quanto “*titolare del trattamento*” o “*responsabile del trattamento*” deve, in linea di

⁸⁹ Si occupano di delineare i contorni dei diversi ruoli che possono essere rivestiti quando viene effettuato un trattamento di dati le Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR adottate dall'EDPB il 7 luglio 2021.

principio, essere determinato dalle attività effettivamente svolte in una determinata situazione e non avendo riguardo esclusivamente alla designazione formale.

Al riguardo, si deve sottolineare come il Regolamento UE 2016/679, quanto alla individuazione dei ruoli di titolare (“*controller*”, ex art. 4, n. 7 e 24) e responsabile (“*processor*”, ex art. 4, n. 8 e 28) ed alla distribuzione della relativa responsabilità, si ponga in linea di continuità con quanto già prefigurato nella Direttiva 95/46/CE⁹⁰. Uno stesso soggetto, inoltre, con riferimento a segmenti diversi del trattamento, può, tra l’altro, rivestire ruoli differenti ⁹¹.

Ciò premesso, quando si affronta il tema dei doveri che discendono dall’assumere la qualifica di *titolare* fondamentale è il concetto di *accountability*⁹² secondo il quale il titolare del trattamento è responsabile del rispetto dei citati principi previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679 nonché è in grado di dimostrare il rispetto degli stessi.

In particolare il *titolare del trattamento* è “*la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri*”.

⁹⁰ Il Regolamento UE 2016/679 se, da un lato, introduce novità importanti nell’ambito della disciplina di protezione dei dati, dall’altro, ripropone concetti già noti con la Direttiva 95/46/CE, in alcuni casi anche specificandoli ed approfondendoli.

⁹¹ In merito alla qualificazione di un soggetto come *titolare* o come *responsabile del trattamento* il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito alcuni concetti essenziali nella risposta ad un quesito relativo al ruolo del consulente del lavoro dopo la piena applicazione del Regolamento UE 2016/679, pubblicato sul proprio sito istituzionale, www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9080970.

⁹² In proposito si vedano gli artt. 24 e 28 del Regolamento UE 2016/679.

Nel caso in cui due o più titolari determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento (v. art. 26 del Regolamento) si ha contitolarità.

Per quanto riguarda la qualificazione di *titolare del trattamento* si deve precisare come, in linea di principio, non vi siano limitazioni riguardo alle caratteristiche soggettive che lo stesso può assumere, in quanto potrebbe trattarsi di un'organizzazione, di un singolo o di un gruppo di persone. Tendenzialmente, però, è l'organizzazione in quanto tale e non una persona fisica all'interno dell'organizzazione (che potrebbe essere, per esempio, l'amministratore delegato, un dipendente o un membro del consiglio di amministrazione) ad agire in qualità di *titolare del trattamento*. Tra l'altro, nel caso in cui il trattamento venga effettuato all'interno di un gruppo societario, si dovrà verificare in concreto quale sia il ruolo rivestito dalla società partecipata che tratta dati per conto della controllante.

Il *responsabile del trattamento*, invece, è “*la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento*”. Il Regolamento Ue 2016/679 ha introdotto specifiche disposizioni che impongono obblighi direttamente in capo al *responsabile del trattamento*⁹³.

Anche in merito all'oggetto del presente elaborato assumono particolare rilevanza l'individuazione dei soggetti e dei rispettivi ruoli che rivestono in presenza di un trattamento di dati.

2.3. Le categorie di dati.

Altra questione rilevante nell'ambito della disciplina di protezione dei dati e alla quale si ritiene necessario fare cenno in tale contesto è quella della distinzione tra le diverse categorie di dati che possono formare l'oggetto del

⁹³ Per es. artt. 28, par. 3, 30, par. 2, 32.

trattamento, dalla quale discendono alcune differenze relativamente a specifiche disposizioni regolatorie.

Una delle condizioni fondamentali perché il trattamento dei dati sia conforme alla disciplina di protezione dei dati personali è che venga effettuato in presenza di un'adeguata base giuridica (*i.e.* il citato principio di liceità del trattamento). Per l'individuazione della base giuridica idonea si dovrà avere riguardo anche al tipo di dato trattato, alla categoria nella quale lo stesso rientra. In particolare, qualora vengano trattati dati c.d. comuni (per es. nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono) è necessario ricorrere a una delle condizioni di liceità individuate nell'art. 6 del Regolamento UE 2016/679: il consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; un contratto di cui l'interessato è parte qualora il trattamento sia necessario per l'esecuzione dello stesso; un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali. Discorso diverso nel caso in cui oggetto di trattamento siano dati particolari cioè dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona: l'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 enuncia, considerata la loro delicatezza, un generale divieto di

trattamento, a meno che non ricorra una delle ipotesi tassativamente individuate nel paragrafo 2 del medesimo articolo⁹⁴.

Nel caso, poi, di dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) il trattamento può essere effettuato soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o qualora il trattamento sia previsto dal diritto

⁹⁴ In particolare l'art. 9, par. 2, del Regolamento Ue 2016/679 dispone che il divieto non trova applicazione se si verifica uno dei seguenti casi: “a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1; b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso; d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato; e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato; f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali; g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; (C55, C56) h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3; (C53) i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale; (C54) j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”.

unionale o nazionale che individua garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

Ciò considerato, risulta evidente come abbia notevole rilevanza l'inserimento di uno specifico dato personale all'interno di una categoria piuttosto che in un'altra categoria. Per quanto riguarda il *focus* di questo elaborato, avendo riguardo alla disciplina di protezione dei dati, interessa, in particolare, comprendere quali siano, nell'ambito dell'amministrazione di una società, i dati ai quali i soci non amministratori di s.r.l. possono accedere esercitando i poteri di controllo che vengono loro riconosciuti dall'art. 2476 comma 2 c.c. e, conseguentemente, se ci siano dati ai quali non possono accedere anche alla luce della disciplina di protezione dei dati: se, quindi, quest'ultima configuri un limite ai poteri di controllo.

Posto che il trattamento dei dati relativi alla persona giuridica non è, come è stato illustrato, tutelato dalla disciplina di protezione dei dati personali, si deve verificare se, nell'ambito della documentazione relativa all'amministrazione della società, vi siano dati riferiti a persone fisiche che non possono essere comunicati ai soci non amministratori e se, per quanto riguarda i dati relativi alla società, vi siano altre discipline che tutelano le stesse impedendone, anche tra i soci, la loro circolazione.

Gli interrogativi affollano la tematica anche vista la varietà delle tipologie di dati che in ambito societario sono oggetto di trattamento e di soggetti ai quali gli stessi si riferiscono. In proposito è stato affermato che *“la rivendicazione della riservatezza della società (o dell'associazione) avviene soprattutto nei casi in cui s'intenda opporre un argine al diritto all'informazione del socio o ai poteri individuali dell'amministratore e demarcare così le aree di rispettiva competenza del socio, degli amministratori e della società rispetto alle informazioni sociali”*⁹⁵.

⁹⁵ A. ZOPPINI, *I diritti della personalità delle persone giuridiche (e dei gruppi organizzati)*, in *Rivista di diritto civile*, 2002, p. 879.

3. Il segreto industriale.

A fianco della disciplina di protezione dei dati, attribuiscono rilievo centrale al contenuto delle informazioni le norme dettate a tutela del segreto industriale, gli artt. 98 e 99 c.p.i. che individuano una disciplina volta a proteggere la segretezza delle informazioni della società, soggetto che non gode più della tutela derivante dalla disciplina di protezione dei dati.

Le informazioni che rientrano negli artt. 98 e 99 c.p.i. sono le informazioni aziendali, le esperienze tecnico-industriali o di carattere commerciale che presentano specifici requisiti: in particolare, devono essere segrete; devono avere valore economico in quanto segrete; devono essere sottoposte da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete⁹⁶.

Ci si deve, allora, interrogare sulla “*esistenza di un ambito di «notizie riservate», come tali non divulgabili neppure tra i soci*”⁹⁷.

La dottrina⁹⁸ che si era pronunciata sull’argomento nei periodi di poco successivi alla riforma del 2003 sembrava sostanzialmente propensa a negare l’esistenza di informazioni riservate per le quali la società potesse invocare il diritto di segretezza. Non mancava, però, già al tempo, chi riteneva che il potere di controllo dovesse essere esercitato nei limiti delle esigenze di riservatezza sociale e aziendale, conformemente con quanto indicato dalla Corte di cassazione⁹⁹ con riferimento al diritto dei soci di

⁹⁶ M. G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 22, nonché la stessa Autrice in *Della società a responsabilità limitata*, in Commentario del codice civile e leggi collegate Scialoja-Branca-Galgano, 2014, p. 483.

⁹⁷ V. SANNA, *L’ambito di applicazione dei diritti di controllo spettanti ai «soci che non partecipano all’amministrazione» nella s.r.l.*, in *Giur. Comm.*, fasc. 1, 2010, pag. 155.

⁹⁸ Tra gli autori secondo i quali gli amministratori non possono trincerarsi dietro il carattere riservato delle informazioni richieste in quanto la facoltà di opporre il segreto da parte degli amministratori appare incompatibile con l’esercizio stesso della funzione di controllo rientra S. AMBROSINI, Sub art. 2476, cit., p. 1589.

⁹⁹ Cass. sez. un., 21 febbraio 2000, n. 27, che ha precisato come i soci intervenuti in assemblea hanno diritto di “*richiedere informazioni e chiarimenti tanto sulla materia oggetto di deliberazione quanto sull’andamento della gestione sociale [...]; per essere*

s.p.a. di chiedere informazioni sulle materie oggetto di deliberazione¹⁰⁰. Sulla scia di tale posizione, con il tempo è venuta a delinearsi più chiaramente la corrente dottrinale¹⁰¹ secondo la quale il potere previsto dall'art. 2476 comma 2 c.c. debba incontrare “*un limite oggettivo all'esercizio del diritto di informazione negli artt. 98 e 99 del d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 del codice della proprietà industriale, che disciplinano le informazioni segrete. Secondo tale lettura gli amministratori dovrebbero secretare le parti di un contratto in cui sono contenute informazioni riservate e protette dalle norme sopra menzionate*”¹⁰².

La prospettata possibilità che gli amministratori consentano l'accesso, ma secretando alcune determinate parti sembra una soluzione che non preclude al socio la possibilità di controllare la gestione della società posto che gli si consente di accedere al documento intero, ma allo stesso tempo non sacrifica l'interesse della società, tenuto conto che le informazioni tutelate dagli artt. 98 e 99 c.p.i. vengono oscurate.

In particolare, secondo la dottrina che riconosce nella presenza di informazioni segrete un limite oggettivo all'esercizio del potere di controllo del socio non amministratore, anche qualora si tratti di documenti relativi all'amministrazione (condizione che, comunque, deve essere verificata prendendo in considerazione la fattispecie concreta), le informazioni riservate ai sensi dell'art. 98 del c.p.i., che rientrano, quindi, all'interno del

legittimo l'esercizio di tale diritto deve essere pertinente agli argomenti posti all'ordine del giorno e non trovare ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza in ordine a notizie la cui diffusione può arrecare pregiudizio alla società”.

¹⁰⁰ Così osservato da M. MALAVASI, *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit.

¹⁰¹ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, Milano, 2007, 155, nonché in “*Società a responsabilità limitata e tutela dei soci di minoranza: un raffronto tra ordinamenti*”, cit., p.678 e ss.; M. RICCI, *I controlli individuali del socio non amministratore di società a responsabilità limitata*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2006, I, 136 e ss.

¹⁰² In tal senso F. ATTANASIO nel commentare la decisione del Tribunale di Milano, Sez. imprese B, 28 novembre 2016, *Sul bilanciamento tra il diritto di accesso del socio di s.r.l. e le esigenze di riservatezza della società*, cit., p. 550.

più ampio concetto di *know-how*¹⁰³, pur senza esaurirlo, dovranno essere oscurate¹⁰⁴. Pertanto, qualora, alcune delle informazioni rientranti nell'art. 98 del c.p.i. siano anche di interesse per il socio in quanto collegate ad aspetti della gestione (e conseguentemente potenzialmente di qualche utilità per lo stesso), per esempio, informazioni commerciali oppure attinenti l'organizzazione o quelle finanziarie, si pone (e prevale) comunque una esigenza di segretezza rispetto ai soci, così come rispetto ai terzi (seppur socio e terzo non possano essere posti sullo stesso piano); non è stato ritenuto sufficiente infatti il vincolo a non divulgare le notizie acquisite¹⁰⁵ tanto che in proposito è stato precisato che *“Se non si ammettesse una esigenza di riservatezza sulle informazioni segrete si potrebbe ipotizzare che qualsiasi società concorrente, tramite l'acquisto di una quota della s.r.l. per esserne socia, possa avere accesso a tutte le informazioni amministrative, tecniche e commerciali della società (salvo clausole statutarie che prevengano tale situazione con particolari statuizioni sul trasferimento della quota)”*¹⁰⁶.

Alcuni autori¹⁰⁷, però, seppur ritengano che i dati relativi al segreto aziendale meritino in quanto tali una tutela particolare, sostengono che quest'ultima non possa portare al divieto di comunicazione degli stessi ai soci non amministratori, ma che debba estrinsecarsi nell'obbligo di non divulgazione a favore di soggetti estranei alla compagine sociale delle

¹⁰³ Come precisato da M. G. PAOLUCCI, *La tutela del socio nella società a responsabilità limitata*, cit., p. 22, che richiama Borghese, sub art. 98, in Ciuffi, Franzosi, Fittante (a cura di), *Il codice della proprietà industriale*, Padova, Cedam, 2005, 450, *“il know-how consiste in una serie di informazioni riservate, necessarie e utili per condurre adeguatamente un processo produttivo o distributivo (o organizzativo di attività economica) il cui valore economico è dato dal risparmio realizzato con la sua utilizzazione”*

¹⁰⁴ R. GUIDOTTI, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, cit., 162 ss; G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., p. 657.

¹⁰⁵ M. RICCI, *I controlli individuali del socio non amministratore di società a responsabilità limitata*, cit., p. 136 e ss.

¹⁰⁶ M. RICCI, *I controlli individuali del socio non amministratore di società a responsabilità limitata*, cit., 137.

¹⁰⁷ Tra gli altri, G. M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 610; G. FERNANDEZ, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l. e l'autonomia privata*, in *Rivista di diritto societario*, 4/2012, p. 840.

informazioni o della documentazione di cui abbiano avuto accesso i soci non amministratori. Secondo tale ricostruzione quest'obbligo sarebbe espressione del più generale dovere di esercizio dei diritti secondo correttezza e buona fede: il segreto aziendale costituirebbe un limite estrinseco nel senso che deriverebbe dai poteri di buona fede e correttezza e si ripercuoterebbe solo verso l'esterno.

Così come la dottrina, anche la giurisprudenza ha di frequente esaminato la questione dell'esistenza di un limite derivante dal segreto industriale¹⁰⁸ affrontando il tema della possibilità/necessità di non consentire l'accesso a tutti i dati relativi alla società contenuti nei documenti attinenti all'amministrazione, valutando se gli stessi rientrino tra le informazioni da tutelare *ex artt. 98 e 99 c.p.i.* In tali circostanze, considerata la natura riservata delle informazioni, la giurisprudenza, nell'ottica di bilanciare gli interessi in gioco, ha disposto l'oscuramento di taluni dati (per esempio quelli relativi a fornitori e clienti) in alcuni casi; altra parte della giurisprudenza non ha ritenuto, invece, che l'esercizio dei diritti di informazione del socio di s.r.l. potesse essere limitato dalla sfera di riservatezza della società¹⁰⁹. Per questo motivo con riferimento a determinate fattispecie la giurisprudenza ha disposto la sottoscrizione di un patto di non divulgazione delle informazioni societarie a fini concorrenziali da parte del socio non amministratore in luogo dell'oscuramento.

Ciò che emerge comunque chiaramente dall'analisi della giurisprudenza è l'esigenza di una disamina della fattispecie concreta per stabilire se debba prevalere l'interesse del socio o diversi ed ulteriori interessi, come la riservatezza aziendale.

Nella maggior parte dei casi comunque la giurisprudenza, seppur frequentemente richiami concetti e terminologie propri della disciplina di

¹⁰⁸ Anche da ciò emerge la rilevanza dei risvolti pratici della tematica che si sta affrontando.

¹⁰⁹ Trib. Ivrea, 2 luglio 2005, in *Giur it.*, 2006, p. 306

protezione dei dati con riferimento al perimetro del potere di controllo, in realtà, si limita a considerare il tema della riservatezza aziendale, non contemplando, in concreto, altri possibili limiti derivanti dalla disciplina *privacy* e ricollega la necessità di oscurare dati attinenti al *know-how* aziendale (o comunque, in generale, costituenti segreto industriale) o di sottoscrivere impegni di non *disclosure* da parte del socio ai principi di buona fede e correttezza¹¹⁰ in quanto questi ultimi devono caratterizzare anche il rapporto tra i soci e la società.

Spesso la giurisprudenza infatti ha osservato che *“l’esigenza di riservatezza aziendale ovvero di rispetto della privacy di terzi non costituisce un limite astratto e intrinseco al diritto di controllo del socio, bensì concreto ed estrinseco: estrinseco nel senso che il rispetto della riservatezza opera semmai nei confronti del socio verso l’esterno, perciò avente il diritto di acquisire conoscenza di documentazione riservata ma non di divulgarla; concreto nel senso di una effettiva congruenza dell’esercizio del diritto di controllo rispetto alla specifica situazione”*. È stato anche precisato in proposito che *“lo «sbilanciamento» a favore del controllo del socio rispetto alle esigenze di riservatezza della società appare voluto dal legislatore, onde non appare consentito al giudice ridisegnare quell’assetto con l’introduzione di limiti all’esercizio del diritto di controllo in quanto tale”*¹¹¹.

Come visto, il segreto industriale viene identificato generalmente dalla giurisprudenza prevalente e da parte della dottrina come limite derivante dai principi di buona fede e correttezza e, per evitare che il socio abusi delle

¹¹⁰ G. PRESTI sottolinea come *“le soluzioni giurisprudenziali e dottrinali che valorizzano il diritto di controllo del socio e sottolineano come questo sia soggetto a un sindacato di correttezza e buona fede, sia nella fase dell’esercizio sia in quella successiva dell’utilizzazione delle informazioni acquisite sono in linea di massima corrette e condivisibili, ma non del tutto persuasive per i termini spesso assolutamente perentori con i quali tale limite è predicato come l’unico sussistente in materia”*, in *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., p. 656.

¹¹¹ Tra le tante, Tribunale di Milano, 30 novembre 2004.

informazioni segrete acquisite, si ritiene talvolta necessaria la sottoscrizione di un patto di riservatezza o, in altri casi, l'inibizione dell'accesso a determinati e circoscritti dati.

Può essere utile ai fini della disamina che si sta svolgendo valutare la possibilità che, il riconoscimento del carattere segreto delle informazioni come limite all'esercizio del potere di controllo derivi non da elementi esterni, ma dal contenuto stesso delle informazioni e, quindi, abbia una veste intrinseca.

4. Profili critici della lettura estensiva. L'esigenza di tutela sostanziale e l'ampiezza della messa a rischio.

Come visto, la lettura estensiva dei confini dei poteri di controllo riconosciuti in capo ai soci non amministratori è prevalente sia in dottrina sia in giurisprudenza ed è una lettura il cui carattere ampio sembra per lo più abbracciare le varie questioni che si pongono con riferimento all'art. 2476 comma 2 c.c.

Parte della dottrina, però, è conscia dell'insufficienza di tale strumento anche per prevenire ipotesi di abuso del diritto, considerato che la soluzione prospettata potrebbe solo “*curare piuttosto che prevenire*” proprio perché “*un sindacato sull'abuso del diritto difficilmente potrà essere svolto ex ante, poiché emerge solo quando la deviazione dell'atto dallo scopo istituzionale si manifesta in comportamenti e fatti concreti*”¹¹².

Emerge, allora, l'esigenza di verificare se siano delineabili ulteriori limiti rispetto a quello dell'abuso del diritto, esigenza che nasce non solo dall'insufficienza dei limiti estrinseci all'oggetto del diritto - posto che, in realtà, nella maggior parte dei casi, questi operano solo *ex post* (e quindi

¹¹² E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 806.

tardivamente) -, ma anche dalla necessaria considerazione che deve essere rivolta al dato in quanto tale, ossia al valore che caratterizza lo stesso.

Per questa ragione, nonostante la lettura estensiva dei poteri di controllo sia maggioritaria vi è anche chi si domanda quale sia il “costo indiretto” di un potere configurato in termini così ampi¹¹³ e chi sottolinea il carattere addirittura “devastante” dell’esercizio pratico di tale potere per l’organizzazione della società, per la riservatezza delle proprie procedure e delle proprie decisioni, per la stabilità del governo societario, considerata “l’efficacia emulativa che può avere un esercizio spregiudicato e costante del controllo, con accessi giornalieri, con uso di professionisti in grado di leggere con competenza i documenti dell’impresa”¹¹⁴. Dello stesso tenore la posizione di chi ritiene che i rischi per la società derivanti dall’esercizio di tale potere si scorgono “soprattutto sotto il profilo del diritto alla riservatezza, con particolare riferimento allo svolgimento degli affari sociali”¹¹⁵.

L’interpretazione estensiva della norma è sicuramente incentivata dalla lettera del comma 2 che, come detto, però, dietro un’apparente chiarezza, sembra celare lacune, creando così dubbi interpretativi di non poco conto. Se la lettura della norma in termini tanto ampi segue, come visto, la *ratio* della riforma delle società di capitali del 2003, è anche difficile non scorgere le criticità che si pongono qualora si ritenga che i poteri di controllo conoscano solo limiti esterni al loro stesso oggetto. I punti di frizione si rinvencono soprattutto considerando i contrapposti interessi in gioco e,

¹¹³ E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 805. L’Autrice sottolinea come l’uso distorto dei poteri di cui all’art. 2476, comma 2, c.c. possa portare il principio della centralità del socio a prevalere sulla tutela della funzionalità della società, a discapito del necessario equilibrio degli stessi fattori.

¹¹⁴ L. LAMBERTINI, *La società a responsabilità limitata*, Cedam, 2005, p.116, ritiene, infatti, che “l’esercizio pratico di questo diritto può rivelarsi devastante per l’organizzazione della società, per la riservatezza delle proprie procedure e delle proprie decisioni, per la stabilità del governo societario”.

¹¹⁵ L. DE ANGELIS, *Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata*, cit., p. 485, 486.

quindi, l'esigenza di un bilanciamento tra la trasparenza e la riservatezza, in particolare tra l'interesse del socio a conoscere come venga gestita la società di cui fa parte, l'interesse della società a che informazioni "segrete" non vengano divulgate e l'interesse dei soggetti a cui i dati si riferiscono a controllare che il trattamento venga effettuato nel rispetto della disciplina di protezione dei dati (autonomia informativa in senso proprio)¹¹⁶. Le criticità, quindi, derivanti dalla lettura estensiva dei poteri di controllo riconosciuti al socio non amministratore sembrano derivare proprio dal carattere esteso della lettura degli stessi che porta ad uno sbilanciamento a favore dell'interesse del socio e a svantaggio, *a priori* ed in ogni caso, di tutti gli altri interessi in gioco.

¹¹⁶ La compresenza di interessi contrapposti e la necessità di bilanciarli viene spesso messa in luce dalla giurisprudenza relativa ad istanze *ex art.* 2476 comma 2 c.c., seppur la soluzione sia quella di prestare attenzione alle modalità di esercizio del diritto che deve essere conforme ai principi di correttezza e buona fede; si veda, per esempio, Trib. Milano, sez. imprese b, 20 luglio 2017, in *Le Società*, 1/2017, che richiama "il costante e condivisibile orientamento di questo Tribunale relativo al contemperamento del diritto di accesso del socio rispetto ad esigenze della società meritevoli di tutela in particolare in termini di riservatezza dei dati sociali"; si veda, inoltre, Trib. Milano sez. imprese b, 13 maggio 2017, n. 2476, reperibile nella banca dati *De Jure*, che condivide l'orientamento relativo alla necessità del "contemperamento d[el diritto previsto dall'art. 2476 comma 2 c.c.] rispetto ad esigenze della società meritevoli di tutela, ad esempio in termini di riservatezza dei dati sociali". In particolare, in tale ultima citata decisione di merito, con riferimento alla istanza di accesso, tra l'altro, ai contratti attivi stipulati dalla società è stata ordinata alla società "la consegna di copia di tale documentazione previo mascheramento del tenore delle prestazioni". Evidente è il bilanciamento effettuato tra gli interessi in gioco in Trib. Milano sez. imprese b., 27 febbraio 2017, reperibile in banca dati *De Jure*, che ordina alla società resistente di consentire al socio ricorrente "di consultare, previo mascheramento – da eseguirsi a cura e spese della resistente – dei dati individuanti l'identità di clienti e fornitori nonché dei dati segreti *ex artt.* 98 e 99 c.p.i. e dei dati sensibili dei dipendenti, con esclusione di ogni mascheramento quanto alla documentazione inerente i rapporti tra la s.r.l. resistente e i suoi soci, la documentazione contrattuale, amministrativa, contabile e fiscale relativa alla società".

4.1. L'orientamento del Garante per la protezione dei dati personali. Spunti di riflessione.

La profonda esigenza di offrire una tutela sostanziale ai diversi interessi contrapposti a fronte dell'esercizio dei diritti di controllo, considerato che l'oggetto degli stessi è costituito dai dati, si può indirettamente cogliere anche esaminando alcuni pronunciamenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di informazione, ispezione e controllo dei soci di società in quanto autorità deputata ai sensi dell'art. 51 del Regolamento UE 2017/679 al controllo dell'applicazione del Regolamento stesso al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e all'agevolazione della libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione europea¹¹⁷.

Tra le pronunce dell'Autorità non si rinvencono, allo stato, provvedimenti che affrontano proprio la questione dei limiti dei poteri di controllo *ex art.* 2476 comma 2 c.c.; se ne rinvencono, però, due che, occupandosi di diritto di accesso ai libri sociali nell'ambito delle società per azioni, meritano di essere tenuti in considerazione posto che offrono spunti di riflessione interessanti ai fini dell'oggetto del presente elaborato.

In particolare, nel 2000 il Garante per la protezione dei dati personali, considerato l'elevato numero di quesiti presentati da società cooperative, banche e studi di professionisti con i quali è stato chiesto se l'accesso dei soci ai dati personali contenuti nei libri sociali obbligatori, disciplinati, in particolare, dall'art. 2421 del codice civile, contrastasse con la normativa sul trattamento dei dati personali, ha ritenuto opportuno offrire alcune precisazioni¹¹⁸.

¹¹⁷ V. art. 2-bis del d. lgs. n. 196 del 2003 che prevede che “L'Autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento è individuata nel Garante per la protezione dei dati personali [...] di cui all'articolo 153”.

¹¹⁸ Parere 19 dicembre 2000, doc. *web* n. 1426274. Il parere è stato rilasciato precedentemente alla riforma delle società di capitali del 2003 e prima dell'adozione del d.

Dopo avere brevemente ricostruito il sistema delle norme rilevanti con riferimento all'oggetto dei quesiti presentati (art. 2421 c.c. che individua una serie di dati che devono essere contenuti nei libri sociali obbligatori delle società per azioni; art. 2422 c.c. che disciplina il diritto di ispezione di alcuni libri sociali che può essere esercitato dai soci tramite l'esame e il rilascio di estratti a proprie spese; art. 2490 c.c. per le società a responsabilità limitata¹¹⁹ e art. 2516 c.c. per le imprese cooperative e le mutue assicuratrici¹²⁰) l'Autorità precisa che la disciplina di protezione dei dati personali non preclude in alcun modo l'esercizio dei diritti dei soci con riferimento alle notizie e alla documentazione inerente l'attività sociale. Viene in particolare sottolineato come la comunicazione dei dati riportati necessariamente nei documenti la cui tenuta è, quindi, obbligatoria non debba essere effettuata a fronte del consenso dei soci a cui i dati si riferiscono. Ciò in quanto il trattamento di quei dati è effettuato dalla società in adempimento di un obbligo normativo. Viene precisato, in proposito, che *“tale comunicazione può avvenire senza il consenso dei soci non solo quando riguardi i dati indicati nella normativa di riferimento dalla legge (es. cognome e nome dei titolari di azioni nominative: art. 2421 cod. civ.), ma anche quando riguardi dati relativi allo svolgimento di attività economiche o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (art. 20, comma 1, lett. b) ed e), legge n. 675/1996)”*.

Per quanto riguarda, poi, quei dati che non sono oggetto di necessaria pubblicità da parte delle società, queste ultime potranno *“valutare l'opportunità di chiedere il consenso dei soci ai fini della comunicazione a richiesta di terzi”*, ovviamente a seguito di un'idonea informativa.

lgs. n. 196 del 2003 contenente il Codice in materia di protezione dei dati personali, ma i principi enunciati si devono ritenere tutt'ora validi in quanto espressione di caratteri fondamentali della disciplina di protezione dei dati personali.

¹¹⁹ L'originario art. 2490 corrisponde all'attuale art. 2478 c.c.

¹²⁰ L'originario art. 2516 c.c. corrisponde all'attuale 2519 c.c.

Infine viene rilevato come resti ferma la necessità che i soci che acquisiscono le informazioni e i documenti richiesti trattino gli stessi per le finalità di trasparenza per le quali è prevista la loro comunicazione o per altre finalità con esse compatibili.

Dal citato parere del Garante per la protezione dei dati personali si traggono alcuni importanti elementi che possono essere schematizzati come segue: la disciplina di protezione dei dati non si pone in contrasto con le disposizioni del codice civile relative alla trasparenza societaria; il trattamento dei dati deve essere effettuato sempre e comunque in presenza di un'ideale base giuridica (principio di liceità del trattamento enunciato, oggi, dall'art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento UE 2016/679) che, nel caso di specie, è stato individuato in un obbligo di legge per alcuni dati e nel consenso per gli altri; il trattamento deve essere effettuato in conformità, inoltre, al principio di limitazione delle finalità per cui i dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e devono essere trattati in modo che il trattamento non sia incompatibile con tali finalità (principio oggi enunciato dall'art. 5, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679).

Si tratta, quindi, di un parere che enuncia principi la cui applicazione può evidentemente essere estesa oltre i confini dell'art. 2422 c.c.

Dall'esame dello stesso si evince, in specie, che la disciplina di protezione dei dati non può ostacolare l'attività d'impresa per cui il limite derivante dalla stessa non deve essere un limite ingiustificato e tale da precludere l'esercizio dei poteri previsti dalla legge in capo ai soci; applicare tale enunciazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2476 c.c. comporta che eventuali limiti non devono essere ingiustificati né sacrificare gli interessi per i quali il legislatore ha ritenuto di prevedere espressamente che il socio non amministratore possa controllare come la società di cui fa parte venga gestita. Si evince, inoltre, che il trattamento dei dati personali (quindi riferiti a persone fisiche) deve comunque avvenire sempre nel rispetto della disciplina di protezione dei dati, qualunque sia il dato, quindi

conformemente al principio di liceità del trattamento in base al quale il dato deve essere trattato (affinché il trattamento sia lecito) in presenza di una idonea base giuridica tra quelle tassativamente indicate dal legislatore, che, nel caso dei poteri di controllo del socio non amministratore di s.r.l. è la legge stessa. Ma tale trattamento, così come qualunque trattamento, deve, altresì, essere effettuato sempre nel rispetto del principio di limitazione delle finalità per cui se un dato viene raccolto per una certa finalità (nel caso del comma 2 dell'art. 2476 c.c. quella di controllare come viene gestita la società dagli amministratori), questo deve essere trattato per realizzare quella specifica finalità, non per altre. I dati ai quali il socio non amministratore può accedere sono solo quelli relativi alla gestione della società e solo per la finalità di verifica di come la società di cui fa parte venga gestita. L'eventuale trattamento per finalità differenti non può considerarsi un trattamento lecito e l'esercizio del diritto può (deve) essere negato dagli amministratori.

Nel 2009, poi, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un provvedimento, a seguito di una segnalazione presentata nei confronti di una società per azioni, sempre in merito all'estensione del potere di ispezione del libro dei soci *ex art. 2422 c.c.*¹²¹, con particolare riferimento al dato relativo all'indirizzo dei soci. In tale occasione è stato ribadito che la disciplina di protezione dei dati personali non si pone in contrasto con le disposizioni del codice civile relative alla documentazione e alla trasparenza dell'attività societaria e segnatamente con la disciplina che prevede il diritto di ispezione del libro dei soci. La comunicazione dei dati indicati all'art. 2421, comma 1, n. 1, c.c., considerato che si tratta di dati che devono essere trattati dalla società in presenza di un obbligo di legge, infatti, può essere effettuata in assenza di consenso espresso dei soci a cui i dati si riferiscono.

¹²¹ Parere del 26 marzo 2009, doc. *web* n. 1606023.

Per quanto riguarda, invece, quei dati che non sono tra quelli la cui annotazione deriva da un obbligo di legge, la società potrà valutare la comunicazione dopo avere chiesto il consenso degli interessati.

Con particolare riferimento al dato relativo all'indirizzo dei soci viene sottolineato come debba essere valutato se tale dato rientri tra quelli che obbligatoriamente devono essere comunicati; a tal fine, vengono, dall'Autorità, considerati l'art. 4 R.D. 29 marzo 1942, n. 239 (*"Norme interpretative, integrative e complementari del R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella L. 9 febbraio 1942, n. 96, riguardante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari"*) e l'art. 5, l. 29 dicembre 1962, n. 1745 (*"Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari"*) dalla cui lettura complessiva si deve evincere che *"il libro dei soci ha un contenuto informativo più ampio rispetto alle indicazioni contenute nell'art. 2421 cod. civ., dovendo contenere, tra l'altro, il domicilio di ciascun socio. Anche tali informazioni, quali risultano registrate nel libro dei soci al momento della richiesta di ispezione, devono quindi essere comunicate al socio che ne faccia richiesta"* senza che venga richiesto il consenso degli interessati, *"ciò, anche per consentire l'esercizio del diritto di convocazione all'assemblea (art. 2367 cod. civ.) e i diritti di denuncia (artt. 2408 e 2409 cod. civ.), i quali, per trovare concreta attuazione, presuppongono il previo soddisfacimento dell'esigenza di mettere i soci in contatto fra di loro"*.

Anche da tale provvedimento si ritiene si possano trarre rilevanti indici relativi al rapporto tra disciplina di protezione dei dati e diritto societario che hanno una portata più ampia rispetto ai confini relativi ai poteri di ispezione dei libri sociali ai sensi dell'art. 2422 c.c.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha in tale occasione infatti: ribadito che la disciplina di protezione dei dati non si pone in contrasto con la normativa che prevede obblighi di trasparenza in capo alle società a

favore dei soci, nonché precisato che il trattamento dei dati, qualora venga effettuato in presenza di un obbligo di legge, non richiede anche la presenza del consenso degli interessati affinché lo stesso sia lecito.

Anche dall'esame dei provvedimenti del Garante si comprende l'importanza, pure in ambito societario, dell'individuazione delle tipologie di dati che vengono trattati. Questi possono consistere in dati personali (quindi, oggi, riferiti a persone fisiche) nei quali rientrano, in termini generali, i dati c.d. comuni¹²², i dati appartenenti a categorie particolari di dati (art. 9 del Regolamento)¹²³ nonché i dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 del Regolamento)¹²⁴.

Alle diverse categorie citate, accanto a caratteri presenti in tutti i dati personali, si legano aspetti differenti derivanti, tra l'altro, dal principio di liceità. Infatti, con riferimento ai dati particolari *ex* art. 9 del Regolamento Ue 2016/679, tra i quali rientrano i dati relativi alla salute, vista la particolare delicatezza che li caratterizza derivante dalla stretta connessione con la sfera più intima della persona, il legislatore unionale ha enunciato un generale divieto di trattamento¹²⁵ che viene meno solo al ricorrere di una delle condizioni tassativamente indicate nel paragrafo 2 dell'art. 9 stesso. In tutte le altre ipotesi di trattamento, quindi quelle escluse dal paragrafo 2, il trattamento dei dati particolari è vietato.

Per quanto riguarda i dati c.d. giudiziari, visto l'art. 10 del Regolamento secondo il quale il trattamento degli stessi è consentito solo se “è

¹²² Fanno parte dei dati c.d. comuni, per esempio, il nome e il cognome, la data di nascita, la localizzazione geografica, il numero di conto corrente, l'indirizzo di posta elettronica, quindi tutti quei dati che non devono essere ricompresi all'interno dei dati c.d. particolari e dei dati c.d. giudiziari.

¹²³ Si tratta dei dati personali “*che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale [...] dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona*”.

¹²⁴ L'art. 10 del Regolamento Ue 2016/679 disciplina il trattamento dei dati relativi a condanne penale e ai reati o a connesse misure di sicurezza.

¹²⁵ V. art. 9, par. 1, del Regolamento Ue 2016/679.

autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati”, visto anche l’art. 2-*octies* del Codice *privacy*, il trattamento non è consentito salvo che non vi sia una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che lo autorizzi specificamente, prevedendo, tra l’altro, garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati¹²⁶.

Le società, poi, oltre ai dati riferiti a persone fisiche, trattano anche dati propri della società stessa, tutelati dalle norme in materia di segreto industriale, quindi gli artt. 98 e 99 c.p.i., che, come visto, devono avere una serie di caratteristiche specifiche.

Nell’individuare alcune delle diverse tipologie di dati che le s.r.l. possono trattare, posto che quando si parla di dati personali si deve avere riguardo all’interesse della persona fisica alla quale si riferiscono e che quando si parla di segreto industriale si deve avere considerazione per l’interesse della società a che quelle informazioni mantengano il proprio carattere di segretezza, appare evidente il rischio per l’effettività della tutela se gli unici limiti che si riconoscono ai poteri di controllo derivino dall’esterno e siano costituiti dalla buona fede e dalla correttezza.

4.2. Il ruolo degli amministratori.

Il socio che voglia esercitare i poteri che la legge gli attribuisce *ex art.* 2476 comma 2 c.c. necessita, sia nel caso di richiesta di informazioni sugli affari sociali sia qualora intenda consultare la documentazione relativa all’amministrazione della società, per espressa disposizione normativa, dell’intermediazione della società in persona degli amministratori (anche

¹²⁶ L’art. 2-*octies* comma 3 del Codice *privacy* dispone, inoltre, che “*In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonché le garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante*”.

tramite dipendenti o collaboratori da loro delegati)¹²⁷. Ciò evoca l'idea di un possibile filtro alle richieste dei soci¹²⁸ oltre a sottolineare la separazione della posizione del socio da quella della società.

Tale elemento proprio della struttura dei poteri di controllo per cui questi ultimi possono essere esercitati solo attraverso la collaborazione degli amministratori può, però, entrare in contrasto con la lettura estensiva (nel senso visto di quasi illimitata) dei confini dei poteri di controllo. Il ruolo assegnato agli amministratori (come filtro delle richieste dei soci), infatti, porta a ricostruire un meccanismo in base al quale è possibile che determinate informazioni (*i.e.* dati) non debbano essere fornite ai soci non amministratori per il carattere proprio delle informazioni stesse.

Risulta, allora, centrale l'esame del ruolo svolto dagli amministratori che dovranno consentire l'accesso alle informazioni e alla documentazione relativa alla società qualora queste debbano essere ostese e che dovranno invece astenersi dal fornirle qualora le stesse non debbano essere divulgate, neanche ai soci non amministratori della società.

Nonostante l'evidente centralità degli amministratori anche nella costruzione normativa dei poteri di controllo, la verifica del reale peso degli stessi non è stata effettuata in modo particolarmente approfondito da parte degli interpreti¹²⁹. La ragione di ciò si ritiene possa collegarsi al riconoscimento, da parte dei più, del carattere praticamente illimitato dei poteri di controllo riconosciuti al socio non amministratore di s.r.l. Tale interpretazione porta, però, a sminuire l'evidente ruolo centrale degli amministratori nel senso che attribuisce a questi ultimi una posizione sostanzialmente servente inquadrandoli come soggetti che devono

¹²⁷ G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., p. 655.

¹²⁸ G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., p. 656, 657.

¹²⁹ L'art. 2625 c.c. è stato ovviamente oggetto di analisi da parte di taluni autori, ma l'individuazione del ruolo rivestito dagli amministratori come filtro rispetto ai poteri di controllo del socio non amministratore non è stato oggetto di particolari approfondimenti, se non, appunto, ricollegati all'ipotesi in cui l'amministratore impedisca l'esercizio del potere di controllo e, quindi, incorra nella fattispecie di reato dell'impedito controllo.

consentire ed agevolare l'esercizio dei poteri di controllo da parte dei soci non amministratori limitandosi ad evitare, di fatto, un esercizio abusivo dei poteri, considerati i principi di buona fede e correttezza.

La delicatezza del profilo qui esaminato si evince altresì considerando che il legislatore ha voluto affidare la fattispecie dell'amministratore che non consente l'esercizio del potere di controllo al socio non amministratore all'art. 2625 c.c. che al comma 1 individua un illecito amministrativo e al comma 2 un reato¹³⁰.

La disposizione da ultimo richiamata, in particolare, punisce gli amministratori che, occultando documenti o compiendo altri idonei artifici, di fatto impediscono o comunque ostacolano l'attività di controllo dei soci, o di altri organi sociali, con la sanzione amministrativa pari ad euro 10.329. Qualora la condotta di cui sopra abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci si applica la reclusione fino ad un anno e il reato sarà procedibile a querela della persona offesa.

La prima fattispecie (comma 1) consiste in un illecito amministrativo, sostanziandosi nella condotta degli amministratori che occultano documenti della società o, con altri idonei artifici, impediscono od ostacolano l'attività di controllo legalmente attribuita ai soci. La seconda fattispecie (comma 2) integra gli estremi del reato di impedito controllo nel caso in cui la condotta predetta cagioni un danno ai soci.

La disposizione si correla e, quindi, garantisce una tutela effettiva al potere di controllo sancito dall'art. 2476 comma 2 c.c.: la giurisprudenza, in proposito, chiarisce, infatti, come il reato proprio¹³¹ dell'art. 2625 comma 2 c.c. sia volto a tutelare il diritto dei soci di ricevere dagli amministratori informazioni in merito agli affari sociali e di consultare i libri sociali e i

¹³⁰ E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 788.

¹³¹ Reato proprio in quanto può essere commesso solo dagli amministratori, nonché, ai sensi dell'art. 2639 comma 1 c.c., da coloro che di fatto svolgono le relative funzioni pur senza possederne la qualifica formale.

documenti relativi all'amministrazione e non, invece, la partecipazione del socio alla vita societaria ed alle deliberazioni della società.

La norma in commento richiede in particolare che l'amministratore ponga in essere una condotta attiva, che deve essere idonea e finalizzata ad intralciare le funzioni di controllo sulla regolarità della gestione societaria. L'amministratore, pertanto, risponderà del reato in oggetto solo qualora ponga in essere una condotta attiva consistente nell'occultamento dei documenti sociali di cui gli viene richiesta la consultazione oppure nell'alterazione in modo fraudolento del contenuto della documentazione stessa (come scritture contabili o verbali assembleari), ma non anche qualora si limiti a negare l'ostensione della documentazione oggetto di istanza¹³². In tale ultima ipotesi, infatti, la condotta dell'amministratore non integrerà le fattispecie di cui all'art. 2625 c.c.

Ciò posto, appare evidente come il necessario ruolo centrale assunto dagli amministratori entri in frizione con la lettura estensiva dei poteri di controllo.

Degna di maggiore considerazione è, infatti, l'esigenza - che può sembrare trascurata da chi abbraccia un'interpretazione estensiva dei limiti del controllo - di bilanciare gli interessi in gioco, avendo riguardo a quello del socio di potere controllare come venga gestita la società, da un lato, e quello della società ad evitare che determinati dati vengano conosciuti qualora non debbano essere divulgati, dall'altro. Di conseguenza risulta difficile sostenere non si debba procedere, per valutare la portata dei limiti dei poteri di controllo, alla individuazione dei criteri ai quali l'amministratore deve fare ricorso per individuare quelle informazioni che non possono essere comunicate e quelle che, invece, devono essere ostese a seguito di una richiesta del socio non amministratore.

¹³² Corte di cassazione penale 27.9.2016 n. 47307.

Sottolinea il carattere nodale della posizione che gli amministratori devono assumere, tra l'altro, l'ampio approfondimento che gli interpreti hanno dedicato agli strumenti ai quali può ricorrere il socio qualora non gli sia consentito di esercitare i predetti diritti a causa di un comportamento illecito posto in essere dagli amministratori¹³³.

In particolare, pacificamente si ritiene che, qualora l'amministratore non consenta, senza giustificato motivo, l'accesso alla documentazione relativa all'amministrazione della s.r.l., il socio non amministratore possa azionare la tutela cautelare atipica prevista dall'art. 700 c.p.c. Posizioni diverse, però, si delineano in merito ai presupposti: secondo parte della dottrina e della giurisprudenza per azionare tale tutela è necessario che il socio dimostri la presenza di un pregiudizio immanente e irreparabile¹³⁴; secondo un altro orientamento, invece, il *periculum in mora* è insito nell'impossibilità di esercitare i poteri di controllo¹³⁵.

L'ingiustificato rifiuto degli amministratori, è stato sottolineato, può, inoltre, legittimare l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 comma 3 c.c. così come l'istanza di revoca cautelare se sussistono i presupposti delle "gravi irregolarità".

L'atto costitutivo potrà, altresì, prevedere come causa di recesso o riscatto obbligatorio il rifiuto ingiustificato degli amministratori davanti a richieste di accesso ex art. 2476 comma 2 c.c.¹³⁶.

¹³³ Tra gli altri si è posto la questione dei rimedi riconosciuti al socio cui sia impossibile esercitare il diritto di controllo G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., p. 661.

¹³⁴ M. G. PAOLUCCI, *Art. 2476*, cit., p. 479.

¹³⁵ Tra gli altri, M. P. FERRARI, sostiene che "il pregiudizio del socio cui sia negato od ostacolato l'esercizio del diritto di controllo si connota [...] ex se in termini di irreparabilità, riverberandosi la lesione non solo sul patrimonio del socio ma sulle modalità di partecipazione dello stesso alla vita della società e sulla capacità di reazione contro eventuali comportamenti illegittimi riferibili agli amministratori", *Diritto di ispezione del socio di s.r.l. sulla documentazione della società controllata*, commento a Trib. Milano, sez. impresa b, 27 settembre 2017, in *Le società*, 1/2018, p. 48.

¹³⁶ G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., p. 661.

In proposito, si ritiene di dover evidenziare come, alla luce della struttura del meccanismo delineata dal legislatore, per la configurabilità dei rimedi predetti sia necessario che non sussista un giustificato motivo in presenza del quale gli amministratori abbiano ritenuto di non poter dare seguito ad un'istanza di esercizio dei poteri di controllo.

4.3. La lettera della norma. Gli atti dell'amministrazione. I soci non amministratori.

Per verificare l'estensione dei poteri di controllo risulta necessario comprendere quale sia l'oggetto degli stessi, le informazioni e la documentazione, cioè, nei confronti della quale il legislatore abbia riconosciuto ai soci non amministratori il diritto di ottenere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultazione, individuando così i dati ivi contenuti che possono essere oggetto dei poteri di controllo di cui all'art. 2476 comma 2 c.c. e valutare se vi siano informazioni (quindi dati) che non devono essere oggetto di ostensione neanche nei confronti del socio non amministratore¹³⁷.

In proposito, si deve osservare come ad un'interpretazione estensiva della portata dei poteri informativi riconosciuti al socio non amministratore segua, secondo la maggior parte degli interpreti, un esteso elenco di ambiti relativi ai quali il socio può ottenere informazioni dall'amministratore e di documenti che possono essere oggetto di controllo diretto dello stesso.

Nell'esaminare ora le due locuzioni di cui si compone il comma 2, cominciando con l'analisi puntuale del riferimento alle “notizie sullo

¹³⁷ La maggior parte della giurisprudenza e della dottrina “giustifica” la natura sostanzialmente illimitata del potere di controllo del socio non amministratore di s.r.l. ritenendo che, essendo il socio un soggetto interno alla società e non un terzo, allo stesso sarebbe riconosciuto un diritto indiscriminato di visionare ed esaminare qualunque documento nella disponibilità della società; descrive dottrina e giurisprudenza in tale modo G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., p. 656, che è comunque di parere contrario.

svolgimento degli affari sociali”, quindi, al diritto di informazione in senso stretto¹³⁸, si può notare come la maggior parte degli interpreti ritenga che la richiesta di informazioni possa abbracciare qualsiasi ambito gestorio¹³⁹, sia sull’andamento generale dell’impresa sia su singole operazioni dalla stessa intraprese, ricomprendendo quelle già concluse, quelle in corso di svolgimento nonché quelle che l’organo amministrativo ha solo pianificato¹⁴⁰.

Così, fra le notizie relative agli affari sociali sono state ricomprese tutte le informazioni che riguardano il patrimonio e la gestione dell’impresa, i rapporti giuridici ed economici della società e i fatti la cui conoscenza è necessaria e/o utile per la determinazione degli utili nonché, per esempio, quelle relative agli impieghi dell’attivo patrimoniale, i programmi di acquisizione e di alienazione, le relazioni commerciali, le partecipazioni della società (in essere o pianificate), le concessioni di prestiti, i compensi degli amministratori e le retribuzioni dei dipendenti¹⁴¹. Controverso, invece, se possano ottenersi informazioni relative ai rapporti giuridici e commerciali con società controllate¹⁴².

L’art. 2476 comma 2 c.c. riconosce, inoltre, ai soci non amministratori il diritto di consultare “*i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione*”, cioè il potere di esaminare, con consultazione diretta, proprio la documentazione che attiene alla gestione della società.

Secondo la dottrina prevalente tale diritto si estende a qualsiasi documento riferito alla società “*senza che possa essere opposto alcun segreto, dovere di riservatezza o di motivazione*”, non includendo, però, in tale locuzione

¹³⁸ G. M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 603.

¹³⁹ Chiaro sul punto N. ABRIANI, *Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*, cit., p. 605, 606.

¹⁴⁰ Come chiaramente sostenuto da G. FERNANDEZ, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l. e l’autonomia privata*, cit., p. 835, 836.

¹⁴¹ In tal senso, tra gli altri, G. FERNANDEZ, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l. e l’autonomia privata*, cit., p. 836, e G. M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 603.

¹⁴² In senso positivo G. M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 604.

quantomeno i poteri di ispezione su luoghi e beni e di interrogazione dei dipendenti e ciò in virtù di limiti generali imposti dalla legge all'organo di controllo¹⁴³.

Pertanto, possono essere oggetto di consultazione, tra l'altro, i documenti sulla base dei quali vengono assunte le scelte gestionali nonché i libri e le scritture contabili, i registri tenuti ai fini dell'Iva o in osservanza di altre disposizioni di legge, le fatture, gli eventuali stati di avanzamento dei lavori, gli estratti conto e le evidenze dei rapporti bancari, la corrispondenza e la documentazione rilasciata da professionisti.

Esaminando la dottrina che si è occupata di individuare quale sia la documentazione oggetto di consultazione emerge come quest'ultima sia stata definita un "*rimedio penetrante ed efficace che consente ai soci di esaminare ogni documento relativo alla gestione sociale*"¹⁴⁴. Sembra che la locuzione documenti relativi all'amministrazione, in realtà, per questa dottrina, ricomprenda tutti i documenti inerenti alla società. Una sorta di formula aperta, quindi, nella quale ricomprendere ogni documento detenuto dalla società.

Un'interpretazione volta a includere qualunque documento trattato dalla società tra quelli che possono essere oggetto di consultazione da parte dei soci sembra, però, poter porre dei problemi di coerenza con la stessa formulazione normativa. La norma, infatti, individua chiaramente un primo - e strutturale - limite al diritto di consultazione che riguarda la documentazione che può essere oggetto di consultazione, limite dal quale risulta necessario muovere in quanto la sua essenza si ripercuote sugli altri limiti: possono essere oggetto di controllo solo i libri sociali e i documenti

¹⁴³ Si esprime in tal senso N. ABRIANI, *Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*, cit., p. 605, 606.

¹⁴⁴ E. FREGONARA secondo la quale il socio non amministratore può consultare "*non solo i documenti contabili-amministrativi in senso stretto, ma anche tutti quelli sulla base dei quali vengono assunte le scelte gestionali e quelli riguardanti singoli affari*", *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 797, 798.

relativi all'amministrazione. Estendere eccessivamente la documentazione che può essere oggetto di controllo, quindi, comporterebbe il sostanziale venire meno di questo primo strutturale limite voluto dal legislatore. I dati incorporati in un documento nella disponibilità della società pertanto non necessariamente sono oggetto di tale controllo¹⁴⁵.

I documenti, infatti, che possono essere oggetto di consultazione, oltre ai libri sociali (espressione che non risulta comportare particolari problemi interpretativi visto l'art. 2478 c.c.), sono solo quelli relativi all'amministrazione, per cui diventa dirimente stabilire se un documento sia o non sia relativo all'amministrazione della società. Determinazione apparentemente lineare, ma in realtà di non semplice definizione: sicuramente è da ritenere che siano esclusi i documenti direttamente inerenti allo svolgimento dell'attività d'impresa e i documenti che costituiscono il risultato della gestione dell'impresa. L'attività d'impresa, infatti, differisce dall'amministrazione in senso stretto della società.

Ciò posto, per esempio, secondo una dottrina il socio non potrà avere accesso alle ricette chimiche nell'ambito di una società di concia e tintura delle pelli in quanto consistente in documentazione inerente allo svolgimento dell'attività d'impresa né, nell'ambito di una società di progettazione, ai disegni e alle tavole predisposte per il cliente dato che costituiscono il risultato della gestione dell'impresa¹⁴⁶.

Risulta, quindi, difficile leggere tale primo limite come una formula aperta nella quale ricomprendere qualunque documento societario, considerato che una lettura di questo genere priverebbe di valore la precisazione che il socio

¹⁴⁵ La maggior parte degli autori sottolinea il carattere sostanzialmente illimitato del potere di controllo del socio non amministratore di s.r.l., pochi, invece, mettono in luce i limiti che caratterizzano lo stesso, a partire dalla necessità che oggetto del potere di consultazione siano solo le informazioni contenute nei libri sociali e nei documenti relativi all'amministrazione, in particolare, G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., p. 656, 657.

¹⁴⁶ Esempi prospettati da G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., p. 657.

può avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e può avere accesso ai documenti relativi all'amministrazione.

Solo nell'ambito dei libri sociali e dei documenti che attengono effettivamente all'amministrazione della società il socio può esercitare il potere di consultazione. Tutto ciò che non rientra in tale ambito rimane escluso.

L'esaminata lettura estensiva anche dell'oggetto del controllo può contrastare con la necessità di mantenere distinto il ruolo dell'amministratore dalla posizione del socio (non amministratore), considerato che l'esigenza di individuare una sfera documentale riservata agli amministratori può essere vista anche come diretta conseguenza della predetta distinzione¹⁴⁷: gli amministratori sono titolari di diritti e doveri funzionali all'interesse sociale; i soci sono titolari di diritti volti al soddisfacimento del loro interesse personale. Concedere al socio di conoscere tutto quello che l'amministratore esamina e consulta può sembrare in contrasto con la strutturale distinzione dei due ruoli. Il legislatore, infatti, riconosce i poteri del comma 2 dell'art. 2476 c.c. espressamente solo ai "*soci che non partecipano all'amministrazione*".

Seppur, come già riscontrato, vi siano interpreti che ritengono che i poteri che il comma 2 dell'art. 2476 c.c. riconosce ai soci non amministratori individuino tipologie di poteri che necessariamente possono essere esercitati anche dall'amministratore¹⁴⁸, la necessità di una espressa previsione per i

¹⁴⁷ In tal senso G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., p. 657.

¹⁴⁸ È stato sottolineato come per gli amministratori il controllo si configuri come un potere-dovere, infatti "*quand'anche vi sia stata una ripartizione dei compiti gestori, ciascun amministratore ha diritto di essere edotto della situazione e dei propositi degli altri amministratori per decidere se acconsentire o meno all'operazione, se sollecitare una decisione dei soci o se esercitare tempestivamente l'opposizione (ove si preveda il regime di amministrazione disgiuntiva)*", N. ABRIANI, *Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli*, in AA.VV., *Diritto delle società*. Manuale breve, Milano, 2012, p. 334.

soci non amministratori conferma una strutturale differenza di posizione tra chi è amministratore e chi non lo è¹⁴⁹.

¹⁴⁹ Seppure, infatti, nella s.r.l. la ripartizione di competenza fra assemblea e amministratori relativamente alla gestione dell'impresa sociale sia in larga parte rimessa all'autonomia statutaria, ci sono funzioni che necessariamente devono essere riservate agli amministratori, per esempio spetta esclusivamente a questi ultimi la competenza ad istituire un assetto organizzativo adeguato all'impresa sociale come imposto dall'art. 2086 comma 2 c.c., G.F. CAMPOBASSO, *Manuale di diritto commerciale*, Utet giuridica, 2022, p. 354.

CAPITOLO 3

Natura del diritto del socio. Interesse individuale o rilevanza sociale?

SOMMARIO: 1. - Spiegazione tipologica dei diritti del socio di s.r.l. La società tra imprenditori e controllo dei soci verso i gestori. 2. - La s.r.l. aperta. 3. - Il confronto con le società di persone. L'interpretazione dell'art. 2261 c.c. e il comma 3 dell'art. 2320 c.c. - 4. - L'alterità del socio rispetto alla società. Soggettività e personalità. 5. - Funzionalità del diritto al controllo nel merito della gestione. Estensione dell'orientamento del Garante. Selezione dei dati. 6. - La conferma di interessi contrapposti: il controllo individuale del socio nell'ambito dei gruppi societari.

1. *Spiegazione tipologica dei diritti del socio di s.r.l. La società tra imprenditori e controllo dei soci verso gestori.*

Per tracciare i confini dei poteri di controllo risulta necessario valutare gli interessi per realizzare i quali gli stessi vengono riconosciuti. In particolare ci si deve domandare se il comma 2 dell'art. 2476 c.c. riconosca penetranti poteri al socio non amministratore nel suo esclusivo interesse o se la realizzazione dell'interesse individuale del socio porti indirettamente anche alla realizzazione dell'interesse sociale¹; la questione che si può porre, cioè, è se, e se sì in quali termini, il socio nell'esercitare il potere di controllo realizzi il suo interesse entro limiti normativi definiti in funzione della compatibilità della sfera individuale con quella sociale². Tale questione si

¹ E. FREGONARA sottolinea che la giustificazione di tali poteri è “*nel concreto interesse che ogni socio ha al buon andamento degli affari sociali per il danno che potrebbe arrecargli un negligente esercizio dell'attività economica organizzata, in ragione della quale ha conferito beni allo scopo di ricavarne un utile*”, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, cit., p. 796, 797.

² Con riferimento alle società per azioni si interroga su cosa sia l'interesse sociale e sul se e in che misura possa configurarsi un interesse sociale come diverso, di qualcosa di altro rispetto all'interesse dei soci G. GUIZZI, *Appunti in tema di interesse sociale e governance*

ricollega, quindi, da un lato a quella della configurazione della società come soggetto distinto rispetto ai soci che la compongono, dall'altro al dibattito in merito alla natura di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2476 c.c. nonché a quello della natura del ruolo rivestito dal socio all'interno della s.r.l.; tanto che in proposito è stato affermato che il socio di s.r.l. come uscito dalla riforma del 2003 “*non è considerato più come mero investitore, ma come soggetto che potrebbe partecipare alla gestione e quindi essere interessato dal rischio di impresa che è immanente alla funzione gestoria*”³.

In merito alla natura di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2476 c.c. dottrina e giurisprudenza si sono a lungo confrontate⁴.

Sul punto, con il tempo, si sono delineate posizioni diverse: una secondo la quale si tratterebbe necessariamente di diritti soggettivi⁵ e un'altra che li ha qualificati come diritti potestativi⁶. Vi è, poi, chi ricorre al termine potere⁷.

Tra gli interpreti che hanno sostenuto la natura di diritti soggettivi vi è chi li ha qualificati come diritti soggettivi individuali e chi, al contrario, come diritti soggettivi collettivi. I primi hanno sottolineato come questi diritti debbano essere riconosciuti a ciascun socio per tutelare i propri interessi

delle società bancarie, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto delle obbligazioni*, fascicolo 2, 2017, p. 243, 244.

³ A cura di P. CENDON, *Società in generale. Società di persone*, Trattato di diritto civile, Giuffrè editore, p. 418.

⁴ Dagli anni '50 la natura del diritto di informazione del socio è stata oggetto di vivace dibattito, come precisato da G. FERNANDEZ, *I diritti di controllo nel socio nella s.r.l. e l'autonomia privata*, cit., p. 831.

⁵ Il diritto soggettivo è l'insieme di pretese, facoltà, immunità e poteri riconosciuti al singolo per la soddisfazione di un suo interesse secondo il suo libero apprezzamento, P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè editore, 2007, p. 48.

⁶ Il diritto potestativo è il potere di determinare, mediante un proprio atto di volontà, una modificazione della sfera giuridica di un altro soggetto, il quale non può che subirla, P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, cit., p. 50. Tale impostazione è stata seguita soprattutto in giurisprudenza; tra le decisioni di merito si vedano Trib. Bologna 6 dicembre 2006, Trib. Biella 18 maggio 2005, Trib. Civitavecchia 21 aprile 2004.

⁷ Il potere è la facoltà attribuita ad un soggetto per realizzare un interesse altrui senza sottoposizione alle direttive dell'interessato, P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, cit., p. 46.

nella società⁸. In particolare è stato posto in luce come gli stessi rispondano a esigenze di esclusiva tutela del socio che può decidere di esercitarli o di non esercitarli. Secondo i sostenitori di questa ricostruzione si avrebbe conferma della propria posizione considerando che il socio è del tutto libero di esercitare o no il diritto di controllo e, qualora decida di esercitarlo, può farlo a proprio piacimento. Inoltre è stato sostenuto che se il controllo dovesse essere esercitato per perseguire l'interesse sociale, il suo esercizio dovrebbe essere subordinato alla dimostrazione della sussistenza dell'interesse che attraverso il controllo il socio intende perseguire, dimostrazione che non è però richiesta⁹.

Tra i sostenitori di questa lettura vi è anche chi, proprio nel porre in evidenza la natura di diritto soggettivo e sottolineandone il carattere individuale, ha valorizzato l'inerenza del controllo alla struttura essenziale della s.r.l. e il riconoscimento dello stesso anche per ragioni di tutela di terzi e in particolare dei creditori sociali. Il diritto individuale del socio è volto a realizzare diversi tipi di interessi: quello proprio del socio a conoscere il concreto andamento della gestione; quello generale, anche esterno alla compagine sociale, alla legittimità e al retto funzionamento dell'amministrazione¹⁰. Tale controllo diventa ancora più essenziale nei casi di s.r.l. senza la presenza del collegio sindacale o del revisore.

I secondi hanno, invece, evidenziato i molteplici interessi perseguiti esercitando tali diritti; non solo, quindi, l'interesse individuale del socio, ma anche l'interesse sociale al corretto funzionamento della società¹¹.

⁸ Tra i vari V. SANGIOVANNI, *Diritto di controllo del socio di s.r.l. e autonomia statutaria*, in *Notariato*, 6/2008, p. 673. G. FERNANDEZ, *I diritti di controllo nel socio nella s.r.l. e l'autonomia privata*, in *Rivista di diritto societario*, 4/2012, cit., p. 831.

⁹ G. FERNANDEZ, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l. e l'autonomia privata*, cit., p. 832, 833.

¹⁰ G. M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 590 e 617.

¹¹ M. FOSCHINI, *Il diritto dell'azionista all'informazione*, Milano, 1959, p. 272, secondo cui "l'affidamento dell'interesse collettivo al [socio] uti singulus avviene in ragione dell'impulso che alla tutela di questo interesse può derivare dal perseguimento

La dottrina prevalente ha, in ogni caso, fin da subito escluso si trattasse di un potere, di una potestà, seppur, ancora oggi, come già rammentato, alcuni autori¹², riferendosi ai diritti riconosciuti dall'art. 2476 comma 2 c.c. utilizzino questa espressione¹³; ciò, senza, però, attribuirne il significato tecnico derivante dall'espressione stessa, ma per porre in risalto l'essenza di quanto previsto dalla norma.

In ogni caso, considerato il contesto nel quale si inseriscono i poteri del socio non amministratore di s.r.l., presi in considerazione i diversi interessi in gioco, pare doversi dare rilievo alla posizione di chi sottolinea che, anche qualora si ritenesse di seguire l'orientamento che riconosce i poteri in esame per la realizzazione dell'interesse individuale del socio non amministratore, non può escludersi che attraverso l'esercizio di questi diritti possa tutelarsi, anche se in via indiretta ed incidentale, l'interesse della società e dei terzi creditori alla correttezza della gestione sociale¹⁴.

Dall'estensione degli interessi che possono essere realizzati attraverso il potere di controllo derivano conseguenze importanti relativamente alla portata dello stesso, per cui il tema dei limiti acquista sempre maggiore rilevanza: ritenere che l'esercizio di questi poteri sia effettuato anche nell'interesse della società, e non solo del socio che li esercita, offre interessanti spunti di riflessione proprio con riferimento alla loro ampiezza.

Come anticipato, ulteriori spunti utili nell'esame dell'interesse che viene perseguito dal socio non amministratore nell'esercizio dei poteri previsti dal comma 2 dell'art. 2476 c.c. si possono trarre analizzando il rapporto che intercorre tra il socio non amministratore e l'amministratore, tra il socio che

dell'interesse individuale del [socio], giacché la soddisfazione di quest'ultimo dipende dall'interesse collettivo tutelato".

¹² E. FREGONARA, *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, in *Giur. Comm.*, 2005, p. 788 ss., utilizza sia il termine diritto sia il termine potere.

¹³ Il termine "potere" viene utilizzato in questo elaborato per qualificare i diritti informativi previsti dall'art. 2476 comma 2 c.c. considerato che tale espressione è quella che meglio rappresenta l'ampiezza degli stessi e che in modo più adeguato ne coglie l'essenza.

¹⁴ G. FERNANDEZ, *I diritti di controllo del socio nella s.r.l. e l'autonomia privata*, cit., p. 833.

può controllare come viene gestita la società e l'amministratore al quale è affidato il compito di gestire la società, quindi tra il soggetto che controlla e chi è controllato nell'esecuzione dei compiti che gli vengono affidati dal controllore.

Il rapporto cambia inevitabilmente a seconda della qualifica assunta dal socio di s.r.l. come socio imprenditore o socio investitore: il socio imprenditore ha un interesse diretto che si inserisce nella gestione della società, che non ha il socio investitore. Nell'ambito delle s.r.l., come si vedrà in seguito, il tema acquista maggiore complessità considerato l'affiancarsi alla s.r.l. "tradizionale" (delineata dalla riforma del 2003) della s.r.l. "aperta".

La contrapposizione tra i ruoli del controllore e del controllato affonda le radici nella *agency theory*, elaborata inizialmente dalla dottrina economica anglosassone come teoria utile per affrontare il fenomeno del conflitto di interessi¹⁵. Seguendo tale teoria economica il diritto societario può essere visto come l'insieme di previsioni governanti una serie di rapporti di *agency*, innescati dall'organizzazione d'impresa fondata sulla destinazione lucrativa dei conferimenti riguardanti alcuni specifici rapporti: quello tra soci e amministratori, quello tra soci di maggioranza e soci di minoranza, infine quello tra soci (o la società) e i creditori¹⁶.

In particolare la relazione di agenzia è la relazione che lega una parte (il *principal*) che trae beneficio quando un'altra parte (l'*agent*) esegue determinati compiti con diligenza e lealtà e subisce, invece, un danno

¹⁵ La situazione di conflitto di interessi è quella che si viene a creare quando vi è una netta separazione tra chi ha poteri gestionali e decisionali e chi ha la titolarità dell'interesse riferibile a quella attribuzione di poteri; il rischio è che il soggetto che dovrebbe esercitare i poteri attribuitigli per realizzare gli interessi del titolare di quei poteri, li utilizzi per realizzare un interesse diverso, proprio o di terzi, V. VITI, *I conflitti di interesse degli intermediari finanziari. Agency Theory, tecniche preventive di gestione del conflitto e tutela dell'integrità ed efficienza dei mercati finanziari*, in *Amministrazione in cammino*, 16.6.2021, p. 3.

¹⁶ E. GINEVRA, *Le società di capitali "aperte", tra codice civile e T.U.F.*, in *Banca borsa titoli di credito*, 6/2022, p. 872.

quando li esercita a discapito dell'interesse del *principal* stesso¹⁷. In conseguenza di ciò l'attività di un soggetto incide sul benessere dell'altro. L'*agent* agisce nell'interesse del *principal* nel senso che non sopporta in via esclusiva e immediata i costi delle scelte dallo stesso effettuate.

È stato sottolineato come l'elemento caratterizzante questa relazione sia l'asimmetria informativa¹⁸ che separa il *principal* dall'*agent*: l'*agent* conosce elementi che il *principal* non conosce; il *principal* ha un ruolo passivo rispetto all'*agent* proprio a causa del *gap* informativo che si pone tra di loro. Da ciò derivano i c.d. *agency problems*, rischi cioè definiti di *hidden information*¹⁹ e di *hidden action*²⁰, che si ricollegano all'obiettivo normativo di riduzione dei c.d. *agency costs*, intesi quali sottospecie dei *transaction costs* che sarebbero naturalmente collegati alla particolare struttura della società²¹.

Altro elemento centrale del rapporto di agenzia è la discrezionalità nel determinare le modalità di esecuzione dell'incarico che caratterizza l'*agent*. Considerato che il *principal* non ha la possibilità di controllare di volta in volta l'operato dell'*agent* (operazione che sarebbe troppo costosa per il *principal*), è essenziale individuare quali siano gli strumenti volti a minimizzare il rischio di comportamenti opportunistici da parte dell'*agent*, posto che ridurre al minimo la discrezionalità dell'*agent* stesso costituirebbe a sua volta un costo, quindi una strada che non conviene percorrere.

¹⁷ F. SARTORI, *Il conflitto di interessi nel diritto dei contratti. Prospettive di analisi economica*, in *Rivista di diritto privato*, 2/2014, p. 283 e ss.

¹⁸ L'asimmetria informativa è stata definita come elemento "endogeno" alla relazione d'agenzia, v. F. SARTORI, *Il conflitto di interessi nel diritto dei contratti. Prospettive di analisi economica*, cit., p. 284 e ss.

¹⁹ Si tratta di rischi derivanti dal fatto che l'*agent* è "a conoscenza di ulteriori elementi che il *principal* non conosce. Si tratta di elementi a disposizione dell'*agent* che rilevano nella fase iniziale del processo decisionale e che, se utilizzati in modo distorto, possono pregiudicare l'interesse del *principal*", v. F. SARTORI, *Il conflitto di interessi nel diritto dei contratti. Prospettive di analisi economica*, cit., p. 286 e ss.

²⁰ "se il *principal* non può osservare l'azione dell'*agent*, quest'ultimo è incentivato a comportarsi opportunisticamente, facendo prevalere il proprio interesse a discapito dell'interesse della controparte", v. F. SARTORI, *Il conflitto di interessi nel diritto dei contratti. Prospettive di analisi economica*, cit., p. 286 e ss.

²¹ E. GINEVRA, *Le società di capitali "aperte", tra codice civile e T.U.F.*, cit., p. 873.

Ciò considerato, il conflitto di interessi si pone come un *agency cost*, quel costo derivante dalle attività che il *principal* deve porre in essere per evitare che l'*agent* faccia prevalere il proprio interesse o comunque un interesse divergente rispetto a quello del *principal*²².

Prendendo in considerazione le dinamiche poste in luce dalla *agency theory* nonché gli esiti ai quali perviene, per quanto riguarda il rapporto tra socio non amministratore e amministratore di s.r.l., i poteri previsti dal comma 2 dell'art. 2476 c.c. possono essere visti come strumenti attraverso i quali può essere ridotto il *gap* informativo che si pone tra il socio non amministratore e l'amministratore. Allo stesso tempo, visto che un'eccessiva ingerenza di chi controlla sul controllato che esercita i poteri che gli sono stati conferiti nell'interesse del controllore porterebbe a una relazione non proficua (l'*agent* non sarebbe, infatti, libero di poter gestire nel modo più opportuno i poteri che gli vengono attribuiti considerata soprattutto l'ingerenza di chi non ha le competenze necessarie per leggere le informazioni di gestione), l'apposizione di limiti al potere di controllo risulta un naturale requisito per un esercizio bilanciato dello stesso. Ciò ancora di più se si segue la posizione secondo la quale la natura del controllo è quella di un diritto soggettivo riconosciuto ad ogni socio per realizzare il proprio interesse seppur alla luce anche dell'interesse sociale.

2. La s.r.l. aperta.

Nel presente elaborato i poteri di controllo sono stati esaminati prendendo come principale riferimento la s.r.l. delineata dalla riforma del 2003²³, nella

²² L'interesse deve essere visto come "l'utilità oggettiva, ipotetica e futura derivante dall'esercizio di una determinata attività; si tratta di un'anticipazione mentale del guadagno, ovvero dello scopo che muove le parti del contratto e che ne giustifica la stessa esistenza" F. SARTORI, *Il conflitto di interessi nel diritto dei contratti. Prospettive di analisi economica*, cit., p. 289 e ss.

²³ Nello schema delineato dalla riforma del 2003 solo le s.p.a. potevano fare ricorso al mercato del capitale di rischio; le s.r.l. dovevano necessariamente essere "chiuse" in quanto

pur piena consapevolezza delle novità che sono state introdotte nella disciplina della s.r.l. successivamente a tale intervento normativo²⁴.

Sicuramente è da porre in evidenza che dal 1942 ad oggi il tipo s.r.l. è stato caratterizzato da una significativa evoluzione: la conformazione alla nascita era quella di “*sorella minore*” della s.p.a. con una disciplina che si plasmava su questa; nel 2003, come visto, la riforma delle società di capitali ha trasformato la s.r.l. e l’ha resa autonoma rispetto alla s.p.a. tanto da essere stata definita dagli interpreti come “*società di persone a responsabilità limitata*”, quindi ponte tra le società di persone e le società per azioni. Nel 2012 la s.r.l. è però andata nuovamente incontro a profondi mutamenti dovuti anche all’ingresso in scena delle s.r.l. *start-up* innovative (d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221, ulteriormente modificata in forza dell’art. 9, d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modifiche dalla l. 9 agosto 2012, n. 99); è questo infatti il momento in cui “*la rilevanza centrale del socio quale elemento fondante gli assetti proprietari, organizzativi e amministrativi del modello viene vissuto quale «gabbia dorata» competitivamente a vantaggio della sola s.p.a.*”²⁵.

Nel 2015, poi, viene introdotto un sistema di sottoscrizione e circolazione delle quote di imprese innovative con forma di s.r.l. pressoché dematerializzato (art. 4, comma 10, d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, conv. Con l. 24 marzo 2015, n. 33).

non potevano fare ricorso al mercato del capitale di rischio se non trasformandosi in una s.p.a.

²⁴ Oggetto di vivace dibattito è se sia individuabile una forma base alla quale appartengono s.r.l. grandi (quindi le s.r.l. con i caratteri delineati dalla riforma del 2003) e s.r.l. medio-piccole (caratterizzate, in particolare, dalle ultime modifiche), quindi se vi siano tratti indefettibili comuni ad entrambi i modelli, v. sul punto M. CIAN, *S.r.l. PMI, s.r.l., s.p.a.: schemi argomentativi per una ricostruzione del sistema*, in *Rivista delle società*, 4/2018, p. 820.

²⁵ Indica chiaramente i passaggi fondamentali dell’evoluzione che ha caratterizzato il tipo s.r.l. P. BENAZZO, *Categorie di quote, diritti di voto e governance della «nuovissima» s.r.l.: quale ruolo e quale spazio per la disciplina azionaria nella s.r.l.-PMI aperta?*”, in *Rivista delle società*, 2018, p. 1441 e ss.; anche G. PRESTI sottolinea i momenti più significativi dell’evoluzione normativa della s.r.l., *Vent’anni vissuti pericolosamente. TUF e codice civile: ina convivenza difficile*, in *Analisi giuridica dell’economia*, 2, 2019, p. 473 ss.

Con l'introduzione delle s.r.l. innovative, quindi, la s.r.l. acquista due caratteristiche che fino a quel momento erano state proprie esclusivamente delle s.p.a. e cioè una partecipazione sociale standardizzabile e distribuibile con sollecitazione all'investimento e un contatto con il mercato del pubblico risparmio anche indiretto, indistinto e generalizzato. È proprio da tale momento che attraverso il *crowdfunding*²⁶ nella compagine della s.r.l. convivono soci imprenditori e soci investitori, quindi due differenti paradigmi di soci.

Nel 2017 il tipo s.r.l. conosce ulteriori e ancor più significative modifiche²⁷ considerato che: viene estesa a tutte le PMI²⁸ costituite in forma di s.r.l. (quindi anche quelle non innovative) la possibilità di creare categorie di quote fornite di diritti diversi, il cui contenuto può essere liberamente determinato dal singolo atto costitutivo nonché la possibilità che le quote di partecipazione sociale siano oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali. Vengono altresì previste, tra l'altro, altre rilevanti novità come la estensione della nozione di valore mobiliare e la possibilità di una generica e indistinta

²⁶ Tale fenomeno può descriversi come “*il processo con cui più persone (folla o crowd) conferiscono somme di denaro (funding) attraverso un portale internet - senza quindi l'ausilio dei consueti intermediari - al fine di finanziare un progetto imprenditoriale o altre iniziative in una moltitudine di settori (immobiliare, artistico, culturale, scientifico, altruistico), ricevendo in cambio, sperabilmente, un utile o, comunque, un riconoscimento*”; in particolare, “*a fronte di una «mediazione», le piattaforme garantiscono visibilità a diverse iniziative imprenditoriali e non, con l'indicazione di un plafond da raggiungere e del termine entro il quale far pervenire le offerte di finanziamento*”, G. A. Policaro, *Dalle s.r.l. emittenti sui portali online di equity crowdfunding alle s.r.l. aperte. «Senza deviazione dalla norma, il progresso non è possibile»*, in *La società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della crisi*, Giappichelli Editore, 2020, nota 1, p. 100, 101.

²⁷ Modifiche apportate con il d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con l. 21 giugno 2017, n. 96, e il d. lgs. 5 agosto 2017 n. 129.

²⁸ Le nuove regole riguardano, quindi, le s.r.l. con un numero di dipendenti inferiore a 250 ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o, alternativamente, un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro. Le PMI sono la maggior parte delle s.r.l., v. O. CAGNASSO, *Profili organizzativi e disciplina applicabile alle s.r.l. e PMI*, in *Società a responsabilità limitata, piccola e media impresa, mercati finanziari: un mondo nuovo?*, atti del convegno Courmayer, 14-15 settembre 2018, in *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, p. 60.

sollecitazione all'investimento in s.r.l. con l'affermazione del principio *“In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dal presente decreto”* (art. 100-ter comma 1-bis del TUF), nonché l'apertura del *“portale per la raccolta di capitali”*, quale *“piattaforma on line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio, a tutte le piccole e medie imprese, come definite dall'art. 2, par. 1, lett. f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129”* (art. 1 d. lgs. 129/2017, con sostituzione dell'art. 1, comma 5-novies TUF) e l'estensione della disciplina delle offerte al pubblico per la raccolta di capitali attraverso portali *on line* alla sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle PMI (art. 4, comma 3 d. lgs. 129 del 2017, con riformulazione dell'art. 100-ter TUF).

Quindi dal 2017 accanto alle s.p.a. *“aperte”* o *“chiuse”*, è stato sostenuto, ci sono le s.r.l. *“aperte”* o *“chiuse”*²⁹. Se parte della dottrina sostiene fermamente ciò, sottolineando, quindi le rilevanti differenze tra la s.r.l. del 2003 e la s.r.l. del 2017, arrivando a parlare, appunto, per qualificare la s.r.l. modificata dalle novità infine del 2017, di s.r.l. *“aperta”*, da altra parte è stato sottolineato come per continuare ad utilizzare tale espressione per qualificare la s.r.l. derivante dalle modifiche del 2017 si deve avere presente che in realtà la nuova s.r.l. pone questioni diverse rispetto a quelle che pone la s.p.a. *“aperta”*. Ciò in quanto si ricollega a una *“vicenda di collocamento presso un pubblico indifferenziato che non è destinata ad attivare, in ragione delle caratteristiche della domanda intercettata (di tipo tanto*

²⁹ O. CAGNASSO, *Profili organizzativi e disciplina applicabile alle s.r.l. e PMI*, cit., p. 60, 61.

oggettivo quanto soggettivo), le dinamiche proprie dell'interferenza reciproca tra governance societaria e mercato” proprie della s.p.a.³⁰.

La s.r.l. nasce allora come tipo derivato dalla s.p.a., nel 2003 si stacca dalla s.p.a. per avvicinarsi alle società di persone e poi tra il 2012 e il 2015 acquista specifici aspetti che la allontanano da s.p.a. e società di persone, per poi conoscere nel 2017 delle ulteriori modifiche: queste ultime secondo alcuni devono essere viste come vere e proprie “alterazioni genetiche” del modello³¹, secondo altri, invece, come varianti da inserirsi sempre nel contesto dello stesso tipo societario della s.r.l. del 2003³².

Gli interpreti che hanno parlato di vere e proprie mutazioni hanno manifestato dubbi in merito alla capacità del modello codicistico di orientare l'individuazione dei caratteri indefettibili della società a responsabilità limitata in generale³³, posto che, accanto alla “grande” s.r.l., quella delineata dalla riforma del 2003 - quella cioè che non è qualificabile per le sue dimensioni come PMI e che continua ad essere disciplinata solo dalle norme di diritto comune -, si pone la s.r.l. PMI, modificata sostanzialmente e profondamente nel 2017, che può essere “chiusa” o “aperta” e quindi non offrire al pubblico le proprie partecipazioni oppure offrirle³⁴.

³⁰ E. GINEVRA, *Le società di capitali “aperte”, tra codice civile e T.U.F.*, in *Banca borsa titoli di credito*, 6/2022, p. 894, si occupa del rapporto tra s.p.a. “aperta” e s.r.l. “aperta”.

³¹ P. BENAZZO, *Categorie di quote, diritti di voto e governance della «nuovissima» s.r.l.: quale ruolo e quale spazio per la disciplina azionaria nella s.r.l.-PMI aperta?*, cit., p. 1449. L'Autore sintetizza le significative modifiche conosciute dal modello s.r.l. precisando che “dal punto iniziale (1942) di una s.r.l. piccola società per azioni senza azioni, sembra giungersi oggi all'approdo di una s.r.l. che può essere: (a) una medio-piccola società di capitali anche aperta al mercato (inteso proprio come investimento finanziario in via tanto diretta quanto, generalizzata, non qualificata); nonché (b) una medio-piccola società a responsabilità limitata aperta con azioni. Inoltre, dal punto intermedio (2003) di una s.r.l. società di persone a responsabilità limitata, sembra oggi emergere la possibilità di una s.r.l. società di capitali a personalità limitata”, p. 1451.

³² E. GINEVRA, *Le società di capitali “aperte”, tra codice civile e T.U.F.*, cit., p. 894, 895.

³³ M. CIAN, *S.r.l. PMI, s.r.l., s.p.a.: schemi argomentativi per una ricostruzione del sistema*, cit., p. 838.

³⁴ O. CAGNASSO, *Profili organizzativi e disciplina applicabile alle s.r.l. e PMI*, cit., p. 62, delinea chiaramente le possibili fattispecie che possono prospettarsi con riferimento al tipo s.r.l.

Chi, invece, ritiene che possa giungersi ad altre conclusioni, legge le modifiche introdotte nel 2017 da un'altra prospettiva, considerato che, visto l'art. 100-ter comma 1-bis TUF, la deroga all'art. 2468 c.c. è ipotizzabile solo negli specifici *“limiti previsti dal presente decreto”* e, quindi, avendo riguardo alle offerte di strumenti finanziari emessi dalle PMI che siano sotto la soglia rilevante *ex art. 100, comma 1, lett. c) TUF*. In quest'ottica, viene sottolineato, ci si deve domandare se il socio *“consumatore”* di un'offerta sotto soglia possa equipararsi a chi aderisce a una sollecitazione di mercato propria delle s.p.a., nonché si deve avere riguardo alla peculiarità che caratterizza l'investitore tipicamente destinatario del *crowdfunding*; quest'ultimo, infatti, è un soggetto caratterizzato dalla *“propensione a farsi guidare dalla «onda emotiva» causata dalla personale valutazione di una certa idea produttiva o di un determinato obiettivo economico-sociale”*. Da ciò derivano dubbi allora in merito alla qualificazione della quota offerta in *crowdfunding* come oggetto di una *“domanda di consumo”* considerate le particolarità che la caratterizzano come un prodotto *“personalizzato”* seppure di massa³⁵.

In ogni caso, il dato certo è che nel 2017 sono state portate a completamento importanti novità relativamente al tipo s.r.l., novità che hanno dei risvolti che interessano la posizione del socio all'interno della s.r.l.³⁶, posto che tale modello registra una significativa differenza rispetto al tipo s.r.l. *“tradizionale”* nel quale il socio è un imprenditore, quindi un soggetto fondamentalmente interessato a partecipare al governo della società. La s.r.l.

³⁵ E. GINEVRA, *Le società di capitali “aperte”, tra codice civile e T.U.F.*, cit., p. 899, 890.

³⁶ P. SPOLAORE, *S.r.l. e offerta al «pubblico» di partecipazioni sociali*, Giuffrè editore, 2022, p. 22, precisa che *“un'interpretazione e applicazione letterale delle regole della s.r.l. alla fattispecie sr.l.-crowdfunded conduce a un sistema nel quale vengono attribuiti individualmente ai singoli soci investitori (potenzialmente anonimi) diritti e poteri propri di soci imprenditori; mentre difetta buona parte, oltre che dei presidi normativi strutturali di mercato, delle tutele societarie collettive atipiche della s.p.a. Per evitare dette conseguenze sul piano positivo, parte della letteratura è stata indotta a sviluppare interpretazioni «correttive», in prevalenza mediante l'applicazione (analogica) delle regole azionarie”*. Secondo l'Autore l'applicazione analogica della disciplina azionaria alla s.r.l. delineata nel 2017 non sembra condivisibile.

del 2017, invece, con il *crowdfunding* raccoglie capitale di rischio presso una pluralità all'origine, almeno in parte, indifferenziata di soggetti³⁷: viene a delinearsi, in tal modo, quindi, una realtà capace di raccogliere liberamente soci “*non imprenditori*” nel mercato dei capitali di rischio, soci che non si interessano alla gestione della società, soci-risparmiatori, quindi, non abituati a materie di tipo più prettamente gestorio, non preparati a comprenderne la portata, la rilevanza e gli effetti, non interessati a esercitare influenze dirette su operazioni e atti amministrativi in senso stretto³⁸.

Secondo gli interpreti che ritengono che la s.r.l. del 2017 sia una s.r.l. profondamente diversa e, di fatto, incompatibile con il modello del 2003, deve essere posta in luce l'esigenza, nell'ambito di un dibattito in merito alla possibilità di ricondurre l'offerta di cui all'art. 100-ter, comma 1-bis TUF al mercato primario in senso proprio nonché in proposito alla possibilità di equiparare quote di s.r.l. “*aperte*” e azioni di s.p.a. “*aperte*”, di individuare la disciplina legale per le nuove s.r.l., di comprendere quale sia la portata dell'autonomia statutaria in presenza del nuovo tipo s.r.l. e quanti e quali modelli di *governance* siano possibili. Questi interpreti ritengono necessaria una rivalutazione del sistema normativo vista la mancanza di disposizioni che, a fronte delle novità introdotte per le s.r.l., adeguino la disciplina già esistente o comunque di norme che richiamino discipline e modelli alternativi (come quello delle s.p.a. considerato che è il modello tipicamente pensato per realtà societarie aperte³⁹). Il legislatore non individua, infatti, regole che siano esclusivamente applicabili alle s.r.l. PMI

³⁷ I caratteri della s.r.l. come delineata dalle modifiche da ultimo introdotte nel 2017 vengono chiaramente posti in luce da P. SPOLAORE, *S.r.l. e offerta al «pubblico» di partecipazioni sociali*, cit., p. 80.

³⁸ G. PRESTI per definire le modifiche apportate dall'art. 100-ter t.u.f. parla di “*una vera e propria rivoluzione*” posto che “*per le PMI cade il divieto di offerta al pubblico delle quote*”, in *Vent'anni vissuti pericolosamente. TUF e codice civile: una convivenza difficile*, in AGE, 2019, p. 473 ss.

³⁹ Si è espresso a favore dell'estensione delle regole dettate per la s.p.a., tra l'altro, P. BENAZZO, *Categorie di quote, diritti di voto e governance della «nuovissima» s.r.l.: quale ruolo e quale spazio per la disciplina azionaria nella s.r.l.-PMI aperta?* cit.

che offrano al pubblico le proprie partecipazioni, salvo quelle ricavabili dalla disciplina del *crowdfunding* contenuta nel TUF e nel Regolamento Consob. È stato sostenuto che il vuoto normativo lasciato renderebbe pertanto evidenti le problematiche che derivano dalla commistione nel tipo s.r.l. tradizionale di aspetti propri di s.p.a., per esempio avendo riguardo all'esposizione della società all'esercizio di diritti di *voice* interna pericolosamente sovradimensionati in presenza di un capitale di rischio a proprietà dispersa, anonima e non qualificata⁴⁰.

Secondo chi invece sostiene sia inesatto ricondurre il fenomeno della s.r.l. "aperta" all'ambito della s.p.a. "aperta", considerato che le strutture proprie dei due tipi societari impediscono una sovrapposizione degli stessi, dall'angolo visuale della disciplina societaria sussisterebbero solo problemi organizzativi derivanti dalla ipotetica numerosità degli investitori⁴¹: l'art. 100-ter, comma 1-bis TUF nel confinare la possibilità di deroga al divieto di cui all'art. 2468 c.c. "*pare riguardare [...] un'ipotesi di canalizzazione degli investimenti verso l'impresa che attinga a un pubblico degli investitori non per via di un loro effettivo reperimento sul mercato (e col problema di doversi confrontare con i relativi contraccolpi) ma attraverso il mero ricorso allo strumento tecnico dell'intermediazione finanziaria*". Tanto che le modifiche del 2017 non possono portare a ripensare al sistema tipologico capitalistico tradizionalmente adottato e rilanciato con la riforma del 2003 nel senso di individuare un unico tipo di società di capitali che può essere aperto o chiuso al mercato, ma devono essere lette come "*vicenda che mostra come l'auspicata canalizzazione di risparmi verso l'impresa possa seguire [...] anche vie diverse dal «mercato»*".

Con riferimento alla s.r.l. come modificata nel 2017, quindi, in base a questa seconda ricostruzione, non devono essere attivati i generali presidi di

⁴⁰ P. BENAZZO, *Categorie di quote, diritti di voto e governance della «nuovissima» s.r.l.: quale ruolo e quale spazio per la disciplina azionaria nella s.r.l.-PMI aperta?*, cit., p. 1453.

⁴¹ E. GINEVRA, *Le società di capitali "aperte", tra codice civile e T.U.F.*, cit., p. 893.

salvaguardia del mercato (per esempio il prospetto per quanto riguarda la fase di accesso al mercato) propri delle s.p.a. “*aperte*” né dovrebbe ricondursi l’offerta di cui all’art. 100-*ter*, comma 1-*bis* al mercato primario in senso proprio e neppure dovrebbe considerarsi scontata l’equiparabilità di quote ed azioni.

Viste le diverse interpretazioni delle novità introdotte con riferimento alla s.r.l., da ultimo, nel 2017, quello che qui rileva ai fini dell’oggetto dell’elaborato allora è comprendere se i ragionamenti svolti in merito ai poteri di controllo riconosciuti al socio non amministratore di una s.r.l. “*tradizionale*” possano essere estesi al socio non amministratore di una s.r.l. “*aperta*”.

Sia che si segua l’interpretazione secondo la quale la s.r.l. *post* 2017 si inserisce comunque nel solco tracciato dalla riforma delle società di capitali del 2003 sia quella in base alla quale la s.r.l. *post* 2017 è un tipo societario profondamente diverso rispetto a quello delineato nel 2003 che deve essere ricostruito attraverso l’applicazione analogica delle norme dettate per le s.p.a. “*aperte*”, è certo che la qui esaminata questione costituisce uno dei punti nevralgici per comprendere la natura della nuova s.r.l.

In proposito, considerato che la s.r.l. *post* modifiche del 2017 rimane attratta nell’orbita delle s.r.l. e visto che i caratteri suoi propri non consentono di affiancarla alla s.p.a. “*aperta*”, sembra opportuno seguire la ricostruzione secondo la quale non sia possibile applicare analogicamente le norme dettate per le s.p.a. “*aperte*”. In particolare, tra le posizioni a supporto della impossibilità di applicazione analogica della disciplina dettata per la s.p.a. “*aperta*” alla s.r.l. “*aperta*”, pare in linea con le considerazioni svolte in questa sede, almeno per quanto riguarda il primo passaggio della soluzione, quella in base alla quale la vera esigenza consiste nel “*coordinare la disciplina di un rilevante segmento della struttura finanziaria della s.r.l.*”

(art. 2476 c.c.) con la presenza di soci investitori”⁴². Nell’ambito della s.r.l. “aperta”, infatti, la prevalenza della posizione finanziaria di un partecipante può entrare in collisione con l’esercizio da parte di quest’ultimo di prerogative organizzative, soprattutto considerato che nella s.r.l. tali prerogative sono riconosciute a livello individuale al singolo socio che normativamente nasce come soggetto che partecipa e si interessa alla gestione della società. La soluzione, quindi, potrebbe essere quella della disapplicazione di parte dello statuto della partecipazione sociale in s.r.l. con “la tecnica interpretativa della riduzione teleologica o dell’interpretazione adeguatrice” soprattutto per quanto riguarda le prerogative riconosciute individualmente al socio come imprenditore ⁴³. Attraverso tale approccio, quindi, si evita di porre a rischio la capacità operativa della s.r.l. *crowdfunded*, stabilendo al contempo un nucleo minimo di poteri spettanti ai soci investitori in s.r.l. *crowdfunded*. Secondo la citata dottrina, con particolare riferimento al diritto individuale di controllo⁴⁴, “la

⁴² P. SPOLAORE, *S.r.l. e offerta al «pubblico» di partecipazioni sociali*, cit., p. 89. L’Autore sostiene che la s.p.a. non possa essere utilizzata per una applicazione analogica nella disciplina della s.r.l. *crowdfunded* “in ragione della differenza tra le fattispecie”, considerato comunque che “al livello di principio [...] il regime dell’investimento azionario indica che a fenomeni di investimento collettivo di carattere finanziario corrisponde una tendenziale esclusione degli investitori dalla gestione nonché l’assegnazione a questi ultimi di diritti amministrativi collettivi piuttosto che individuali”, p. 101. In particolare l’Autore, dopo avere riconosciuto che la fattispecie dell’investimento in s.r.l. *crowdfunded* è normativamente lacunosa, ritiene che sia necessario disapplicare alcune regole proprie del regime codicistico della s.r.l., da un lato, e applicare analogicamente, dall’altro, alcune previsioni che disciplinano la partecipazione in Oicr chiuso. Secondo tale ricostruzione il lavoro di ricostruzione normativa si interseca con l’analisi delle regole che riguardano il socio di s.r.l. considerato come singolo all’interno della società, nonché degli istituti che disciplinano gli aspetti “collettivistici” della partecipazione sociale, sia per quanto riguarda il sistema dei controlli sulla gestione sia le prerogative dei soci come collettività, p. 103, 104.

⁴³ P. SPOLAORE, *S.r.l. e offerta al «pubblico» di partecipazioni sociali*, cit., p. 101.

⁴⁴ La dottrina che segue tale ragionamento precisa che “una volta acquisita la tendenziale espunzione dalla posizione giuridica dell’investitore in s.r.l. *crowdfunded* delle regole codicistiche che si appuntano individualmente sul singolo socio, in virtù della sua naturale vocazione imprenditoriale, si rende necessario ricostruire anche il novero di poteri spettanti ai soci investitori di s.r.l. *crowdfunded* come collettività”, P. SPOLAORE, *S.r.l. e offerta al «pubblico» di partecipazioni sociali*, cit., p. 120. L’Autore, in proposito, ritiene che si debba riconoscere un doppio regime normativo con riferimento alla collettività dei soci di s.r.l.-PMI *crowdfunded*, da un lato quello delle competenze inderogabilmente

polverizzazione della compagine sociale [della s.r.l. equity-crowdfunded] crea il rischio che l'esercizio del controllo individuale, oltre a prestarsi ad abusi endemici, comporti seri intralci per lo svolgimento dell'attività comune: rischio, la cui risoluzione tramite l'ordinario rimedio del divieto di abuso del diritto appare socialmente ben più costoso, in termini di litigiosità e incertezza applicativa, rispetto a una negazione tout court del diritto". Conseguenza di ciò, allora, sarebbe la "disapplicazione di siffatto istituto, in quanto incompatibile con la presenza di soci «investitori», tramite riduzione teleologica»⁴⁵.

Viste le considerazioni svolte in merito alla opportunità di individuare ulteriori limiti ai poteri di controllo e delineata la posizioni di "filtro" ricoperta dagli amministratori a fronte di istanze ex art. 2476 comma 2 c.c., pur, come detto, concordando con la necessità di una rivalutazione della posizione del socio di s.r.l. *crowdfunded*, si sostiene che si potrebbe arrivare a una soluzione meno "drastica" rispetto alla totale disapplicazione dell'art. 2476 comma 2 c.c.; ciò proprio considerando la disciplina di protezione dei dati nonché le norme poste a tutela del segreto industriale come limiti necessari ai poteri di controllo, volti, quindi, a limitare l'estensione di poteri che nascono come propri di soci imprenditori.

3. Il confronto con le società di persone. L'interpretazione dell'art. 2261 c.c. e il comma 3 dell'art. 2320 c.c.

La riforma delle società di capitali del 2003, nell'apportare rilevanti modifiche, come visto, ai poteri di controllo del socio non amministratore di

riservate ai soci investitori e, dall'altro, quello delle competenze inderogabilmente riservate ai soci imprenditori.

⁴⁵ Risolve il problema di dover conciliare l'art. 2476 comma 2 c.c. con i caratteri del socio della s.r.l. *crowdfunded* ponendo l'attenzione sulla discrezionalità propria degli amministratori nel recepimento o meno delle domande di informazioni e ispezioni a seconda della serietà della richiesta e delle situazioni, I. CAPELLI, *Il controllo individuale del socio di s.r.l. Il modello legale*, Giuffrè, 2017, p. 227 ss.

s.r.l., ha risvegliato l'interesse nei confronti di una tematica da tempo non più oggetto del dibattito degli interpreti⁴⁶: i poteri di controllo riconosciuti al socio non amministratore di società di persone. Il comma 2 dell'art. 2476 c.c. è stato, infatti, spesso utilizzato per leggere l'art. 2261 c.c., data la tendenziale omogeneità di esigenze che emergono nell'ambito delle società di persone e delle s.r.l., entrambe strutture tipiche di realtà di medie e piccole dimensioni⁴⁷.

Dal 2003 in avanti la correlazione tra le due norme è stata incentivata anche dalla formulazione letterale pressoché identica⁴⁸. Ciò, nonostante la norma dettata per le società a responsabilità limitata sia inserita in un contesto oggettivamente diverso da quello nel quale si trova la norma per le società di persone; queste ultime, infatti, a differenza delle prime, sono caratterizzate da responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, da possibile esclusione per gravi violazioni della legge o del contratto sociale, dal divieto di non concorrenza per i soci di s.n.c. e i soci accomandatari di s.a.s.

⁴⁶ Si deve sottolineare come gli interpreti abbiano comunque mostrato di dedicare maggiore attenzione, anche a seguito del riaccendersi dell'interesse per la tematica del controllo del socio non amministratore all'interno delle società di persone, ai poteri riconosciuti al socio non amministratore di società a responsabilità limitata. Spesso, infatti, l'art. 2261 c.c. viene richiamato come confronto rispetto ad una analisi approfondita di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2476 c.c.

⁴⁷ G. B. FAUCEGLIA, *Amministrazione e rappresentanza*, in *Trattato delle società*, AA. VV., Utet giuridica, 2022, tomo I, p. 1588, nota 431.

⁴⁸ È, però, necessario sottolineare come l'art. 2476 comma 2 c.c. abbia un'estensione maggiore considerato che prevede espressamente alcune prerogative sulle quali invece l'art. 2261 c.c. nulla dice, in particolare riconoscendo al socio non amministratore la possibilità di farsi assistere da un professionista di fiducia, v. C. LIMATOLA, *Considerazioni sul controllo del socio non amministratore nelle società di persone*, in *Rivista di diritto societario*, 2/2015, p. 321. Il dibattito in dottrina in merito alla possibilità, per i soci di società di persone di farsi assistere da un professionista di fiducia è, per questo, acceso e non c'è univocità di vedute: in particolare G. FERRI sostiene, con riferimento all'art. 2261 c.c., che "il diritto di informazione e di controllo è un diritto personale del socio e pertanto deve essere personalmente esercitato. Non potrebbe il socio esercitarlo per mezzo di altri o con l'ausilio di altri: ad es. non potrebbe incaricare un tecnico della revisione della contabilità o farsi assistere nella consultazione dei documenti inerenti all'amministrazione", in *Commentario del codice civile* a cura di Antonio Scialoja e Giuseppe Branca, sub art. 2261 c.c., p. 148.

È stato sottolineato, infatti, come proprio le caratteristiche strutturali delle società di persone spieghino una interpretazione dei contorni in senso ampio e indiscriminato del diritto di controllo del socio non amministratore previsto dall'art. 2261 c.c.⁴⁹: nella disciplina della s.r.l. mancano quei “*correttivi immanenti*” propri della disciplina delle società di persone.

È bene ricordare, però, che il tema dei poteri di controllo del socio non amministratore di società di persone non si esaurisce con la disamina dell'art. 2261 c.c. posto che con riferimento alla s.a.s. il legislatore prevede, al comma 3 dell'art. 2320 c.c., che i soci accomandanti hanno “*diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società*”.

L'esame dell'art. 2261 c.c. e dell'art. 2320 comma 3 c.c. ha portato gli interpreti a domandarsi se, data la diversa formulazione per i soci accomandanti delle s.a.s., possa configurarsi un nucleo comune di diritti di informazione in tutte le società di persone⁵⁰. In proposito la posizione prevalente degli interpreti è nel senso che, seppur sia impossibile negare che sussistano profili comuni in merito ai diritti di controllo riconosciuti al socio non amministratore di società di persone, è necessario individuare profili di distinzione tra quanto previsto dall'art. 2261 c.c. e dall'art. 2320 c.c., derivanti dal diverso ruolo assunto dal socio all'interno del tipo societario considerato:

il socio accomandante è caratterizzato dalla responsabilità limitata per le obbligazioni sociali e dalla inapplicabilità del divieto di concorrenza, lo stesso, pertanto, ha un interesse meno intenso all'espletamento di una approfondita e costante verifica dell'amministrazione rispetto al socio non amministratore illimitatamente responsabile.

⁴⁹ G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., p. 650, 651.

⁵⁰ Affronta la questione del rapporto tra l'art. 2261 c.c. e l'art. 2320 comma 2 c.c. C. LIMATOLA, *Considerazioni sul controllo del socio non amministratore nelle società di persone*, in *Rivista di diritto societario*, cit., p. 327 e ss.

Nella s.a.s. l'amministrazione può essere conferita solo ai soci accomandatari, quindi i soci accomandanti sono esclusi dall'amministrazione stessa⁵¹. Proprio da ciò deriva la differente latitudine da attribuire al controllo del socio illimitatamente responsabile rispetto al socio accomandante⁵². Se, infatti, gli interpreti ritengono che rientri nel potere previsto dall'art. 2261 c.c. anche la possibilità di svolgere ispezioni (e non solo consultazioni), la posizione del socio accomandante ha portato a ritenere che sia rimessa ai soci ogni valutazione in merito alla attribuzione ai soci accomandanti di poteri di controllo più ampi rispetto a quanto previsto espressamente dal comma 2 dell'art. 2320 c.c., con ciò escludendo che dalla lettera della norma possa derivare un potere ispettivo ai soci accomandanti. Il potere di controllo del socio non amministratore della s.s. e della s.n.c. è, pertanto, più ampio di quanto disposto per il socio accomandante di s.a.s. dal legislatore. I soci di s.a.s. potranno, però, decidere di ampliare i poteri riconosciuti all'accomandante.

Considerata la distinzione che deve porsi, in merito ai poteri di controllo sulla gestione, tra il socio accomandante di s.a.s. e gli altri soci di società di persone, ci si deve domandare se la posizione del socio di s.r.l. sia accostabile a quella dell'accomandante, considerata la responsabilità limitata che li caratterizza, o, se, al contrario, debba essere assimilata, almeno per quanto riguarda la centralità del ruolo del socio all'interno della compagine societaria, a quella del socio illimitatamente responsabile. L'accostamento all'una o all'altra posizione ha degli evidenti precipitati

⁵¹ Il socio accomandante può, però, in forza di una procura speciale per singoli affari trattare e concludere affari in nome della società, v. art. 2320 comma 1 c.c.

⁵² Anche la giurisprudenza di merito sembra essere prevalentemente orientata nel senso di ritenere che il controllo del socio accomandante sulla gestione della società non sia pieno come quello riconosciuto al socio illimitatamente responsabile, considerato che la legge gli attribuisce solo un controllo sulla correttezza dei dati esposti in bilancio al termine dell'esercizio sociale, v. Trib. Padova, 9.8.2019, in *www.ilcaso.it*; Trib. Roma 13.2.2018, in *Giur. It.*, 2018, 1445. Da sottolineare come ci siano comunque anche sentenze di merito che riconoscono al socio accomandante poteri ispettivi pieni, v. Trib. Salerno 18.9.2009, in *Corr. giur.*, 2010, p. 941.

anche in merito all'interpretazione del perimetro dei poteri previsti dal comma 2 dell'art. 2476 c.c.

La comprensione effettiva della portata dei poteri di controllo previsti dall'art. 2261 c.c. deve passare, come anche per quanto riguarda l'analisi del comma 2 dell'art. 2476 c.c., dalla considerazione del ruolo del socio all'interno della società, tenendo presente innanzitutto la forte inerenza del socio stesso alla struttura imprenditoriale che caratterizza le società di persone: il socio di società di persone è, infatti, parte essenziale dell'organismo economico contribuendovi con il proprio apporto (di capitale e/o lavorativo)⁵³.

L'art. 2257 comma 1 c.c. stabilisce che, laddove il contratto sociale non preveda nulla, l'amministrazione spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Il socio, quindi, di norma, è amministratore della società, gestisce direttamente la società di cui fa parte: evidente pertanto è lo stretto legame che intercorre tra il socio di società di persone e la società stessa.

Tale disposizione normativa, seppur porti a una tendenziale sovrapposizione tra il ruolo di socio e quello di amministratore, non determina, però, una necessaria sovrapposizione tra le due posizioni: anche nelle società di persone, come nelle società di capitali, quindi, i soci possono essere amministratori, ma può anche essere disposto diversamente. Pertanto i soci amministratori devono distinguersi dai soci non amministratori⁵⁴ e proprio da ciò parte degli interpreti fa discendere la distinzione tra il diritto di controllo che compete ai soci non amministratori e quello correlato al dovere di vigilanza in capo ai soci amministratori, riconoscendo quanto previsto dall'art. 2261 c.c. ai soci non amministratori.

⁵³ G. B. FAUCEGLIA, *Amministrazione e rappresentanza*, cit., p. 1449 ss.

⁵⁴ Ormai abbandonata è la visione del potere gestorio come espressione o conseguenza della responsabilità illimitata del socio, G. B. FAUCEGLIA, *Amministrazione e rappresentanza*, cit., p. 1465.

Proprio dal penetrante ruolo del socio all'interno della società viene fatta derivare la conseguenza della maggiore ampiezza del perimetro applicativo del diritto del socio non amministratore di informarsi nelle società di persone, anche mediante consultazione di documentazione, rispetto a quello riconosciuto al socio di società di capitali⁵⁵. Ma il fine per il quale viene riconosciuto il potere di controllo è lo stesso: consentire a chi non si occupa della gestione di controllare costantemente l'operato degli amministratori e conoscere la situazione della società per esercitare consapevolmente i diritti attribuiti⁵⁶.

Come per la formulazione dell'art. 2476 comma 2 c.c., anche l'art. 2261 c.c. può sembrare delineare dei poteri di controllo illimitati; la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie⁵⁷, però, sottolineano come il loro concreto utilizzo non possa non conoscere dei limiti, essendo necessario che venga bilanciato l'interesse del socio con l'interesse sociale.

Tra i limiti ai poteri di controllo vengono individuati i principi di correttezza e buona fede: l'amministratore deve rifiutare l'accesso ai dati qualora vi sia il rischio di un utilizzo strumentale e abusivo delle informazioni ottenute nonché qualora le richieste dei soci siano idonee ad ostacolare la conduzione degli affari societari.

Parte della dottrina, rifacendosi al dibattito sorto in merito al comma 2 dell'art. 2476 c.c., ritiene, inoltre, si debba avere riguardo al carattere di segretezza proprio di dati riferiti a terzi (che gli amministratori conoscono solo in relazione al proprio ufficio): in particolare viene ritenuto che, seppur tale carattere non costituisca un limite all'esercizio dei poteri di controllo, debba, però, essere opposto *“eccependo l'estraneità di determinati dati*

⁵⁵ G. B. FAUCEGLIA, *Amministrazione e soci*, cit., p. 1591.

⁵⁶ Per quanto riguarda le società di persone si esprimono in tal senso P. CENDON, *Trattato di diritto civile*, in *Società in generale. Società di persone*, p. 429, G. DI CHIO, sub art. 2261 c.c., in *Commentario al Codice civile*, diretto da P. Cendon, Utet, 1991, p. 809.

⁵⁷ G. B. FAUCEGLIA, *Amministrazione e rappresentanza*, cit., p. 1591; Trib. Nocera Inferiore, 24.3.2009.

rispetto al suo contenuto”⁵⁸. Il carattere riservato di determinate informazioni non sarebbe, quindi, un limite, ma comunque un elemento da considerare per stabilire che determinate informazioni sono estranee rispetto allo scopo per il quale i poteri di controllo sono riconosciuti.

In merito, poi, a quelle informazioni che costituiscono il “*segreto aziendale*” la dottrina si divide. Vi è chi ritiene che, stante la configurazione tipologica delle società di persone e della correlata responsabilità illimitata del socio, non sia tollerabile un diniego di accesso alle informazioni sulla base di “*generici richiami al «segreto aziendale», in considerazione dell’assenza di organi di controllo e, ancora prima, dell’assenza di una sfera di informazioni relative alla gestione da potersi considerare «riservate» rispetto al socio*”⁵⁹. Altra dottrina, invece, nel considerare il ruolo degli amministratori come “*necessaria intermediazione [...] rispetto alle richieste dei soci in funzione di filtro*” ritiene legittimo il rifiuto di divulgare determinate informazioni allorché l’istante sia il socio accomandante.

Tali interpreti mostrano, però, dei dubbi in merito all’estensione del controllo qualora la richiesta provenga dal socio illimitatamente responsabile. In questa circostanza viene contemplata la possibilità di un diniego solo qualora il socio sia il concorrente tollerato o il socio uscente. In merito al socio autorizzato a esercitare attività concorrente è stato, in particolare, sostenuto che possa accedere solo ai documenti diversi dall’esercizio in concorrenza: si è ammesso in qualche caso “*il rifiuto degli amministratori o si è affermato che costoro dovrebbero comunque operare*

⁵⁸ C. LIMATOLA, *Considerazioni sul controllo del socio non amministratore nelle società di persone*, cit., p. 341, nota 79, che ritiene di poter estendere alle società di persone le considerazioni di G. Presti, relative al controllo del socio di s.r.l. “*là dove fa riferimento ad esigenze di privacy anche di terzi, che gli amministratori sono tenuti a tutelare. Si potrebbe, pertanto, concludere che in simili ipotesi, più che un limite al diritto di controllo del socio, si possa parlare di profili che non rientrano nel contenuto della facoltà di informazione riconosciuta dalla legge*”.

⁵⁹ G. B. FAUCEGLIA, *Amministrazione e rappresentanza*, cit., p. 1592.

una valutazione concreta di compatibilità tra la tutela di riservatezza della società e l'interesse all'informazione di determinati soggetti”.

Dubbi sono stati espressi anche nel caso in cui la divulgazione delle informazioni possa compromettere il buon esito di trattative delicate⁶⁰.

Vi è, poi, chi, senza distinguere tra i soci istanti, ritiene che il segreto sociale costituisca sempre un limite all'esercizio del controllo: al socio non amministratore, infatti, dovrebbe essere negato l'accesso a notizie che, se rilevate, potrebbero arrecare un danno alla società⁶¹.

Infine, sempre con riferimento al dibattito sorto in merito alla portata dell'art. 2261 c.c., si sottolinea come sia stato sostenuto che, per delineare più chiaramente i limiti all'esercizio dei poteri di controllo, possa essere utile prevedere specifiche clausole statutarie che, per esempio, dispongano che *“gli amministratori possano opporre ai soci la riservatezza di alcune informazioni particolarmente delicate”*⁶².

Ciò che comunque risulta dall'analisi della giurisprudenza e della dottrina che si sono occupate del campo di azione dell'art. 2261 c.c. (come si è detto, quantitativamente minore è l'apporto rispetto al dibattito sul comma 2 dell'art. 2476 c.c.) è che limiti devono essere riconosciuti anche con riferimento ai poteri previsti dall'art. 2261 c.c. e dal comma 2 dell'art. 2320 c.c.; è stato sottolineato - e questo sembra il dato più rilevante - che l'estensione dei poteri di controllo riconosciuti ai soci di società di persone deve essere bilanciata con gli interessi in gioco e che dal peso di questo bilanciamento dipenderà la portata del controllo.

L'analisi del ruolo del socio all'interno delle società di persone così come all'interno delle società di capitali è essenziale nell'esame dei poteri di

⁶⁰ C. LIMATOLA, *Considerazioni sul controllo del socio non amministratore nelle società di persone*, cit., p. 344.

⁶¹ G. DI CHIO, sub art. 2261 c.c., in *Commentario al codice civile*, diretto da P. Cendon, Utet, 1991, p. 810.

⁶² C. LIMATOLA, *Considerazioni sul controllo del socio non amministratore nelle società di persone*, cit., p. 346, 346.

controllo del socio non amministratore e porta ad interrogarsi, tra l'altro, sulla configurazione della società (di persone e di capitali) come “ente altro” rispetto a soci che la compongono e ad affrontare il tema della personalità giuridica e della soggettività giuridica.

4. L'alterità del socio rispetto alla società. Soggettività e personalità.

La riforma del 2003 ha sicuramente avvicinato il tipo s.r.l. ai caratteri propri delle società di persone, ma da tale avvicinamento non è derivata una totale attrazione del tipo societario accanto alla s.s., alla s.n.c. e alla s.a.s.

Il socio di s.r.l. è socio di una società di capitali, seppur “personalizzata”⁶³: ciò è evidente esaminando la regolamentazione della formazione del capitale sociale, dell'acquisto della personalità giuridica, della responsabilità limitata, della disciplina della pubblicità, dello scioglimento e della liquidazione⁶⁴. Il modello legale della s.r.l. rimane, infatti, fortemente capitalistico.

Dall'accostamento della s.r.l. alle società di persone e, allo stesso tempo, dal suo rimanere incardinata al mondo delle società di capitali nasce il problema della qualificazione del rapporto tra il socio e la s.r.l., affrontando il quale ci si deve domandare se la posizione del socio venga a sovrapporsi a quella della società, se la società debba vedersi, quindi, esclusivamente come somma degli interessi dei soci.

Il tema è tutt'altro che teorico considerato che ritenere vi sia identità tra il socio di s.r.l. e la società o, al contrario, qualificare il socio come terzo, quindi soggetto distinto e portatore di interessi differenti, comporta evidenti conseguenze anche pratiche in merito all'oggetto del presente elaborato.

⁶³ Se con la riforma del 2003 la s.r.l. è stata avvicinata alle società di persone di certo non si può parlare di identificazione delle une con le altre, G. COTTINO, *Le società di persone*, Zanichelli editore, 2019, p. 74.

⁶⁴ R. GUIDOTTI, *Società a responsabilità limitata e tutela dei soci di minoranza: un raffronto tra ordinamenti*, in *Contratto e impresa*, vol. 23, n. 3, p.68, 669, richiama, in proposito, l'insegnamento di G. Portale.

Tanto che la maggior parte della giurisprudenza e della dottrina giustifica la natura sostanzialmente illimitata del potere di controllo del socio non amministratore di s.r.l. ritenendo che, essendo il socio un soggetto interno alla società e non un terzo, allo stesso sarebbe riconosciuto un diritto indiscriminato di visionare ed esaminare qualunque documento nella disponibilità della società⁶⁵.

La delicatezza del tema e la correlata necessità di verificare se il carattere di soggetto interno alla società sia elemento sufficiente per qualificare come illimitati i poteri di controllo (e per fare venire meno qualunque tipo di separazione tra i componenti la società e la società medesima) si intrecciano, inevitabilmente, con la relazione tra personalità giuridica⁶⁶ e soggettività giuridica⁶⁷ e quindi, di riflesso, con il rapporto tra società di persone e società di capitali. Dall'analisi degli stessi possono derivare, infatti, utili indicazioni in merito ai limiti o comunque all'estensione (*i.e.* oggetto) del controllo del socio non amministratore.

Il dibattito in proposito è stato acceso considerate le diverse teorie che si sono sviluppate in merito al concetto di persona giuridica: gli interpreti, in proposito, si sono a lungo interrogati sul problema di stabilire quale posizione assuma il fenomeno della persona giuridica, se la persona giuridica sia un ulteriore soggetto di rapporti giuridici rispetto alla persona fisica o se debba essere collocata in un ambito diverso dal diritto delle persone⁶⁸.

In merito al concetto di persona giuridica nel tempo si sono contrapposte, in particolare, diverse posizioni: la teoria della realtà secondo la quale la

⁶⁵ Descrive dottrina e giurisprudenza in tale modo G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., p. 656, che è comunque di parere contrario.

⁶⁶ Categoria recepita dal codice civile.

⁶⁷ La capacità di intrattenere, in quanto soggetto di diritto, rapporti giuridici ed esserne vincolati, G. COTTINO, *Le società di persone*, cit., p. 48.

⁶⁸ Il fenomeno è quello per il quale entità diverse dall'uomo sono sottoposte a un trattamento normativo corrispondente a quello delle persone fisiche. Imposta chiaramente il problema F. GALGANO, *Delle persone giuridiche*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, Zanichelli editore, 2006, p. 3.

persona giuridica è *alter ego* vivente della persona fisica e la teoria della finzione secondo cui la persona giuridica è considerata come se fosse una persona fisica.

Secondo la prima impostazione attraverso il concetto di persona giuridica vi è il riconoscimento sociale di una organizzazione quale centro di imputazione e di interessi. Per la tesi “*riduzionista*”, invece, la persona giuridica rappresenta un concetto privo di autonomo contenuto e la sua configurazione si deve ricondurre a una finzione che consiste nel disciplinare determinate situazione soggettive riconducibili a gruppi di persone come se il gruppo fosse una persona sola⁶⁹. In merito a tale seconda impostazione è stato posto in evidenza come la necessità di superare la concezione riduzionista della persona giuridica derivi dalla concezione della persona giuridica come soggetto titolare di interessi socialmente apprezzabili e non riconducibili agli interessi delle singole persone fisiche che la compongono⁷⁰.

Nel contesto stratificato delineato si inserisce per l'appunto il dibattito in merito al rapporto tra personalità giuridica e soggettività giuridica. La posizione prevalente riconosce solo alle società di capitali la personalità giuridica; le società di persone, infatti, sarebbero caratterizzate esclusivamente da soggettività giuridica. E proprio questo elemento spiegherebbe le differenze di disciplina tra società di persone e società di capitali.

È stato precisato che l'attribuzione della personalità giuridica determina un più elevato grado di separazione tra il patrimonio della società e il patrimonio dei partecipanti, tra il socio e la società⁷¹; il mancato

⁶⁹ Sintetizza le diverse posizioni che si sono venute a delineare con il tempo E. GINEVRA, *Identità e rilevanza della persona giuridica alla luce del d. lgs. n. 231/2001*, in *Rivista delle società*, 1/2020, p. 72 e ss.

⁷⁰ Sul punto v. E. GINEVRA, *Identità e rilevanza della persona giuridica alla luce del d. lgs. n. 231/2001*, cit., p. 72.

⁷¹ G. COTTINO, *Le società di persone*, cit., p. 43.

riconoscimento della stessa alle società di persone, però, non comporta il venir meno del riconoscimento della società quale soggetto di diritto. La soggettività giuridica propria delle società di persone è infatti comunque “*tale da consentire di affermare un’alterità soggettiva della società rispetto ai suoi soci*”⁷².

Il binomio personalità giuridica e soggettività giuridica, quindi il rapporto tra società di capitali e società di persone, non deve essere visto come un’antitesi tra istituti giuridici, ma come una “*diversificata articolazione e qualificazione di fattispecie dalla matrice comune*”. La personalità giuridica rappresenta solo un livello superiore di separatezza e di separata entificazione del soggetto; la soggettività di diritto è “*un attributo trasversale ad una fenomenologia più ampia di quella rappresentata dai binomi in questione*”⁷³. Non vi è una differenza di essenza tra una società di persone e una società di capitali. Infatti “*diverso è il grado di unificazione patrimoniale, caratterizzato nelle sole società di capitali dal netto distacco tra i partecipanti e il patrimonio «comune», sempre rigorosamente insensibile alle eventuali pretese dei creditori particolari del socio. Insensibilità in cui si esprime l’autonomia patrimoniale perfetta*”⁷⁴. Ma anche nelle società di persone si deve rinvenire una, pur meno netta, separazione.

Da ciò consegue che i regimi normativi che si applicano ai soggetti persone giuridiche e quelli propri dei soggetti con sola soggettività giuridica non devono necessariamente leggersi l’uno opposto all’altro, seppur in concreto si differenziano su aspetti essenziali (per es. il valore dell’iscrizione nel registro delle imprese; la possibilità solo per le società di persone di esistere

⁷² D. REGOLI, *Diritto delle società. Manuale breve*, Giuffrè editore, 2012, p. 35.

⁷³ G. COTTINO, *Le società di persone*, cit., p. 48.

⁷⁴ G. COTTINO, *Le società di persone*, cit., p. 50, che sottolinea come tale affermazione non sia contraddetta dalla presenza, nella s.a.p.a., di soci accomandatari responsabili sussidiariamente per le obbligazioni sociali; la loro responsabilità personale ne rafforza la capacità patrimoniale e ne consolida l’autonomia patrimoniale.

in stato di irregolarità; l'efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili del titolo esecutivo ottenuto nei confronti della società).

In ogni caso, anche le società di persone sono soggetti di diritto dotati di autonomia patrimoniale e di conseguenza tra il socio di società di persone e la società non vi è piena sovrapposizione, ma la separazione tra loro ha un minore grado di intensità rispetto a quello che caratterizza il socio di società di capitali e la società di cui fa parte. L'autonomia patrimoniale di cui godono le società di persone, infatti, incontra un limite nella responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali che si aggiunge a quella principale del patrimonio sociale (v. artt. 2261, 2291, 2313 c.c.): responsabilità inderogabile nella collettiva e nell'accomandita semplice per quanto riguarda la posizione degli accomandatari e nella semplice per i soci che hanno agito in nome e per conto della società.

Se, quindi, l'attribuzione della personalità giuridica solo alle persone giuridiche comporta differenze, anche significative, di disciplina applicabile, il riconoscimento quantomeno della soggettività giuridica alle società di persone rende impossibile considerare coincidenti il socio e la società anche quando si parla di tale categoria di società.

La conferma dell'impossibilità di ridurre la società alla somma degli interessi dei soci deriva dal fatto che anche nelle società di persone il socio, che di norma è anche amministratore, può non possedere la qualifica di amministratore e, seppur caratterizzato da responsabilità illimitata, non si occupi della gestione della società.

Tutto ciò considerato, sia nelle società di persone sia nelle società di capitali, con diversi, come detto, livelli di separazione, il socio e la società, si ritiene debbano essere considerato soggetti differenti, portatori di interessi non necessariamente sovrapponibili.

Con particolare riferimento alla s.r.l., si può quindi osservare come la società sia soggetto distinto dal socio per cui non può essere vista come entità avente mera funzione strumentale rispetto agli interessi delle persone

fisiche che la compongono; allo stesso tempo, però, il socio di s.r.l. non può essere considerato alla stregua di un qualunque terzo, totalmente estraneo alla compagine societaria.

Dalla conseguenza della (strutturale) distinzione tra socio e società si può fare derivare la spiegazione della esistenza di informazioni che il socio non amministratore non deve conoscere. Con riferimento alle s.r.l., quindi, fattispecie in cui l'amministratore non deve consentire l'accesso a seguito di un'istanza di esercizio dei poteri di cui all'art. 2476 comma 2 c.c.

Dal rapporto tra socio e società discende l'esigenza di bilanciare l'interesse del primo a conoscere come viene gestita la società con i diversi interessi alla riservatezza che vengono in evidenza nonché la possibilità che nell'ambito di documenti ed informazioni ivi presenti che vengono ostesi al socio ve ne siano alcuni che non devono essere dallo stesso conosciuti.

5. Funzionalità del diritto al controllo nel merito della gestione. Estensione dell'orientamento del Garante. Selezione dei dati.

Come già anticipato, gli interpreti si dividono tra coloro che ritengono che i poteri di controllo vengano esercitati dal socio non amministratore nell'interesse esclusivo del socio stesso in quanto diritti meramente individuali, e chi sostiene che si tratti di poteri, seppur individuali, che devono essere letti nel contesto della *governance* della società.

La posizione tratteggiata in precedenza di chi vede socio e società come due entità differenti, portatrici di interessi che possono non coincidere, pare essere quella che maggiormente si adatta alla lettura dei poteri di controllo come poteri individuali, ma allo stesso tempo inseriti profondamente in un contesto societario nel senso che se da un lato vengono esercitati per perseguire l'interesse del socio, dall'altro il loro esercizio non può essere dannoso per la società, non può essere contrapposto rispetto alle esigenze della società. Anzi, l'esercizio del controllo deve essere espressione della

necessità di verificare nel merito la gestione della società, sia per realizzare un proprio interesse sia per consentire il buon andamento societario e, quindi, la realizzazione dell'interesse sociale.

Tale impostazione allontana i diritti di informazione e accesso dall'essere considerati espressione di un potere "*comproprietario*" per configurarli come strumenti volti a realizzare un effettivo controllo sugli atti amministrativi. Ciò si rende necessario se si adotta un approccio funzionale del diritto al controllo, se si ha riguardo, cioè, allo scopo per il quale il legislatore riconosce pregnanti poteri di controllo al socio non amministratore: se il socio può esercitare il potere di controllo solo per verificare come viene gestita la società vorrà dire che tutte le informazioni non utili a tale fine non devono essere dallo stesso conosciute.

Dall'applicazione dell'approccio funzionale ai poteri di controllo, esaminate le diverse teorie elaborate in merito al fenomeno della personalità giuridica nel rapporto con il concetto di soggettività giuridica nonché la relazione tra il socio e la società sembra potersi trarre un elemento utile ai fini dell'esame intrapreso nel presente elaborato: ciò che deve guidare l'interprete è l'individuazione degli interessi rilevanti quando il socio che non ha assunto la veste di amministratore decide di esercitare i poteri di controllo.

Gli interessi da bilanciare quando si affronta il tema dei limiti dei poteri consultivi sono molteplici: vi è l'interesse del socio a conoscere come viene gestita la società; vi è quello della società a che determinate informazioni vengano tenute segrete in quanto costituiscono informazioni societarie riservate la cui divulgazione⁷⁵ costituirebbe un serio danno all'attività

⁷⁵ La disciplina di protezione dei dati personali distingue chiaramente tra comunicazione di dati e diffusione di dati. L'art. 2-ter, comma 4, del d. lgs. n. 196 del 2003 definisce la "*comunicazione*" come "*il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione*"; per "*diffusione*", invece, si intende "*il dare conoscenza dei dati personali a soggetti*

societaria; vi è anche quello degli interessati⁷⁶ al rispetto del diritto alla protezione dei dati personali. Esigenze differenti, tutte però meritevoli di tutela, considerata la presenza nell'ordinamento di specifiche disposizioni dettate proprio per preservare i diversi interessi individuati.

Posta l'importanza di verificare nel caso di specie gli interessi in gioco, altro elemento importante che si ritiene debba guidare l'interprete attiene al rapporto tra i predetti interessi. In proposito, utili indicazioni si possono trarre dall'analisi dei provvedimenti del Garante in materia di ispezione dei libri nelle s.p.a. citati dai quali emerge chiaramente come le interazioni tra la disciplina di protezione dei dati e il diritto societario siano molteplici e che la prima non possa mai considerarsi ostacolo all'attività societaria, men che meno in presenza di obblighi previsti dalla legge che consentono di trattare determinati dati; il diritto societario deve essere confrontato con le varie discipline che tutelano i dati posto che non può considerarsi insensibile alle disposizioni inserite nell'ordinamento a tutela dei dati, tenuta in considerazione, tra l'altro, l'elevata mole di informazioni che le società trattano.

Da tali provvedimenti emerge però anche la necessità di effettuare un bilanciamento⁷⁷, conforme al canone di proporzionalità, tra esigenze di

indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”.

⁷⁶ Il termine interessato è da intendersi in senso tecnico come il soggetto (persona fisica) a cui i dati si riferiscono. È il soggetto titolare del diritto alla protezione dei dati personali.

⁷⁷ Il principio del bilanciamento degli interessi in gioco è centrale anche nell'ambito della disciplina di protezione dei dati. In merito al c.d. bilanciamento come “*valutazione ponderata [...] per determinare, in rapporto alle circostanze concrete, la prevalenza dell'uno [diritto] con l'altro*” necessariamente da riferire anche al diritto alla protezione dei dati personali si rinvia a R. LATTANZI, “*«Diritto alla protezione dei dati di carattere personale»: appunti di un viaggio non ancora concluso*”, cit., p. 115, che riprende l'insegnamento di L. MENGONI, “*Fondata sul lavoro: la Repubblica tra diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà*”. G. FINOCCHIARO sottolinea, in proposito, come il Regolamento Ue 2016/679 “*pon[ga] l'accento sull'equilibrio degli opposti interessi e considera il diritto alla protezione dei dati personali necessariamente oggetto di bilanciamento*”, in “*La protezione dei dati personali in Italia*”, AAVV, Zanichelli editore, 2019, p. 25.

riservatezza ed esigenze di trasparenza, avuto riguardo allo specifico diritto che si prende in considerazione e al caso di specie.

Come detto, gli spunti che possono trarsi dall'esame dei citati pronunciamenti del Garante per la protezione dei dati personali sono molteplici e utili, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione di una tutela sostanziale degli interessi in gioco, tutela che si può realizzare proprio solo attraverso la tecnica del bilanciamento. Dopo avere individuato, quindi, quali siano le diverse posizioni da tutelare, si devono identificare le finalità che si ritiene di dover perseguire, ponendo l'attenzione sul tipo di dato che è oggetto di controllo per verificare quale sia il soggetto al quale si riferisce (società, soci, terzi), quindi, l'interesse da tutelare.

Proprio dalla valutazione del tipo di dato oggetto di richiesta di controllo discende la necessità di prendere in considerazione le diverse discipline previste dall'ordinamento che tutelano i dati, le informazioni in quanto tali.

Come già posto in luce, nel contesto societario i dati trattati sono molteplici e appartenenti a categorie diverse. L'amministratore pertanto dovrà verificare quali siano i dati oggetto dei documenti relativi all'amministrazione che il socio non amministratore chiede di consultare, valutando la categoria alla quale il dato appartiene, quindi il soggetto a cui i dati si riferiscono. Dovrà così essere effettuata una selezione dei dati, consentendo l'accesso a quelli la cui conoscenza è utile ai fini dell'esercizio del controllo sulla gestione ed escludendo, invece, quelli estranei alla *ratio* del comma 2 dell'art. 2476 c.c.; le informazioni la conoscenza delle quali non è funzionale all'esercizio del potere di controllo non dovranno essere fornite.

Secondo tale approccio, delineato appunto, dal Garante, deve essere attuata una selezione dei dati per cui deve essere consentito l'accesso ai dati utili ai fini dell'esercizio del potere di controllo ed escluso l'accesso di quelli la conoscenza dei quali non è funzionale all'esercizio del potere di controllo. Per effettuare tale selezione risulta utile la considerazione della disciplina di

protezione dei dati personali e delle norme poste a tutela del segreto industriale.

6. La conferma di interessi contrapposti: il controllo individuale del socio nell'ambito dei gruppi societari.

La conferma della rilevanza della valutazione degli interessi in gioco si ottiene affrontando il problema dell'esercizio dei poteri previsti dal comma 2 dell'art. 2476 c.c. nell'ambito dei gruppi societari.

Si tratta di un aspetto della tematica in esame meno investigato rispetto ad altre⁷⁸, ma in realtà di grande attualità e rilevanza vista ormai la diffusa presenza di gruppi societari⁷⁹.

La questione che si pone, in particolare, è se il socio possa accedere alle informazioni e ai documenti relativi ai rapporti giuridici e commerciali della società di cui fa parte con le società controllate e delle società controllate con i terzi⁸⁰.

La giurisprudenza sembra essersi occupata principalmente di tale questione con riferimento al diritto di consultazione, inizialmente adottando un

⁷⁸ La tematica viene esaminata da L. ORCIANO, *Sul controllo individuale del socio non amministratore di s.r.l. nell'ambito dei gruppi societari*, in *Giurisprudenza comm.*, 1/2021, commentando Trib. Torino 20 febbraio 2019.

⁷⁹ Anche per la disciplina di protezione dei dati assume rilevanza, tra l'altro, la questione del trattamento dei dati nell'ambito di un gruppo societario, in particolare con riferimento al flusso di dati tra società capogruppo e società partecipate, oltre che alla ripartizione dei ruoli all'interno del gruppo societario (chi assume il ruolo di titolare del trattamento e chi quello di responsabile del trattamento). Con riferimento all'ipotesi di gruppo societario si vedano, in merito al trattamento dei dati nell'ambito del rapporto di lavoro, le *Linee guida sul trattamento di dati personali dei lavoratori privati* del Garante per la protezione dei dati personali del 23 novembre 2006, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1364939. Rilevante sottolineare come la tesi prevalente sia nel senso che nell'ambito del fenomeno dei gruppi societari il rapporto di controllo non determina in alcun modo una unificazione giuridico-formale degli enti societari coinvolti, i quali mantengono inalterata la loro soggettività giuridica, v. in tal senso G. F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*, Torino, Utet, 2012, p. 289 ss.

⁸⁰ Distinzione delineata da L. ORCIANO, *Sul controllo individuale del socio non amministratore di s.r.l. nell'ambito dei gruppi societari*, cit., p. 212.

approccio restrittivo⁸¹ che negli anni più recenti è stato soppiantato da soluzioni flessibili⁸².

In particolare, una parte della giurisprudenza nega che il socio, attraverso il potere di controllo di cui all'art. 2476 comma 2 c.c., possa accedere ai documenti riguardanti le società controllate dalla società di cui è socio⁸³ in quanto quest'ultimo sarebbe privo del necessario apprezzabile interesse economico ad avere accesso ai documenti indicati.

Altra parte della giurisprudenza, invece, pur non riconoscendo un generale ed indiscriminato potere di ispezione del socio di s.r.l. su società solo indirettamente partecipate (a maggior ragione laddove dette società siano costituite in forma di s.p.a.), ha ritenuto che, nel caso di una società a responsabilità limitata che svolga attività di gestione di partecipazioni in altre società, rientri nell'ambito del potere di controllo tutta la documentazione concretamente utilizzata dagli amministratori a fini gestori: il socio può in questo caso estendere il proprio controllo anche all'intera documentazione amministrativa e contabile delle partecipate in quanto tale prerogativa rientra fra i poteri di controllo sull'attività degli amministratori della s.r.l. conferiti *ex lege* al socio. Tale estensione viene fatta dipendere dalla concreta verifica dell'effettivo esercizio dei poteri di gestione dell'organo amministrativo della controllante⁸⁴.

Per quanto riguarda la dottrina che si è occupata dell'argomento prendendo una posizione - dottrina per vero esigua⁸⁵ - si può osservare come si sia per

⁸¹ Trib. Milano 24 aprile 2013, sez. imprese, in *www.giurisprudenzadelleimprese.it*.

⁸² Trib. Milano 27 settembre 2017, sez. imprese; Trib. Torino 5 marzo 2019 sez. imprese.

⁸³ Trib. Milano 7 giugno 2017, in *Pluris*; Trib. Bari 24 maggio 2013, in *www.ildirittodegliaffari.it*.

⁸⁴ Si veda M.P. FERRARI, in *Le Società*, 1/2018, p. 43 ss., commento a Trib. Milano 27 settembre 2017.

⁸⁵ Tra cui G. M. BUTA, *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, cit., p. 585 s.; G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile. Commentario*, fondato e diretto da Schlesinger, continuato da Busnelli, II, artt. 2475-2483, Milano, Giuffrè, 2010, 1105 ss.; M. PERRINO, *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, in *Giurisprudenza comm.*, 2006, I, p. 639 ss.; F. ATTANASIO, *Sul bilanciamento tra il diritto di accesso del socio di s.r.l. e le esigenze di riservatezza della società*, cit., p. 548.

lo più focalizzata sul diritto di informazione in senso stretto, spesso non pronunciandosi neanche in merito alla possibilità di estendere la soluzione individuata al diritto di consultazione. Tale silenzio è stato interpretato da taluni come risposta implicita negativa alla possibilità di estendere il potere di consultazione anche a documenti relativi alle società del gruppo⁸⁶. Più recentemente⁸⁷, però, la dottrina ha esteso l'esame anche alla possibilità del socio di una s.r.l. capogruppo di consultare documentazione relativa alle società controllate.

Come parte della giurisprudenza, così anche parte della dottrina ritiene che il potere di controllo sia limitato alla documentazione inerente la società di cui si è soci e non possa riguardare quella delle società controllate: in particolare, secondo tale impostazione, solo i sindaci possono chiedere informazioni inerenti i rapporti giuridici e commerciali della s.r.l. con le società controllate in virtù dell'art. 2403-*bis* c.c.⁸⁸.

Secondo un altro orientamento, però, il socio ha il diritto di esercitare il potere di informazione e di consultazione anche con riguardo ai rapporti della società con le sue controllate, con esclusione del diritto di controllo su società solo indirettamente partecipate dalla s.r.l.⁸⁹. Ciò in quanto la conoscenza degli affari delle società controllate rientra nella sfera degli interessi dei soci della controllante poiché può incidere sugli interessi patrimoniali di questi ultimi.

Un altro orientamento dottrinale sostiene, infine, che il contenuto del potere di controllo individuale non potrà in ogni caso non comprendere informazioni e documentazione relativi alle operazioni di maggiore rilievo

⁸⁶ L. ORCIANI, *Sul controllo individuale del socio non amministratore di s.r.l. nell'ambito dei gruppi societari*, cit., p.211.

⁸⁷ L. ORCIANI, *Sul controllo individuale del socio non amministratore di s.r.l. nell'ambito dei gruppi societari*, cit., offre una puntuale ricostruzione del controllo individuale del socio non amministratore di s.r.l. nell'ambito dei gruppi societari.

⁸⁸ N. ABRIANI, *I controlli*, cit., p. 2041.

⁸⁹ F. ATTANASIO, *Sul bilanciamento tra il diritto di accesso del socio di s.r.l. e le esigenze di riservatezza della società*, cit., p. 548.

delle controllate cui dovranno aggiungersi, nei casi patologici, i supplementi informativi⁹⁰.

Quello che si evince ricostruendo i caratteri del potere di controllo del socio non amministratore di una s.r.l. capogruppo è l'intrinseca complessità che anima la tematica, considerati anche i non indifferenti risvolti pratici che la soluzione del problema comporta e viste anche le diverse e molteplici direzioni prese dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Per tali ragioni si ritiene possa configurare un utile parametro la considerazione secondo la quale consentire al socio di s.r.l. di ispezionare anche i documenti delle società controllate, ove costituite in forma di s.p.a., permetterebbe al socio della capogruppo (s.r.l.) di avere notizie sulla controllata (s.p.a.) che non sono disponibili per i soci di quest'ultima.

Anche esaminando i poteri di controllo nell'ambito di rapporti tra gruppi risulta evidente il peso attribuito sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza agli interessi che entrano in campo, tenuto anche conto che ciascuna società del gruppo mantiene la propria soggettività giuridica senza che si arrivi ad una unificazione giuridico-formale degli enti societari coinvolti.

Anche dall'esame dell'estensione dei poteri di controllo del socio non amministratore nell'ambito di gruppi societari si evince, quindi, la necessità di avere riguardo al dato e al soggetto al quale quel dato si riferisce.

⁹⁰ L. ORCIANI, *Sul controllo individuale del socio non amministratore di s.r.l. nell'ambito dei gruppi societari*, cit.

CAPITOLO 4

Esiti applicativi

SOMMARIO: 1. Limite intrinseco e limite esterno - 2. I dati particolari. - 3. Il segreto industriale.

1. Limite intrinseco e limite esterno.

Come si è avuto modo di sottolineare, dottrina e giurisprudenza hanno esaminato *funditus* il tema dei poteri di controllo attribuiti *ex lege* ai soci non amministratori di s.r.l., mettendo, tra l'altro, in luce la portata e la configurazione dei medesimi in quanto diretto corollario del principio di centralità del socio che ha animato la riforma delle società di capitali del 2003.

La descritta interpretazione maggioritaria è nel senso di ritenere che il comma 2 dell'art. 2476 c.c. riconosca al socio non amministratore diritti di controllo limitati esclusivamente dai principi di correttezza e buona fede, sia nella fase del loro esercizio sia in quella successiva della utilizzazione delle informazioni acquisite. In particolare, cioè, i limiti inciderebbero sulle modalità di esercizio dei diritti e sul comportamento successivo del socio, ma non riguarderebbero l'oggetto del controllo stesso.

Le considerazioni svolte in questo elaborato in merito al ruolo di filtro attribuito dalla legge agli amministratori, al rapporto tra socio e società con riferimento ai possibili differenti interessi di cui sono portatori nonché relativamente alla varietà di dati che possono essere trattati nel contesto societario portano a ritenere non del tutto convincente la certezza con la quale dottrina e giurisprudenza sostengono che i diritti in esame non

conoscano limiti ulteriori rispetto a quelli che si estrinsecano nel divieto di abuso del diritto.

Come è stato visto, in particolare, il legislatore prevede che il diritto di controllo (sia nella forma di avere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali sia in quella di consultare i documenti relativi all'amministrazione) debba essere esercitato necessariamente tramite la collaborazione degli amministratori; l'attribuzione di un tale ruolo agli amministratori evoca la possibilità che determinate informazioni, determinati dati non vengano ostesi al socio. Il mantenimento di una sfera riservata rispetto ai soci, inoltre, conferma la distinzione in punto di ruoli tra il socio e l'amministratore, considerato che quest'ultimo è titolare di diritti e doveri sempre funzionali all'interesse sociale.

Anche dall'analisi del rapporto tra il socio e la società, prendendo in considerazione il dibattito in merito al binomio personalità giuridica-soggettività giuridica, emerge la possibilità che esista una sfera di informazioni che i soci non amministratori non devono conoscere, posta la necessità di seguire la configurazione del rapporto tra socio e società come entità distinte e non sovrapponibili, portatrici di differenti interessi: la società, infatti, non può essere vista né come un concetto meramente strumentale né come somma degli interessi dei soci che la compongono.

Lo stesso variegato contenuto dell'oggetto del controllo conferma la necessità di valutare discipline ulteriori rispetto a quelle societarie (protezione dei dati e segreto industriale) che danno risalto al dato, all'informazione in quanto tale.

Un altro elemento che conferma l'insufficienza di limiti esterni e che deve essere tenuto ben presente è la considerazione della inadeguatezza degli stessi per arginare condotte pericolose per la società, gli altri soci e i terzi interessati. Limiti di tal fattezza, seppur se ne riconosca ovviamente

l'esistenza e la rilevanza¹, infatti, non sono capaci di prevenire condotte abusive, in quanto operanti sostanzialmente sempre *ex post* e fungendo esclusivamente da parametro per la valutazione della condotta del socio nell'ottica del risarcimento del danno. Strumenti, quindi, essenziali, ma non del tutto soddisfacenti.

Proprio queste considerazioni portano a ritenere che, accanto a limiti esterni rispetto all'oggetto del potere di controllo, debbano essere individuati limiti ulteriori, diversi e che si pongono accanto alla buona fede e alla correttezza: limiti intrinseci, in quanto strettamente legati al contenuto del controllo². Seguendo tale soluzione non solo si realizzerebbe una tutela effettiva dei diversi interessi toccati dall'esercizio di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2476 c.c., considerato che si tratterebbe di una tutela che agisce *ex ante*, ma, attraverso la tecnica del bilanciamento, si eviterebbe in tal modo lo strutturale pregiudizio di una posizione a favore di un'altra (per evitare, quindi, di dare aprioristicamente maggiore peso all'interesse del socio non amministratore, prescindendo da qualunque altro interesse contrapposto).

Il riconoscimento di limiti strettamente collegati all'oggetto del controllo sposta allora l'attenzione sul tipo di dato che può essere conosciuto dal socio non amministratore, per poi ricollegarsi alla valutazione di quale interesse verrebbe soddisfatto dalla sua ostensione e quale, invece, verrebbe sacrificato. Ciò ricordando che i poteri di controllo devono essere esercitati in quanto strumento per conoscere come viene gestita la società nell'interesse del socio, ma anche della società medesima. Da ciò discende che per quanto riguarda dati non rilevanti ai fini dell'esercizio del controllo non dovrebbe essere riconosciuto l'accesso.

In questa sede si sostiene, in proposito, che i dati che non devono essere forniti sono quelli che, per le loro caratteristiche, non è necessario fornire ai

¹ È necessario, infatti, riconoscere che il potere di controllo sia soggetto a un sindacato di correttezza e buona fede.

² Posizione sostenuta da G. PRESTI, *Il diritto di controllo dei soci non amministratori*, cit., p. 656.

soci non amministratori di s.r.l., in quanto la conoscenza degli stessi da parte del socio non amministratore non porterebbe ad una maggiore effettività del potere di controllo sulla gestione, considerate anche le tutele previste dalla disciplina di protezione dei dati e dalle norme poste a tutela del segreto industriale.

In sostanza, gli amministratori, a seguito di una istanza presentata ai sensi dell'art. 2476 comma 2 c.c., dovranno valutare se offrire i dati in visione ai soci non amministratori o se, considerato il contenuto degli stessi, alla luce degli interessi rilevanti, non poterli comunicare.

Come già sottolineato, l'esame della portata dei poteri di controllo, oltre a porre interessanti questioni teoriche, ha dei notevoli risvolti pratici, soprattutto se si ritiene che oltre alla buona fede e alla correttezza vi siano altri limiti derivanti dalla disciplina di protezione dei dati e dalle norme a tutela del segreto industriale.

Ponendo, allora, lo sguardo verso le soluzioni concrete al problema dei confini del controllo, alla luce delle considerazioni richiamate, si possono individuare diverse possibili soluzioni: la non comunicazione da parte degli amministratori di alcun dato; l'oscuramento da parte degli amministratori solo di determinati dati; disporre la non divulgazione, pure imponendo una penale, al socio non amministratore che esercita il diritto informativo attraverso la sottoscrizione di un patto di non *disclosure* oppure prevedendo, attraverso clausole statutarie, tale divieto.

La portata delle soluzioni è evidentemente molto diversa e tale diversità risponde all'esigenza di valutazione del caso di specie.

Quella della sottoscrizione di un patto di non *disclosure* agisce sulla fase successiva alla consultazione della documentazione e, quindi, in un momento in cui il socio ha già ottenuto le informazioni, la cui conoscenza potrebbe comportare un danno alla società o agli interessati. È evidente come tale soluzione si limiti a "curare" e non certo prevenire la situazione dannosa. Si tratta, inoltre, di una soluzione che non coglie la strutturale

diversità di posizione ricoperta, nell'ambito delle s.r.l., tra il socio e la società.

Maggiormente soddisfacenti in quanto operanti nella fase che precede la divulgazione delle informazioni, invece, si considerano le altre due soluzioni, quella dell'oscuramento di determinati dati (da qui la necessità dell'esame del tipo di dato) e quella della non consegna di specifici documenti qualora i dati contenuti integrino il documento tanto che il dato diventa il documento stesso. In tali situazioni gli amministratori dovranno però necessariamente valutare attentamente i vari interessi in gioco, così da non fornire quei dati che non è necessario siano forniti al socio non amministratore perché non funzionali alla realizzazione della finalità per la quale il legislatore ha previsto i poteri informativi, individuando i dati che, per il carattere degli stessi, devono rimanere riservati posto che la loro divulgazione comporterebbe un danno alla società o agli interessati (danno che sarebbe maggiore rispetto al beneficio/utilità derivante dalla conoscenza di quelle informazioni da parte del socio). Gli amministratori dovranno, invece, fornire quei dati necessari perché sia rispettata la *ratio* dei poteri di controllo riconosciuti dal legislatore.

Gli amministratori, in particolare, dopo avere valutato che la documentazione richiesta dal socio non amministratore rientri tra quella relativa all'amministrazione (e quindi non sia relativa all'attività d'impresa) e che, quindi, faccia parte della documentazione che può essere oggetto, in astratto, di consultazione da parte del socio non amministratore, dovranno avere riguardo ai dati che, in concreto, costituiscono l'oggetto delle informazioni, verificando, in particolare se si tratti di dati tutelati dalla disciplina di protezione dei dati (in particolare, se si tratti di dati c.d. particolari) o se si tratti di informazioni che rientrano nel concetto di segreto industriale.

2. I dati particolari.

Qualora nell'ambito dei documenti oggetto di istanza di controllo vi siano dati personali e, quindi, dati tutelati dalla disciplina di protezione dei dati, l'amministratore dovrà verificare nel concreto di che dato personale si tratti, posto che, come si è già rilevato, tra i dati personali si possono distinguere i dati c.d. comuni, i dati appartenenti a categorie particolari di dati e i dati relativi a condanne penali e reati. Se nei confronti di tutti i dati riferiti a persone fisiche identificate o identificabili trova applicazione la disciplina di protezione dei dati, nel caso di dati c.d. particolari e di dati c.d. giudiziari la tutela prevista dal legislatore è sicuramente maggiore.

Per quanto riguarda i dati appartenenti a categorie particolari di dati *ex art. 9* del Regolamento Ue 2016/679 (dati che, in parte, coincidono con quelli che il Codice *privacy* nella versione precedente alle modifiche apportate dal d. lgs. 101 del 2018 definiva dati sensibili³), tra i quali rientrano i dati relativi alla salute, deve essere, infatti, valutata la particolare delicatezza che li caratterizza derivante dalla stretta connessione con la sfera più intima della persona.

Data la loro natura, visto il disposto dell'art. 9 del Regolamento Ue 2016/679, considerata la *ratio* dei poteri di controllo, quindi valutati gli interessi in gioco, si deve ritenere che il socio non amministratore non possa, neanche attraverso i poteri di cui al comma 2 dell'art. 2476 c.c., conoscere i dati particolari seppur rientranti in documenti dei quali chiede l'ostensione. Mancherebbe la base giuridica tale da giustificare il trattamento e la conoscenza degli stessi non sarebbe funzionale alla

³ L'art. 4 del Codice *privacy* nella versione precedente alle modifiche del d. lgs. 101 del 2018 definiva i dati sensibili come “*i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*”.

realizzazione dell'interesse del socio a conoscere come viene gestita la società.

Pertanto, l'interesse a tutelare informazioni così fortemente personali di una persona fisica prevale, chiara è l'indicazione fornita dall'art. 9 citato, sull'interesse del socio non amministratore a conoscere come venga gestita la società. Appare, inoltre, abbastanza difficile che la conoscenza di tali dati sia funzionale all'effettività dei poteri di controllo.

3. Il segreto industriale.

Come in precedenza rilevato, quella parte della giurisprudenza che riconosce che le informazioni che rientrano nel concetto di segreto industriale debbano essere secretate in occasione di istanze *ex art. 2476 comma 2 c.c.* configura il segreto industriale come limite derivante dai principi di buona fede e correttezza.

Posto, però, che le informazioni costituenti segreto industriale sono tali solo se caratterizzate da particolari elementi al ricorrere dei quali è necessario che le stesse non vengano divulgate al di fuori dei soggetti strettamente indispensabili per il loro trattamento, si ritiene di dovere seguire l'interpretazione secondo la quale il limite del segreto industriale deriva dall'oggetto del potere di controllo. Pertanto è da ritenersi che qualora informazioni segrete ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. vengano comunicate al socio non amministratore perderebbero il loro carattere di segretezza, con un pregiudizio evidente per la società, considerato che il socio e la società possono avere interessi differenti e, comunque, sono entità diverse. Ciò significa che l'amministratore, nell'attività di valutazione degli interessi in gioco, se all'interno di documentazione relativa all'amministrazione vi siano informazioni segrete, vista la tutela specifica riconosciuta alle stesse dal legislatore, dovrà evitare la loro comunicazione al socio non amministratore qualora tale comunicazione non si riveli strettamente

essenziale ai fini dell'esercizio del potere di controllo sulla gestione. La divulgazione delle informazioni segrete al socio comporterebbe, infatti, la fuoriuscita delle stesse dalla cerchia essenziale di soggetti che necessariamente le devono trattare con il rischio di un serio pregiudizio per la società che potrebbe essere maggiore rispetto a quello derivante dalla non divulgazione delle specifiche informazioni segrete al socio.

Per tale ragione si deve qui sostenere che l'unico vero strumento affinché sia rispettato il carattere segreto delle informazioni di cui agli artt. 98 e 99 del c.p.i. consista nel loro oscuramento.

Non si concorda, pertanto, con la posizione di chi ritiene sufficientemente idonea la tutela derivante dalla sottoscrizione di un patto di non *disclosure*: questa soluzione, infatti, non evita, in concreto, che dati riservati vengano diffusi al di fuori del contesto societario, non viene impedito, cioè, che informazioni segrete perdano il loro carattere di segretezza, così snaturandosi.

Non si può, inoltre, sostenere che la conoscenza di informazioni segrete da parte del socio non amministratore sia giustificata dal fatto che informazioni di tal genere vengono conosciute anche da professionisti chiamati a fornire consulenza ed assistenza alla società. In proposito due sono gli elementi che distinguono il socio non amministratore dal consulente professionista della società e che non consentono di giustificare l'ostensione di informazioni segrete al socio in quanto conosciute dal professionista di fiducia: in primo luogo il professionista riveste il ruolo di ausiliario della società e, quindi, articolazione della stessa; in secondo luogo l'attività del professionista di fiducia che affianca la società, quale l'avvocato, è caratterizzata dall'obbligo di segreto professionale, dalla violazione del quale derivano conseguenze di particolare gravità. Risulta allora evidente la diversa posizione nella quale si trova il professionista di fiducia rispetto al socio.

Si ritiene importante sottolineare in proposito, infine, come la diffusa prassi riscontrata in ambito societario di comunicare al socio non amministratore

tutti i dati contenuti all'interno di documentazione relativa all'amministrazione della società, seppur attività più semplice e veloce rispetto alla selezione delle informazioni che effettivamente ha senso comunicare e di quelle che non si possono comunicare, non pare conforme alla necessità di rispettare le discipline posta a tutela del dato. Né ovviamente può considerarsi legittima una condotta per il semplice fatto che la stessa sia diffusa.

Giova, in conclusione, ribadire tre elementi che confermano la necessità di individuare limiti intrinseci all'oggetto dei diritti di controllo alla luce delle discipline che prestano tutele specifiche alle informazioni: la disciplina di protezione dei dati personali ha un marcato carattere trasversale considerato che percorre orizzontalmente tutti i settori dell'ordinamento e come tale deve essere tenuta in considerazione in presenza di qualunque tipo di trattamento di dati, anche quando si analizza l'art. 2476 comma 2 c.c.; la società contemporanea è caratterizzata dalla crescente centralità dei dati tanto che la maggior parte delle attività economiche e non economiche basa il suo funzionamento – direttamente o indirettamente – sul trattamento dei dati; l'esclusione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni dal novero dei soggetti a cui si applica la disciplina di protezione dei dati porta a guardare come utile alternativa per tutelare la riservatezza delle società le norme dettate a tutela del segreto industriale.

La trasversalità e la rilevanza crescente della disciplina di protezione dei dati devono spingere allora l'interprete a valutare come un'opportunità l'individuazione della stessa disciplina quale limite ad un esercizio ingiustificatamente illimitato dei poteri di controllo nonché a utilizzare le norme dettate a tutela del segreto industriale come utile guida per comprendere quali dati riferiti alla società non possano essere oggetto di consultazione.

I poteri previsti dall'art. 2476 comma 2 c.c. rimangono poteri dalla portata molto ampia, certamente, la quale però deve conoscere quei limiti che derivano dagli altri valori tutelati dall'ordinamento perché ad una scelta di privatizzazione del controllo nell'ambito del tipo s.r.l. non può corrispondere un'impermeabilità ai principi fondamentali dell'ordinamento.

BIBLIOGRAFIA

ABRIANI N., *Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, II, 2005.

ABRIANI N., *Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli*, in AA.VV., *Diritto delle società*. Manuale breve, Giuffrè Editore, Milano, 2012.

ABRIANI N., *Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*, commento sub art. 2476 in *Commentario del Codice civile*, diretto da E. Gabrielli, Utet Giuridica, 2015.

ABRIANI N., *I controlli*, in *Le società a responsabilità limitata*, a cura di Ibba C. e Marasà G., Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020.

ABRIANI N., SCHNEIDER G., *Il diritto societario incontra il diritto dell'informazione. IT, Corporate governance, e Corporate Social responsibility*, in *Rivista delle società*, n. 5-6 2020.

AMBROSINI S., *Sub art. 2476*, in *Società di capitali*, Commentario a cura di Niccolini G., Stagno D'Alcontres A., Jovene editore, Napoli, 2004.

AMBROSINI R., *Diritto di controllo del socio di s.r.l. alla luce della riforma societaria e tutela innominata*, in *Le Società*, 12/2005.

ALPA G., *Aspetti della disciplina sui dati personali riguardanti gli enti e l'attività economica*, in *Riv. Trim. dir. proc. civ.*, fasc. 3, 1998.

ANGELICI C., *Note sulla responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 6/2007.

ATTANASIO F., *Sul bilanciamento tra il diritto di accesso del socio di s.r.l. e le esigenze di riservatezza della società*, commento Trib. Milano, sez. imprese b, 28 novembre 2016, in *Le società*, 5/2017.

BASILE M., *Le persone giuridiche*, in *Trattato di diritto privato* a cura di Giovanni Iudica e Paolo Zatti, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020.

BENAZZO P., *I controlli nelle società a responsabilità limitata: singolarità del tipo od omogeneità della funzione?*, in *Riv. società*, 1/2010.

BENAZZO P., *Categorie di quote, diritti di voto e governance della «nuovissima» s.r.l.: quale ruolo e quale spazio per la disciplina azionaria nella s.r.l.-PMI aperta?»*, in *Rivista delle società*, 2018.

BENAZZO P., *Categorie di quote, diritti di voto e governance della “nuovissima” s.r.l.*, in *Rivista di diritto societario*, 3/2019.

BERTOLOTTI A., *Il diritto di controllo dei soci di s.r.l. estranei all'amministrazione*, in *Giur. It.*, 10/2015.

BERTOLOTTI A., *I diritti dei soci ex art. 276, 2° comma: qualche ulteriore considerazione sul tema*, in *Giur. It.*, 1/2016.

BONAVERA E., *Tutela cautelare del diritto di controllo del socio di s.r.l.*, commento a ord. Tribunale Milano, sez. impresa, 29 settembre 2015, in *Le società*, 6/2016.

BRIOLI F., *Note in tema di “specifiche competenze” degli amministratori della s.r.l.*, in *Rivista delle società*, 5-6-2021.

BUTA G. M., *I diritti di controllo del socio di s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società – Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Utet giuridica, 2006, 2007.

BUTTARELLI G., *Banche dati e tutela della riservatezza, la privacy nella società dell'informazione*, Giuffrè editore, Milano, 1997.

BYGRAVE L. A., *Data protection law: approaching its rationale, logic and limits*, Kluwer Law International, 2002.

CAGNASSO O., *Diritto di controllo dei soci e società partecipate*, nota a Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, 27 settembre 2017 (ordinanza), in *Giur. It.*, gennaio 2018.

CAGNASSO O., *Profili organizzativi e disciplina applicabile alle s.r.l. e PMI, Società a responsabilità limitata, piccola e media impresa, mercati finanziari: un mondo nuovo?*, atti del convegno di Courmayeur, 14-15 settembre 2018, in *Quaderni di giurisprudenza commerciale*.

CAMPOBASSO G. F., *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*, Utet giuridica, 2012.

CAMPOBASSO M., *La società a responsabilità limitata. un modello "senza qualità"?*, in *La società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della crisi*, Giappichelli Editore, Torino, 2020.

CAMPOBASSO G. F., *Manuale di diritto commerciale*, Utet giuridica, 2022.

CAVALIERE T., *Il controllo individuale del socio nella società a responsabilità limitata*, in *Giur. It.*, 4/2021.

CAVANNA M., *I "diritti particolari" a contenuto gestorio dei soci non amministratori di società di persone: per una rilettura transtipica di talune norme in tema di s.r.l.*, in *La società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della crisi*, Giappichelli Editore, Torino, 2020.

CAPELLI I., *Il controllo del socio di s.r.l. Il modello legale*, Giuffrè Editore, 2017.

CARLETTI G., *I diritti di controllo del socio di s.r.l. alla luce del principio di buona fede e correttezza*, nota a Tribunale Bologna 12 ottobre 2017, in *Giurisprudenza commerciale*, 6/2018.

CENDON P., a cura di, *Società in generale. Società di persone*, in *Trattato di diritto civile*, Giuffrè Editore, 2014.

CIAN M., *Srl PMI, srl, SpA: schemi argomentativi per una ricostruzione del sistema*, in *Riv. soc.*, 2018.

CIAN M., *Dalla s.r.l. a base personalistica alle quote "finanziarie" e alla destinazione ai mercati: tante s.r.l.?*, in *La società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della crisi*, Giappichelli Editore, Torino, 2020.

CICERI S., *Il diritto di accesso del socio della s.r.l. controllante alle informazioni delle società controllate*, nota Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, 19 settembre 2020, in *Giurisprudenza commerciale*, 5/2021.

COTTINO G., *Le società di persone*, Zanichelli Editore, 2019.

COTTINO G. E WEIGMANN, *Le società di persone*, in *Trattato di diritto commerciale*, volume terzo, Cedam, 2004.

DE ANGELIS L., *Amministrazione e controllo nella società a responsabilità limitata*, in *Riv. delle Società*, 2003.

DEL FEDERICO C., POPOLI A. R., *Le definizioni*, in AA. VV., *La protezione dei dati in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 3 d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Zanichelli, 2019.

DENTAMARO A., *Apertura della s.r.l. pmi tra divieto di rappresentazione delle quote ex art. 2468, comma 1, c.c. e tutela dell'investitore*, in *La società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della crisi*, Giappichelli Editore, Torino, 2020.

DI CHIO G., sub art. 2261 c.c., in *Commentario al codice civile*, diretto da Paolo Cendon, volume quinto artt. 2247-2642, Utet, 1991.

FALCE V., *Tecniche di protezione delle informazioni riservate. Dagli accordi Trips alla direttiva sul segreto industriale*, in *Diritto industriale*, 3/2016.

FAUCEGLIA G. B., *Amministrazione e rappresentanza*, in *Trattato delle società*, AA. VV., Utet giuridica, tomo I, 2022.

FERRARI M. P., *Diritto di controllo del socio e tutela della riservatezza dei dati sociali*, commento Trib. Milano, sez. imprese B, 20 luglio 2017, in *Le società*, 12/2017.

FERRARI M. P., *Diritto di ispezione del socio di s.r.l. sulla documentazione della società controllata*, commento a Trib. Milano, sez. impresa b, 27 settembre 2017, in *Le società*, 1/2018.

FERRI G., sub art. 2261 c.c. in *Delle società*, in *Commentario del codice civile* a cura di Antonio Scialoja e Giuseppe Branca, Zanichelli, 1968.

FERNANDEZ G., *I diritti di controllo del socio nella s.r.l. e l'autonomia privata*, in *Rivista di diritto societario*, 4/2012.

FINOCCHIARO G., *Il necessario bilanciamento di interessi*, in *La protezione dei dati personali in Italia*, AA.VV., Zanichelli editore, 2019.

FLORIDA G., *Le creazioni protette*, in *Diritto industriale proprietà intellettuale e concorrenza*, AA.VV., Giappichelli editore, Torino, 2020.

FREGONARA E., *I nuovi poteri di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, in *Giur. Comm.*, fasc. 6/2005.

FREGONARA E., *Il controllo del socio di s.r.l.: un tema sempre di attualità*, in *Giurisprudenza italiana*, giugno 2020.

GALGANO F., *L'impresa e la società*, in *Diritto civile e commerciale*, Cedam, 2004.

GALGANO F., *Delle persone giuridiche*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Zanichelli editore, 2006.

GARANTE EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI, *Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati*, 2018;

GARESIO G., *Diritto di consultazione del socio di s.r.l.*, commento a ord. Tribunale Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 25 settembre 2019, in *Giurisprudenza italiana*, marzo 2020.

GINEVRA E., *Identità e rilevanza della persona giuridica alla luce del d. lgs. n. 231/2001*, in *Rivista delle società*, fasc. 1/2022.

GINEVRA E., *Le società di capitali "aperte"*, tra codice civile e T.U.F., in *Banca borsa titoli di credito*, 6/2022.

GINEVRA E., PRESCIANI C., *Il dovere di istituire assetti adeguati ex art. 2086 c.c.*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 5/2019.

GOITRE E., *Amministratore di s.r.l.*, commento a Cass. civile, sez. I, 26 gennaio 2018, n. 2038, in *Giurisprudenza italiana*, giugno 2018.

GROSSO P., *Le categorie di quote nelle società a responsabilità limitata alla luce dell'esperienza delle categorie di azioni*, in *La società a responsabilità*

limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della crisi, Giappichelli Editore, Torino, 2020.

GUIDOTTI R., *Società a responsabilità limitata e tutela dei soci di minoranza: un raffronto tra ordinamenti*, in *Contratto e impresa*, 3/2007.

GUIDOTTI R., *Ancora sui limiti all'esercizio dei diritti di controllo nella s.r.l. e sul (preteso) diritto di ottenere copia dei documenti consultati*, nota a Trib. Bologna, 6 dicembre 2006, in *Giur. Comm.*, 2/2008.

GUIDOTTI R., *Sulla derogabilità della norma relativa ai diritti di controllo del socio nella s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 3/2010.

GUIZZI G., *Appunti in tema di interesse sociale e governance delle società bancarie*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto delle obbligazioni*, fascicolo 2/2017.

INNOCENTI F., *Composizione e nuovi poteri/doveri dell'organo di controllo e del revisore nelle s.r.l., tra vecchi e nuovi interrogativi*, in *Giurisprudenza comm.*, 1/2021.

LAMBERTINI L., *La società a responsabilità limitata*, Cedam, 2005.

LATTANZI R., *“Diritto alla protezione dei dati di carattere personale”: appunti di un viaggio non ancora concluso*, in *Hacia un nuevo derecho europeo de proteccion de datos*, Artemi Rallo Lombarte Rosario Garcia Mahamut Editores, Valencia, 2015.

LIMATOLA C., *Considerazioni sul controllo del socio non amministratore nelle società di persone*, in *Rivista di diritto societario*, 2/2015.

LIVA M., *Il diritto del socio a consultare i libri sociali e le esigenze di riservatezza della società*, in *Il societario.it*, settembre 2017.

MAINETTI F., *Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a responsabilità limitata*, in AA.VV., *La riforma delle società*, a cura di Ambrosini S., Torino, 2003.

MALAVASI M., *Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata*, in *Le Società*, 6/2005.

MELE G. R., *Il diritto di controllo del socio di s.r.l.: dalla buona fede alle esigenze meritevoli di tutela*, nota a Tribunale di Napoli, Sez. Impr., 31 luglio 2018, in *Le Società*, 6/2019.

MOSCO G. D., *L'amministrazione delle società di persone dopo il codice della crisi*, in *Giurisprudenza commerciale*, n. 4/2021.

MOSCO G. D., LOPREIATO S., *Doveri e responsabilità di amministratori e sindaci nelle società di capitali*, in *Rivista delle società*, 2/2019.

MOZZARELLI M., *L'equity crowdfunding in Italia. Dati empirici, rischi e strategie*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2019, I.

NARDELLI M., *Il controllo del socio di s.r.l. sui libri sociali e sui documenti relativi all'amministrazione*, nota a Tribunale di Verona 29 agosto 2011, in *Giur. Merito*, 3/2012.

ORCIANI L., *Legittimazione all'esercizio dei diritti di controllo da parte del socio non gestore di società cooperativa a responsabilità limitata in caso di sua esclusione?*, commento a Trib. Genova, 28 aprile 2017, in www.iusexplor.it.

ORCIANI L., *Sul controllo individuale del socio non amministratore di s.r.l. nell'ambito dei gruppi societari*, nota a Tribunale di Torino 20 febbraio 2019, in *Giur. Comm.*, 1/2021.

PALUMBO A., *Le società in generale e le società di persone*, Giuffrè Editore, 2016.

PAOLUCCI M. G., *Art. 2476*, in Comm. Cod. civ. Scialoja-Branca-Galgano, V, Zanichelli, Bologna, 2014.

PAOLUCCI M. G., *La tutela del socio nelle società a responsabilità limitata*, Milano, Giuffrè editore, 2010.

PARRELLA F., *Commento sub art. 2476 c.c.*, in *La riforma delle società*, a cura di Sandulli- Santoro, Torino, 2003.

PERRINO M., *La “rilevanza del socio” nella s.r.l.: recesso, diritti particolari, esclusione*, in *Giur. Comm.*, fasc. 3, 2003.

PERRINO M., *Il controllo individuale del socio di società di capitali: fra funzione e diritto*, in *Giurisprudenza comm.*, 1/2006.

PINO G., *Sul diritto all’identità personale degli enti collettivi*, in *Il diritto dell’informazione e dell’informatica*, 2001.

POLICARO G. A., *Dalle s.r.l. emittenti sui portali online di equity crowdfunding alle s.r.l. aperte. «senza deviazione dalla norma, il progresso non è possibile»*, in *La società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della crisi*, Giappichelli Editore, Torino, 2020.

POPOLI A. R., *Le definizioni, I soggetti del trattamento: il soggetto passivo del trattamento e il consenso*, in *La protezione dei dati personali*, diretta da Finocchiaro G., Zanichelli, 2017.

PRESCIANI C., *Assetti organizzativi d’impresa*, Digesto, aggiornamento IX, diretto da R. Sacco, Utet.

PRESTI G., *Il diritto di controllo dei soci non amministratori, S.r.l.*, Commentario dedicato a Portale G. B., a cura di Dolmetta A.A. e Presti G., Giuffrè editore, Milano, 2011.

PRESTI G., *Vent'anni vissuti pericolosamente. TUF e codice civile: una convivenza difficile*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2/2019.

RAFFAELE F., *Esercizio abusivo del diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. e possibili tutele per la società*, commento a Trib. Bologna, ord. 11 dicembre 2012, in *Le società*, 8-9/2013.

REGOLI D., *L'organizzazione delle società di persone*, in *Diritto delle società. Manuale breve*, Giuffrè editore, 2012.

RESCIGNO M., *Osservazioni sul progetto di riforma del diritto societario in tema di società a responsabilità limitata*, in *Quaderni di giurisprudenza commerciale, Il nuovo diritto societario tra società aperte e società private*, a cura di Benazzo P., Patriarca S., Presti G., Giuffrè editore, Milano, 2003.

RESTA G., ZENO-ZENCOVICH V., *Volontà e consenso dei servizi in rete*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2/2018.

RIVOLTA G.C.M., *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Banca borsa titoli di credito*, 1/2003.

RIVOLTA G.C.M., *Diritto delle società. Profili generali*, Giappichelli editore, 2015.

RICCI M., *I controlli individuali del socio non amministratore di società a responsabilità limitata*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1/2006.

RODOTÀ S., *Repertorio di fine secolo*, Sagittari Laterza, 1999.

SANNA V., *L'ambito di applicazione dei diritti di controllo spettanti ai "soci che non partecipano all'amministrazione" nella s.r.l.*, in *Giur. Comm.*, 1/2010.

SARTORI F., *Il conflitto di interessi nel diritto dei contratti. Prospettive di analisi economica*, in *Rivista di diritto privato*, 2/2004.

SIRONI A., *L'esercizio del controllo individuale dei soci nella società a responsabilità limitata*, in *Riv. Dott. Comm.*, 6/2007.

SANGIOVANNI V., *Diritto di controllo del socio di s.r.l. e autonomia statutaria*, in *Notariato*, 6/2008.

SANTAGATA R., *Assetti organizzativi adeguati e diritti particolari di "ingerenza gestoria" dei soci*, in *Rivista delle società*, 5-6/2020.

SPOLAORE P., *S.r.l. e offerta al "pubblico" di partecipazioni sociali*, Giuffrè, 2022.

TORRENTE A., P. SCHELSINGER, *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, 2021.

TRIMARCHI P., *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè editore, 2007.

VISINTINI G., *Dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1/2019.

VITI V., *I conflitti di interesse degli intermediari finanziari. Agency Theory, tecniche preventive di gestione del conflitto e tutela dell'integrità ed efficienza dei mercati finanziari*, in *Amministrazione in cammino*, 16.6.2021.

WARREN D. BRANDEIS e L. D., *The right to privacy*, 1890.

ZANARONE G., *Della società a responsabilità limitata*, in *Il Codice Civile. Commentario fondato da P. Schlesinger, diretto da F. D. Busnelli*, 2, Giuffrè editore, Milano, 2010.

ZOPPINI A., *I diritti della personalità delle persone giuridiche (e dei gruppi organizzati)*, in *Rivista di diritto civile*, 2002.